

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 dicembre 2007

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 422. Ordinanza 10 - 12 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Energia - Norme della Provincia di Bolzano - Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso, accettata dalla Provincia autonoma - Estinzione del processo.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 aprile 2005, n. 1.
- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25. Pag. 13

N. 423. Ordinanza 10 - 12 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Legge finanziaria 2006 - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Prospettazione di pluralità di questioni - Trattazione separata delle questioni concernenti i commi 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 e 492 dell'art. 1 - Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni.

Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Norme in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Successiva rinuncia al ricorso accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri - Estinzione del processo.

- Legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 e 492.
- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25. » 14 » 14

N. 424. Ordinanza 10 - 12 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimenti di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Contumacia di uno dei convenuti, chiamati a rispondere in solido - Valore di non contestazione dei fatti affermati dall'attore (*ficta confessio*), ove quest'ultimo depositi istanza di fissazione dell'udienza, anche nei confronti del soggetto convenuto costituitosi in giudizio - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e del giusto processo nonché del diritto di difesa - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità del comma 2 della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 13.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111. » 15 » 15

N. 425. Ordinanza 10 - 12 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Assoggettamento al c.d. «rito societario» di cui al d.lgs. n. 5 del 2003 - Denunciato eccesso di delega - In subordine: lamentata mancanza dei principi e criteri direttivi nella legge delega - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 134, comma 1; legge 12 dicembre 2002, n. 273, artt. 15 e 16.
- Costituzione, art. 76.....

Pag. 18

N. 426. Ordinanza 10 - 12 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie - Contributo per investimenti in aree svantaggiate nella forma di credito di imposta - Decadenza dal contributo conseguito per inottemperanza dell'obbligo di trasmissione di dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati - Asserita irragionevolezza della norma con effetto retroattivo incidente, in materia tributaria, su rapporto esaurito - Omessa motivazione sulla perdurante applicazione della norma censurata, abrogata anteriormente alla conversione del decreto-legge, comunque decaduto - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 12 novembre 2002, n. 253, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 25, comma secondo.

Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie - Contributo per investimenti in aree svantaggiate nella forma di credito di imposta - Decadenza dal contributo conseguito per inottemperanza dell'obbligo di trasmissione di dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati - Asserita irragionevolezza di disposizione con effetto retroattivo incidente, in materia tributaria, su rapporto esaurito - Omessa descrizione della fattispecie, con conseguente preclusione dell'apprezzamento sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 25, comma secondo.

» 20 » 20

N. 427. Ordinanza 10 - 12 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale già assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge - Procedimento e modalità - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 luglio 2006, n. 12, art. 7 commi 15 e 16, nonché i collegati commi da 17 a 20 dello stesso art. 7.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.....

» 23 » 23

N. 428. Ordinanza 10 - 12 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Abruzzo - Istituzione di un Comitato per interventi a favore dei familiari dei caduti in servizio appartenenti alle Forze armate e di polizia - Agevolazioni finanziarie a favore di soggetti imprenditoriali - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla Regione - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Abruzzo 25 agosto 2006, n. 29, artt. 21, comma 2, 38 e 44.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, primo comma, in relazione agli artt. 87 e 88 del Trattato CE, e secondo comma, lettera g); norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.....

Pag 25

N. 429. Ordinanza 10 - 12 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Proroga dei termini per la liquidazione dell'imposta ad opera della legge di conversione di decreto-legge - Asseverito difetto dei presupposti prescritti per la decretazione d'urgenza - Insufficiente motivazione sulla rilevanza nonché inconferenza del parametro evocato in relazione a disposizione introdotta con legge di conversione - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, art. 1-*quater*, aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 1° marzo 2005, n. 26.
- Costituzione, art. 77.....

» 26

N. 430. Sentenza 10 - 14 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorsi delle Regioni Veneto e Siciliana - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Trattazione delle sole questioni relative agli artt. 3 e 5 - Decisione sulle altre questioni riservata a separate pronunce.

Ricorso regionale - Impugnazione di norme di decreto-legge con effetto estensivo a quelle della legge di conversione ovvero di norme della legge di conversione confermativa di quelle originariamente contenute nel decreto-legge - Ammissibilità.

Ricorso regionale - Impugnazione di disposizioni di decreto-legge in parte modificate dalla legge di conversione ma senza incidenza sul contenuto precettivo delle stesse - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.

Concorrenza (Tutela della) - Attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato - Nozione.

- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Commercio - Attività economiche di distribuzione commerciale - Abolizione di limiti e prescrizioni per il loro esercizio - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, di tipo residuale, e amministrativa in materia di «commercio», nonché asserita esorbitanza dai limiti posti alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni denunciate alla materia «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 3, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Commercio - Farmaci - Vendita al pubblico presso esercizi commerciali della cosiddetta grande distribuzione di farmaci da banco o per automedicazione non soggetti a prescrizione medica - Obbligo di previa comunicazione al Ministero della salute - Ricorso della Regione Veneto - Censure non sorrette da specifiche argomentazioni - Inammissibilità della questione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 5, comma 1, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma.

Commercio - Farmaci - Vendita al pubblico presso esercizi commerciali della cosiddetta grande distribuzione di farmaci da banco o per automedicazione non soggetti a prescrizione medica - Disciplina e modalità - Ricorso della Regione Siciliana - Censure prospettate per la prima volta nella memoria depositata in prossimità dell'udienza - Inammissibilità della questione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 5, comma 2, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, art. 119.

Commercio - Farmaci - Vendita al pubblico presso esercizi commerciali della cosiddetta grande distribuzione di farmaci da banco o per automedicazione non soggetti a prescrizione medica - Disciplina e modalità - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione dell'autonomia statutaria - Rilevanza di clausola di salvaguardia - Esclusione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 5, comma 2, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo; statuto speciale Regione Siciliana, artt. 14, lettera *d*), e 17, lettere *b*) e *c*).

Commercio - Farmaci - Vendita al pubblico presso esercizi commerciali della cosiddetta grande distribuzione di farmaci da banco o per automedicazione non soggetti a prescrizione medica - Disciplina e modalità - Ricorsi delle Regioni Veneto e Siciliana - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa in materia di «commercio», nonché di quelle statutarie di tipo esclusivo e concorrente - Esclusione - Riconducibilità, per il criterio della prevalenza, dell'organizzazione del servizio farmaceutico alla competenza concorrente «tutela della salute» - Rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione tra le specifiche prescrizioni previste e il carattere di «principio fondamentale» della norma - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 5, comma 2, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 118; statuto speciale Regione Siciliana, artt. 14, lettera *d*), e 17, lettere *b*) e *c*).

Pag. 29

N. 431. Sentenza 10 - 14 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Disciplina dell'attività contrattuale del Consiglio regionale comprendente anche il profilo della scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi comunitari in materia di libera concorrenza, libera circolazione e libertà di stabilimento - Censure generiche carenti di specifiche argomentazioni - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12, artt. 27, comma 3, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del Titolo III.
- Trattato CEE, artt. 2, 3, 4, 39 e segg., 81 e segg.

Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Disciplina dell'attività contrattuale del Consiglio regionale - Disposizioni concernenti la fase dell'affidamento dell'appalto - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza» - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12, artt. 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del Titolo III.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Disciplina dell'attività contrattuale del Consiglio regionale - Disposizioni concernenti la disciplina dei contratti pubblici in esito alle procedure di scelta del contraente - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'«ordinamento civile» - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12, artt. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del Titolo III.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera l).

Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Disciplina dell'attività contrattuale del Consiglio regionale - Rinvio alla disciplina prevista dalla legge statale n. 109 del 2004 e dal relativo regolamento di attuazione - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'«ordinamento civile» e della «tutela della concorrenza» - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12, art. 27, comma 3 del Titolo III.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettere e) e l).

Appalti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Disposizioni concernenti l'attività di collaudo di lavori pubblici - Rinvio alla disciplina prevista dalla legge statale n. 109 del 2004 e dal relativo regolamento di attuazione - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'«ordinamento civile» e della «tutela della concorrenza» - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Abruzzo 20 dicembre 2000, n. 115, art. 12, sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 8 novembre 2006, n. 33; legge della Regione Abruzzo 8 novembre 2006, n. 33, art. 7, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo.

Pag. 38

N. 432. Sentenza 10 - 14 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Espulsione deliberata dal Ministro dell'interno, o dal Prefetto per sua delega, per motivi di terrorismo - Ricorso giurisdizionale - Impossibilità per il giudice di sospendere cautelamente l'esecuzione del provvedimento - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione - Incompleta descrizione della fattispecie processuale nel giudizio *a quo* su un punto decisivo per la rilevanza - Inammissibilità della questione.

- D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 3, comma 4-bis, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

Straniero e apolide - Espulsione deliberata dal Ministro dell'interno, o dal Prefetto per sua delega, per motivi di terrorismo - Ricorso giurisdizionale - Sospensione obbligatoria del giudizio in caso di opposizione del segreto di Stato su atti necessari per la decisione - Asse-rita sovrapposizione con il divieto di concedere la sospensione cautelare del provvedimento espulsivo - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione - Omessa esplorazione delle soluzioni interpretative che avrebbero escluso, nella specie, il cumulo normativo censurato - Inammissibilità della questione.

- D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 3, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

Straniero e apolide - Espulsione deliberata dal Ministro dell'interno, o dal Prefetto per sua delega, per motivi di terrorismo - Ricorso giurisdizionale - Effetto sospensivo dell'esecuzione del provvedimento - Esclusione - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 3, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

Pag 44

N. 433. Ordinanza 10 - 14 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Patente a punti - Previsto obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e asserita indebita compressione del diritto di difesa - Intervenuta modificazione di una delle norme censurate - Necessità di nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b) del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214); art. 180, comma 8, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

» 50

N. 434. Ordinanza 10 - 14 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza e segnalazione di polizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a carico del proprietario del veicolo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza nonché indebita incidenza sul diritto di difesa, con lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative - Possibile interpretazione delle norme censurate conforme a Costituzione - Manifesta infondatezza delle questioni.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b) del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214); art. 180, comma 8, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.

» 52 » 52

N. 435. Ordinanza 10 - 14 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciato contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché con quelli del giusto processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale e del buon andamento della pubblica amministrazione - Lamentata violazione del diritto di difesa e del principio dell'irretroattività della legge penale - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 593, sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 e 10.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, comma secondo, 97, 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, e 112.

» 56 » 56

N. 436. Ordinanza 10 - 14 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza e lesione del diritto di difesa, nonché violazione dei principi della parità delle parti, di ragionevole durata del processo, di buon andamento della pubblica amministrazione e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Cod. proc. pen., art. 593, sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 e 10.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 112. Pag. 60

N. 437. Ordinanza 10 - 14 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Piemonte - Previsione della irrogazione di sanzione amministrativa per il mancato raggiungimento, a livello comunale, degli obiettivi di raccolta differenziata - Dedotto contrasto con il principio di ragionevolezza - Questione sollevata sulla base di un erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza.

- Legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, art. 17, comma 2, in relazione agli artt. 4 e 11 della stessa legge.
- Costituzione, art. 3..... » 63 » 63

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 47. Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 novembre 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Piani ASI (piani per le aree di sviluppo industriale) - Conferma e proroga della validità dei piani già prorogati ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge regionale n. 16 del 1998, e dell'art. 77 della legge regionale n. 10 del 2001, e vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 2004, fino alla esecutività dei PTCP (piani territoriali di coordinamento provinciale), aventi valore di piano regolatore delle aree dei consorzi industriali di cui alla legge regionale n. 16 del 1998 - Ricorso del Governo - Lamentata conferma di piani riguardati da norme dichiarate incostituzionali con la sent. n. 314 del 2007, indeterminata dei tempi della proroga, mancata applicazione delle norme disciplinanti l'emanazione dell'atto prorogato, surrettizia attribuzione ai nuovi strumenti di pianificazione generale urbanistica di specifiche valenze espropriative, senza previsione di indennizzo - Denunciata lesione dei principi di eguaglianza sostanziale e di ragionevolezza, lesione del diritto di proprietà, violazione del principio di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Campania 21 agosto 2007, n. 10, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 42, comma terzo, e 97. » 67

N. 796. Ordinanza del Tribunale di Ancona - Sezione distaccata di Jesi del 15 giugno 2007.

Edilizia ed urbanistica - Reato edilizio sanzionato dall'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 - Rimessione in pristino prima della condanna - Mancata previsione dell'applicazione della causa di estinzione del reato di cui all'art. 181, comma 1-*quinqies*, del d.lgs. n. 42/2004 - Irragionevolezza.

– Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 44.

– Costituzione, art. 3..... Pag. 69

N. 797. Ordinanza del Giudice di pace di Montebelluna del 9 maggio 2007.

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avviso della possibilità di determinare l'estinzione del reato mediante condotte riparatorie - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'imputato citato davanti al tribunale.

– Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma 2.

– Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma terzo. » 70 » 70

N. 798. Ordinanza del Tribunale di Napoli del 18 aprile 2007.

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal legislatore delegante - Mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione - Illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato.

– Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 21; «per derivazione», decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

– Costituzione, art. 76..... » 71

N. 799. Ordinanza del Giudice di pace di Agrigento del 19 giugno 2007.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada (in specie, inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Ritenuta inapplicabilità nel giudizio *a quo* del più favorevole *jus superveniens* - Asserita lesione dell'inviolabile diritto all'uguaglianza - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Incidenza sull'inviolabile diritto di difesa - Asserita lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative - Incidenza sulla proprietà del bene pur se appartenente a terzo non trasgressore - Denunciata violazione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.

– Costituzione, artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111. » 75 » 75

N. 800. Ordinanza del Giudice di pace di Agrigento del 19 giugno 2007.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada (in specie, inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Ritenuta inapplicabilità nel giudizio *a quo* del più favorevole *jus superveniens* - Asserita lesione dell'inviolabile diritto all'uguaglianza - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Incidenza sull'inviolabile diritto di difesa - Asserita lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative - Denunciata violazione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 27 e 111.

Pag. 79

N. 801. Ordinanza del Giudice di pace di Agrigento del 19 giugno 2007.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada (in specie, inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Ritenuta inapplicabilità nel giudizio *a quo* del più favorevole *jus superveniens* - Asserita lesione dell'inviolabile diritto all'uguaglianza - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Incidenza sull'inviolabile diritto di difesa - Asserita lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative - Incidenza sulla proprietà del bene pur se appartenente a terzo non trasgressore - Denunciata violazione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111.

» 83

N. 802. Ordinanza della Corte d'appello di Trieste del 20 aprile 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

» 88

» 88

- N. **803.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo, del 5 giugno 2007.

Corte dei conti - Giudizio di conto - Relazione del Magistrato relatore - Notifica all'Amministrazione in uno al decreto di fissazione dell'udienza per la celebrazione del giudizio di conto - Mancata previsione - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi di parità processuale e contraddittorio.

- Regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.

- Costituzione, artt. 24 e 111, comma secondo. Pag. 91

- N. **804.** Ordinanza del Giudice di pace di Firenze del 19 giugno 2007.

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione dell'applicazione del termine di prescrizione di tre anni - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a reati meno gravi per i quali sono previsti termini di prescrizione più lunghi.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

- Costituzione, art. 3. » 93 » 93

- N. **805.** Ordinanza del Tribunale di Pinerolo del 14 giugno 2007.

Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, comma 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervento depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Irragionevole deroga al principio di retroattività della legge più favorevole al reo.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.

- Costituzione, art. 3. » 95 » 95

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 422

Ordinanza 10 - 12 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Energia - Norme della Provincia di Bolzano - Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso, accettata dalla Provincia autonoma - Estinzione del processo.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 aprile 2005, n. 1.
- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 aprile 2005, n. 1 (Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 giugno 2005, depositato in cancelleria il 1° luglio 2005 ed iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto che con ricorso notificato in data 23 giugno 2005, depositato il successivo 1° luglio ed iscritto al numero 68 del registro ricorsi dell'anno 2005 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 aprile 2005, n. 1 (Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico);

che la Provincia autonoma di Bolzano si è costituita con atto di costituzione e controdeduzioni, con cui prospetta l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;

che le parti hanno depositato successive memorie illustrative delle reciproche domande ed eccezioni.

Considerato che il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e che la Provincia autonoma di Bolzano ha ritualmente accettato tale rinuncia;

che deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1396

N. 423

Ordinanza 10 - 12 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Legge finanziaria 2006 - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Prospettazione di pluralità di questioni - Trattazione separata delle questioni concernenti i commi 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 e 492 dell'art. 1 - Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni.

Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Norme in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Successiva rinuncia al ricorso accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri - Estinzione del processo.

- Legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 e 492.
- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 24 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 2 marzo 2006 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ricorso notificato il 24 febbraio 2006, depositato il successivo 2 marzo e iscritto al n. 33 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), tra le quali quelle dettate dell'articolo 1, commi da 483 a 492, in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico;

che il presente giudizio attiene unicamente a tali ultime previsioni, essendo le altre questioni trattate separatamente;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;

che le parti hanno depositato successive memorie illustrative delle reciproche domande ed eccezioni.

Considerato che la ricorrente Provincia autonoma di Bolzano ha rinunciato al ricorso, in riferimento alle disposizioni recate dai commi da 483 a 492 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, e che il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritualmente accettato tale rinuncia;

che deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe, dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1397

N. 424

Ordinanza 10 - 12 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimenti di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Contumacia di uno dei convenuti, chiamati a rispondere in solido - Valore di non contestazione dei fatti affermati dall'attore (*ficta confessio*), ove quest'ultimo deposita istanza di fissazione dell'udienza, anche nei confronti del soggetto convenuto costituitosi in giudizio - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e del giusto processo nonché del diritto di difesa - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità del comma 2 della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 13.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promosso dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra A. Z. ed altro e la Cassa di risparmio di Bolzano s.p.a. ed altra, con ordinanza del 14 aprile 2006 iscritta al n. 381 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente dl Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da due privati nei confronti della Cassa di risparmio di Bolzano s.p.a. e di una dipendente dell'istituto bancario stesso al fine di ottenere il risarcimento del danno derivato da una operazione di investimento finanziario, il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 14 aprile 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che il giudice remittente chiarisce come, nel caso di specie, la dipendente della cui condotta l'istituto bancario è chiamato a rispondere in solido è rimasta contumace, mentre la Cassa di risparmio di Bolzano si è regolarmente costituita proponendo difese atte a contestare le deduzioni degli attori;

che il giudice *a quo* — dopo aver ricordato come la disposizione censurata stabilisca che, in caso di contumacia del convenuto, i fatti affermati dall'attore si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa — rileva, quanto al merito della questione, che, non avendo l'istituto bancario convenuto contestato di dover rispondere della condotta della propria dipendente come dedotta in causa, per effetto della disposizione censurata i fatti costitutivi della domanda dovrebbero ritenersi provati nei confronti della contumace e non ancora provati nei confronti dell'altra convenuta;

che, in tale situazione, ad avviso del remittente, all'interprete si porrebbero tre diverse alternative: quella di considerare comunque prevalente la prova dei fatti costitutivi maturatasi nei confronti della convenuta contumace, quella di considerare prevalenti le risultanze processuali conseguenti all'attività istruttoria richiesta dalla convenuta costituita, ovvero quella di considerare i fatti provati soltanto nei confronti della convenuta contumace e non ancora provati, e quindi suscettibili di verifica istruttoria, nei confronti dell'altra convenuta;

che, secondo il giudice *a quo*, la prima soluzione comporterebbe la violazione dell'art. 24 Cost., in quanto la convenuta costituita non potrebbe esercitare il proprio diritto di difesa, la seconda via sarebbe impraticabile risolvendosi in una palese disapplicazione della legge, mentre la terza soluzione potrebbe dare luogo a risultati del tutto contraddittori e contrastanti con il principio del giusto processo qualora l'attività istruttoria portasse ad escludere la fondatezza dei fatti costitutivi della domanda;

che, per tali ragioni, il Tribunale di Bolzano ritiene censurabile la disposizione di cui si tratta, con riguardo all'ipotesi in cui uno dei convenuti della cui condotta siano chiamati a rispondere in solido altri convenuti sia rimasto contumace;

che, quanto alla rilevanza, il remittente afferma che essa «è in *re ipsa*»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Considerato che il Tribunale di Bolzano dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che, ad avviso del remittente, qualora la disposizione censurata fosse letta nel senso di considerare prevalente la prova dei fatti costitutivi maturatasi nei confronti del convenuto contumace sarebbe leso il diritto di difesa del convenuto costituito in giudizio; se, invece, si considerasse prevalente la necessità di verifica istruttoria richiesta da quest'ultimo verrebbe palesemente disapplicata la legge; se, infine, si considerassero i fatti stessi provati nei confronti della parte contumace e da accertare nei confronti del convenuto costituito potrebbe pervenirsi a risultati contraddittori e lesivi del principio del giusto processo qualora l'attività istruttoria porti ad escludere la fondatezza dei fatti stessi;

che il giudice *a quo* non fa propria alcuna delle suddette tre interpretazioni della norma stessa;

che, comunque, questa Corte, investita *medio tempore* di analoga questione avente ad oggetto il comma 2 dell'art. 13 attualmente censurato, ha concluso nel senso dell'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 76 Cost., di tale ultima disposizione «nella parte in cui stabilisce: “in quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla conclusione di questa”» (sentenza n. 340 del 2007);

che, dunque, alla stregua di tale decisione sopravvenuta, gli atti vanno restituiti al giudice remittente per una nuova valutazione della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 425

Ordinanza 10 - 12 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Assoggettamento al c.d. «rito societario» di cui al d.lgs. n. 5 del 2003 - Denunciato eccesso di delega - In subordine: lamentata mancanza dei principi e criteri direttivi nella legge delega - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 134, comma 1; legge 12 dicembre 2002, n. 273, artt. 15 e 16.
- Costituzione, art. 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), promosso con ordinanza del 21 giugno 2006 dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, nel procedimento civile vertente tra la Coinfal Sud s.r.l. e la Coinfal Service s.a.s. di Angelino Francesco, iscritta al n. 462 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauero.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, con ordinanza del 21 giugno 2006, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza);

che, secondo il rimettente, la controversia oggetto del giudizio principale, concernendo una domanda di accertamento della contraffazione di un marchio registrato e di atti di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale, deve ritenersi riservata alla cognizione della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale (di seguito, sezione specializzata), ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273);

che, a suo avviso, il giudizio principale è disciplinato dall'art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005, in virtù del quale «nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale [...] ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate [...] si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III» del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

che, secondo il rimettente, il citato art. 134, comma 1, stabilendo che alle controversie attribuite alle sezioni specializzate (anche a quelle in tema di diritto d'autore) è applicabile il cosiddetto rito societario, violerebbe l'art. 76 Cost., sia in quanto costituirebbe nuovo esercizio della delega prevista dall'art. 16 della legge n. 273 del 2002, «ormai scaduta ed anzi attuata», sia in quanto la delega disciplinata dall'art. 15 della stessa legge n. 273 del 2002 aveva un diverso oggetto e la sua proroga neppure sarebbe riferibile alla delega conferita con il suindicato art. 16;

che, in linea subordinata, ad avviso del giudice *a quo*, qualora si ritenga che l'art. 16 della legge n. 273 del 2002 autorizzava il legislatore delegato a disciplinare il rito applicabile alle controversie di competenza delle sezioni specializzate, detta norma — ma anche l'art. 15 della stessa legge — si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., per mancanza di principi e criteri direttivi, dato che la disposizione stabilisce soltanto che i decreti legislativi avrebbero dovuto «assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari», mentre l'estensione alle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate del rito disciplinato dal d.lgs. n. 5 del 2003 — non solo semplificato rispetto a quello ordinario, ma alternativo rispetto a quest'ultimo e caratterizzato da principi e presupposti del tutto diversi — non rinverrebbe adeguato fondamento nell'art. 16 della legge n. 273 del 2002.

Considerato che il Tribunale ordinario di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, dubita, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che alle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale è applicabile il cosiddetto rito societario, disciplinato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ed inoltre, in linea gradata e logicamente subordinata, ha sollevato, in relazione all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza);

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 170 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005, «nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III» del d.lgs. n. 5 del 2003, nonché, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, della stessa norma, nella parte in cui stabilisce l'applicabilità del cosiddetto rito societario anche nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale nelle materie di competenza delle sezioni specializzate;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 426

Ordinanza 10 - 12 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie - Contributo per investimenti in aree svantaggiate nella forma di credito di imposta - Decadenza dal contributo conseguito per inottemperanza dell'obbligo di trasmissione di dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati - Asserita irragionevolezza della norma con effetto retroattivo incidente, in materia tributaria, su rapporto esaurito - Omessa motivazione sulla perdurante applicazione della norma censurata, abrogata anteriormente alla conversione del decreto-legge, comunque decaduto - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 12 novembre 2002, n. 253, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 25, comma secondo.

Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie - Contributo per investimenti in aree svantaggiate nella forma di credito di imposta - Decadenza dal contributo conseguito per inottemperanza dell'obbligo di trasmissione di dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati - Asserita irragionevolezza di disposizione con effetto retroattivo incidente, in materia tributaria, su rapporto esaurito - Omessa descrizione della fattispecie, con conseguente preclusione dell'apprezzamento sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 25, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253 (Disposizioni urgenti in materia tributaria), e dell'art. 62, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promosso con ordinanza del 18 ottobre 2006 dalla Commissione tributaria regionale della Campania sul ricorso proposto dalla Piccola Società Cooperativa Emme Erre Costruzioni a r.l. nei confronti dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Nola, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con ordinanza del 18 ottobre 2006, la Commissione tributaria regionale della Campania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, secondo quanto testualmente si legge nel dispositivo dell'ordinanza, «delle leggi di sospensione del diritto all'utilizzo del credito di imposta (Legge n. 253/2002 e n. 289/2002)»;

che il rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare sull'appello avverso la sentenza, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da una contribuente contro

un «avviso» relativo al recupero della somma di euro 7.265,00 sia perché tale somma era stata utilizzata nell'anno 2002 dalla medesima, mediante compensazione, quale credito di imposta ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), in un periodo in cui — secondo quanto previsto dalle «sopravvenute leggi n. 253/2002 e n. 289/2002» — era stata sospesa la possibilità della predetta compensazione, sia perché la medesima contribuente aveva tardivamente inviato agli organi competenti la documentazione relativa al credito vantato;

che il giudice *a quo*, «riportandosi ai principi contenuti nella Costituzione», osserva che non sarebbe ammessa la «retroattività della norma tributaria quando essa viene ad applicarsi ad un rapporto già esaurito», non essendo, peraltro, possibile essere destinatari di una legge «se non emanata prima del fatto commesso»;

che, secondo quanto aggiunge la Commissione tributaria rimettente, le leggi potrebbero avere efficacia retroattiva solo ove tale effetto sia adeguatamente giustificato quanto a ragionevolezza e non leda diritti già acquisiti;

che, in particolare, la appellante — avendo operato investimenti in «area svantaggiata» e avendo perciò maturato il relativo diritto — ha chiesto nel 2002 l'utilizzo del credito di imposta;

che la sopravvenuta normativa in tema di rimborso del credito di imposta sarebbe irrazionale poiché, in modo ingiustificato, pregiudica la posizione di quanti, avendo effettuato «investimenti in zona svantaggiata», ritenevano di potersi avvalere delle agevolazioni fiscali, possibilità, invece, venuta meno per effetto «della succitata sopravvenuta legge di sospensione contenente norme con effetti retroattivi»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità della questione o, in subordine, per la sua manifesta infondatezza;

che la difesa pubblica preliminarmente deduce l'inammissibilità della questione in quanto, stante la incompleta descrizione della fattispecie, non è possibile apprezzarne la rilevanza e in quanto non sono state dal rimettente individuate specificamente le disposizioni legislative censurate;

che, in ordine alla censura avente ad oggetto la retroattività della disciplina in questione, la giurisprudenza della Corte ha precisato che, al di fuori della materia penale, è consentito al legislatore emanare norme aventi efficacia retroattiva purché questa trovi una ragionevole giustificazione e non leda altri valori costituzionalmente garantiti;

che, con riferimento alle disposizioni tributarie retroattive, la incostituzionalità sarebbe riscontrabile ove risultasse spezzato il rapporto fra imposizione e capacità contributiva, circostanza che nel caso non ricorre, in quanto il «credito tributario» non attiene al presupposto di imposta e, pertanto, nemmeno alla «attuale capacità contributiva»;

che, comunque, le finalità di carattere antielusivo proprie della disciplina che ha previsto la sospensione dell'utilizzo del credito di imposta evidenzerebbero la ragionevolezza della stessa;

che, infine, riguardando la predetta sospensione la generalità delle situazioni riconducibili a questa specifica tipologia di credito di imposta, sono escluse ricadute discriminatorie della stessa.

Considerato che la Commissione tributaria regionale della Campania solleva, in relazione agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale «delle leggi di sospensione del diritto all'utilizzo del credito di imposta (Legge n. 253/2002 e n. 289/2002)»;

che, tenuto conto di quanto riferito dal rimettente in ordine alla fattispecie concreta posta al suo esame — relativa alla impugnazione di un provvedimento col quale è stata recuperata a tassazione una somma di danaro oggetto di compensazione con altre somme dovute dalla ricorrente a titolo di imposta, sull'assunto che la somma portata in compensazione costituiva, ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), credito di imposta in ragione di investimenti dalla contribuente compiuti in aree svantaggiate —, è dato arguire che la censura mossa dal rimettente concerna l'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253 (Disposizioni urgenti in materia tributaria), e l'art. 62, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003);

che, ad avviso del rimettente, le due disposizioni censurate sarebbero in contrasto con gli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione poiché, avendo effetto retroattivo, andrebbero ad incidere, in materia tributaria, su di un rapporto ormai esaurito, in tal modo pregiudicando irragionevolmente la posizione di quanti, avendo effettuato investimenti in zone svantaggiate, ritenevano di potersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000;

che, per quel che riguarda la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1 del decreto-legge n. 253 del 2002, essa, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte deve essere dichiarata manifestamente inammissibile in quanto — a prescindere dalla circostanza, risultante dal comunicato del Ministro della giustizia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2003, che tale decreto-legge, non convertito nei termini, è decaduto e, quindi, ha perso efficacia sin dall'inizio — già anteriormente allo spirare del termine per la conversione in legge di tale atto, l'art. 1 era stato oggetto di espressa abrogazione da parte dell'art. 62, comma 7, della legge n. 289 del 2002, e, quindi, incombeva sul rimettente l'onere di motivare in ordine alla perdurante rilevanza nel giudizio *a quo* della norma abrogata (vedi ordinanze n. 187 del 2007; n. 31 del 2007; n. 254 del 1995);

che, con riferimento all'altra disposizione censurata, cioè l'art. 62, comma 1, della legge n. 289 del 2002, la questione si palesa del pari manifestamente inammissibile, atteso che il rimettente non offre una descrizione della fattispecie concreta posta al suo giudizio, tale da permettere l'apprezzamento della rilevanza della questione stessa nel giudizio *a quo*;

che, in particolare, il rimettente non chiarisce la circostanza, pur indicata dal giudice di prime cure fra i motivi di rigetto del ricorso, se la contribuente avesse o meno provveduto a trasmettere tempestivamente alla Agenzia delle entrate la documentazione indicata dalla disposizione censurata, il cui invio è previsto a pena di decadenza dal beneficio dell'attribuzione del credito tributario;

che l'omissione di indicazioni in ordine a tale circostanza è decisiva riguardo alla possibilità di valutare la rilevanza della questione in quanto, ove la contribuente, non avendo adempiuto al predetto onere di trasmissione, fosse decaduta dal beneficio costituito dal credito di imposta, non rivestirebbe alcun interesse sindacare la legittimità o meno della intervenuta temporanea sospensione della fruibilità del credito stesso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle disposizioni integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253 (Disposizioni urgenti in materia tributaria), e dell'art. 62, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Campania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 427

Ordinanza 10 - 12 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale già assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge - Procedimento e modalità - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 luglio 2006, n. 12, art. 7 commi 15 e 16, nonché i collegati commi da 17 a 20 dello stesso art. 7.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 15 e 16 e dei collegati commi da 17 a 20 dello stesso articolo 7, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), promosso, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 21 settembre 2006, depositato in cancelleria il 29 settembre 2006 ed iscritto al n. 102 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2007 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso (r. ric. n. 102 del 2006) questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 15 e 16, e dei collegati commi da 17 a 20 dello stesso articolo 7, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), in riferimento agli artt. 3, 97 e 51 della Costituzione;

che il comma 15 della norma impugnata prevede che il personale assunto ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 (Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7), nonché il personale assunto ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), con contratto di lavoro a tempo determinato, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella categoria e posizione economica di appartenenza, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 12 del 2006 e alla data di inquadramento;

che il comma 16 dell'art. 7 della legge regionale censurata prevede, inoltre, che «L'inquadramento del personale di cui al comma 15 si consegue previo superamento di una prova selettiva articolata in una prova scritta e una prova orale, su materie attinenti lo specifico ambito di attività lavorativa»; il comma 17 detta i termini per la presentazione della domanda di inquadramento; il comma 18 proroga la scadenza dei contratti del personale che abbia presentato domanda; il comma 19 determina i criteri di attribuzione del trattamento economico e il comma 20 fissa gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della norma;

che, secondo la difesa erariale, i commi 15 e 16 dell'art. 7 della legge regionale denunciata, senza prevedere alcuna forma di concorso pubblico e destinando la totalità dei posti a tale personale, determinerebbero «una grave lesione ai principi costituzionali di parità dei cittadini (art. 3), di uguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici (art. 51) e di accesso mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97)»;

che nel giudizio si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato;

che, in prossimità della data fissata per l'udienza pubblica, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria illustrativa con cui ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere atteso che le norme denunciate sono state abrogate dall'art. 38, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale) e non hanno ricevuto applicazione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso;

che a tale rinuncia ha fatto seguito l'accettazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, manifestata all'udienza pubblica del 20 novembre 2007.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo (tra le tante e da ultimo, ordinanza n. 346 del 2007).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 428

Ordinanza 10 - 12 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Abruzzo - Istituzione di un Comitato per interventi a favore dei familiari dei caduti in servizio appartenenti alle Forze armate e di polizia - Agevolazioni finanziarie a favore di soggetti imprenditoriali - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla Regione - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Abruzzo 25 agosto 2006, n. 29, artt. 21, comma 2, 38 e 44.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, primo comma, in relazione agli artt. 87 e 88 del Trattato CE, e secondo comma, lettera g); norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, comma 2, 38 e 44 della legge della Regione Abruzzo 25 agosto 2006, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 46 — Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008, legge finanziaria regionale 2006 — e alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 47 - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale 2006-2008 - 1° Provvedimento di variazione), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 novembre 2006, depositato in cancelleria il 15 novembre 2006 ed iscritto al n. 109 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesaurò;

Udito l'avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 13 novembre 2006, depositato il successivo 15 novembre, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 21, comma 2, 38 e 44 della legge della Regione Abruzzo 25 agosto 2006, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 46 — Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008, legge finanziaria regionale 2006 — e alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 47 - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale 2006-2008 - 1° Provvedimento di variazione) in riferimento agli artt. 3, 97, 117, primo comma e secondo comma, lettera g), della Costituzione ed agli artt. 87 ed 88 del Trattato CE;

che, secondo il ricorrente, il citato art. 21, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 agosto 2006, n. 29, disponendo che la richiesta di interventi di sostegno a favore dei familiari delle vittime, residenti in Abruzzo e appartenenti alle Forze armate e di polizia, cadute in servizio nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, è valutata da un Comitato costituito dal Presidente della Giunta regionale, composto dal predetto, nonché dai Prefetti delle quattro Province abruzzesi e dal rappresentante di massimo grado di ciascuna Forza armata e di polizia, operante nel territorio regionale, violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettera g), e 97 Cost.;

che gli artt. 38 e 44 della legge della Regione Abruzzo n. 29 del 2006, i quali, rispettivamente, dispongono, a sostegno del «Progetto Pelletteria», la concessione di un contributo di € 50.000,00, per l'anno 2006, «all'API Soluzione di Teramo», disciplinando gli stanziamenti per gli esercizi successivi (art. 38); prevedono interventi per il consolida-

mento di siti produttivi, stabilendo che è costituito limite di impegno decennale a favore del Consorzio Industriale di Avezzano (AQ) di € 300.000,00 annui (art. 44, comma 1), fissando anche lo stanziamento per gli esercizi successivi (art. 44, comma 2), si porrebbero, invece, in contrasto sia con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 87 ed 88 del Trattato CE, in quanto stabilirebbero «aiuti di stato», immediatamente erogabili, in mancanza della procedura di preventiva informazione degli organi comunitari, sia con l'art. 3 Cost., in quanto favorirebbero determinati soggetti, specificamente individuati, in difetto di ragioni giustificative di tale trattamento ed in violazione delle regole in materia di concorrenza;

che la Regione Abruzzo si è costituita in giudizio, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate;

che la difesa erariale ha depositato la delibera con la quale il Consiglio dei ministri, in data 7 marzo 2007, ha deliberato di rinunciare all'impugnazione, insistendo all'udienza pubblica perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio;

che a tale rinuncia ha fatto seguito l'accettazione della Regione Abruzzo.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1402

N. 429

Ordinanza 10 - 12 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Proroga dei termini per la liquidazione dell'imposta ad opera della legge di conversione di decreto-legge - Asserito difetto dei presupposti prescritti per la decretazione d'urgenza - Insufficiente motivazione sulla rilevanza nonché inconferenza del parametro evocato in relazione a disposizione introdotta con legge di conversione - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, art. 1-*quater*, aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 1° marzo 2005, n. 26.
- Costituzione, art. 77.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini), aggiunto dalla legge di conversione 1º marzo 2005, n. 26, promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno con quattro ordinanze depositate il 6 novembre 2006, iscritte, rispettivamente, ai nn. 446, 447, 448 e 449 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 novembre 2007 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di quattro distinti giudizi — nei quali alcuni contribuenti avevano impugnato, adducendone la tardiva notificazione, gli avvisi di liquidazione dell'ICI emessi dal Comune di Grottammare per gli anni d'imposta dal 2000 al 2003 —, la Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, con quattro ordinanze dello stesso contenuto depositate il 6 novembre 2006 (r.o. numeri da 446 a 449 del 2007), ha sollevato, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, identiche questioni di legittimità dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini), aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 1º marzo 2005, n. 26;

che, quanto alla non manifesta infondatezza delle suddette questioni, il giudice rimettente afferma che la norma censurata — nel disporre, in deroga all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), la proroga sino al 31 dicembre 2005 dei termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) con scadenza il 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive — viola l'evocato parametro costituzionale, perché detta proroga, pur essendo stata giustificata dal legislatore con la «straordinaria necessità e urgenza» di assicurare la funzionalità degli enti locali, si baserebbe in realtà su un «falso presupposto», dal momento che reitererebbe precedenti provvedimenti legislativi di proroga (art. 18, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 1, comma 67, della legge 31 dicembre 2004, n. 311) ed apparirebbe irrazionalmente volta «a prendere atto di una cronica deficienza degli Enti locali» nel rispettare gli ordinari termini di legge;

che, quanto alla rilevanza, la Commissione tributaria provinciale osserva che dalla decisione delle sollevate questioni «dipende il contenuto della pronuncia» nei giudizi *a quibus*

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel solo giudizio di legittimità costituzionale promosso con l'ordinanza registrata al n. 446 del 2007 ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della sollevata questione;

che in particolare, secondo la difesa erariale, il giudice rimettente: *a*) non avrebbe descritto in modo sufficiente la fattispecie oggetto del giudizio; *b*) avrebbe evocato un parametro costituzionale che si riferisce esclusivamente ai decreti-legge emanati dal Governo; *c*) non avrebbe considerato che sussiste, nella specie, la «necessità ed urgenza» di evitare ai comuni una notevole perdita di gettito dell'ICI, causata, da un lato, dai cronici ritardi con cui pervengono ai comuni stessi i dati relativi alle dichiarazioni dei contribuenti e, dall'altro, dalla conseguente difficoltà, per gli enti impositori, a rispettare il termine biennale previsto per la notificazione degli avvisi di accertamento o di liquidazione dell'imposta dal comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

che, con memoria depositata in prossimità della data fissata per la riunione in camera di consiglio, la difesa erariale ha insistito nella eccepita inammissibilità della sollevata questione, osservando ulteriormente che il rimettente non avrebbe chiarito se il giudizio *a quo* riguarda avvisi di liquidazione ovvero di accertamento dell'imposta.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, in relazione a quattro distinti giudizi principali, dubita, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, della legittimità dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini), aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 1º marzo 2005, n. 26, il

quale prevede che «i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità di imposta 2000 e successive»;

che, secondo la Commissione rimettente, la norma denunciata, nell'introdurre una proroga dei termini previsti per la liquidazione dell'ICI, violerebbe l'evocato parametro costituzionale perché basata sul «falso presupposto» della ricorrenza dei «casi straordinari di necessità e d'urgenza» che consentono al Governo l'adozione di provvedimenti provvisori con forza di legge;

che, quanto alla rilevanza, il giudice rimettente si limita ad osservare che dalla decisione delle sollevate questioni «dipende il contenuto della pronuncia» nei giudizi *a quibus* riguardanti — come precisato nelle ordinanze di rimessione — l'impugnazione di avvisi di liquidazione dell'ICI;

che le ordinanze di rimessione sollevano identiche questioni e, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;

che le questioni sono manifestamente inammissibili per insufficiente descrizione delle fattispecie;

che, infatti, il giudice rimettente non indica le date di notificazione degli avvisi di liquidazione impugnati e, in particolare, non precisa se detti avvisi siano stati notificati nel periodo di tempo per il quale opera la proroga disposta dalla norma denunciata;

che tale lacuna delle ordinanze di rimessione, non consentendo a questa Corte di controllare se la norma denunciata sia applicabile nei giudizi *a quibus*, si risolve in una insufficiente motivazione sulla rilevanza; e ciò senza considerare che il richiamo ai requisiti di necessità e urgenza di cui all'evocato art. 77 Cost. con riguardo a una disposizione, quale quella censurata, contenuta soltanto nella legge di conversione non è pertinente, dovendo detti requisiti riferirsi esclusivamente al decreto-legge adottato dal Governo e non — come è avvenuto nel caso di specie — alle norme introdotte *ex novo* dal Parlamento con la legge di conversione del decreto medesimo, entrata in vigore il 3 marzo 2005 (sentenza n. 391 del 1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini), aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 1° marzo 2005, n. 26, sollevate, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 430

Sentenza 10 - 14 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorsi delle Regioni Veneto e Siciliana - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Trattazione delle sole questioni relative agli artt. 3 e 5 - Decisione sulle altre questioni riservata a separate pronunce.

Ricorso regionale - Impugnazione di norme di decreto-legge con effetto estensivo a quelle della legge di conversione ovvero di norme della legge di conversione confermativa di quelle originariamente contenute nel decreto-legge - Ammissibilità.

Ricorso regionale - Impugnazione di disposizioni di decreto-legge in parte modificate dalla legge di conversione ma senza incidenza sul contenuto precettivo delle stesse - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.

Concorrenza (Tutela della) - Attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato - Nozione.

– Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Commercio - Attività economiche di distribuzione commerciale - Abolizione di limiti e prescrizioni per il loro esercizio - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, di tipo residuale, e amministrativa in materia di «commercio», nonché asserita esorbitanza dai limiti posti alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni denunciate alla materia «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.

– D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 3, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

– Costituzione, artt. 117 e 118.

Commercio - Farmaci - Vendita al pubblico presso esercizi commerciali della cosiddetta grande distribuzione di farmaci da banco o per automedicazione non soggetti a prescrizione medica - Obbligo di previa comunicazione al Ministero della salute - Ricorso della Regione Veneto - Censure non sorrette da specifiche argomentazioni - Inammissibilità della questione.

– D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 5, comma 1, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

– Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma.

Commercio - Farmaci - Vendita al pubblico presso esercizi commerciali della cosiddetta grande distribuzione di farmaci da banco o per automedicazione non soggetti a prescrizione medica - Disciplina e modalità - Ricorso della Regione Siciliana - Censure prospettate per la prima volta nella memoria depositata in prosimità dell'udienza - Inammissibilità della questione.

– D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 5, comma 2, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

– Costituzione, art. 119.

Commercio - Farmaci - Vendita al pubblico presso esercizi commerciali della cosiddetta grande distribuzione di farmaci da banco o per automedicazione non soggetti a prescrizione medica - Disciplina e modalità - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione dell'autonomia statutaria - Rilevanza di clausola di salvaguardia - Esclusione.

– D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 5, comma 2, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

– Costituzione, artt. 117, comma terzo; statuto speciale Regione Siciliana, artt. 14, lettera d), e 17, lettere b) e c).

Commercio - Farmaci - Vendita al pubblico presso esercizi commerciali della cosiddetta grande distribuzione di farmaci da banco o per automedicazione non soggetti a prescrizione medica - Disciplina e modalità - Ricorsi delle Regioni Veneto e Siciliana - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa in materia di «commercio», nonché di quelle statutarie di tipo esclusivo e concorrente - Esclusione - Riconducibilità, per il criterio della prevalenza, dell'organizzazione del servizio farmaceutico alla competenza concorrente «tutela della salute» - Rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione tra le specifiche prescrizioni previste e il carattere di «principio fondamentale» della norma - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 5, comma 2, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 118; statuto speciale Regione Siciliana, artt. 14, lettera *d*), e 17, lettere *b*) e *c*).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promossi con due ricorsi della Regione Veneto e con un ricorso della Regione Siciliana, notificati il 31 agosto, il 5 e il 9 ottobre 2006, depositati in cancelleria l'11 settembre, l'11 e il 12 ottobre 2006 ed iscritti ai nn. 96, 103 e 104 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesaurò;

Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Francesco Castaldi e Giovanni Pitruzella per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Veneto, con due ricorsi — notificati il 31 agosto ed il 5 ottobre 2006, depositati l'11 settembre e l'11 ottobre 2006 — e la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 9 ottobre 2006 e depositato il 12 ottobre 2006, hanno, tra l'altro, rispettivamente impugnato: gli artt. 3 e 5, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) (ricorso r. r. n. 96 del 2006); gli artt. 3 e 5, commi 1 e 2, di detto decreto-legge, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, (ricorso r. r. n. 103 del 2006), nonché l'art. 5 di detto decreto, nel testo risultante dalla legge di conversione (ricorso r. r. n. 104 del 2006), in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione (la prima ricorrente), nonché agli artt. 117, comma terzo, Cost. ed agli artt. 14, lettera *d*), e 17, lettere *b*) e *c*), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana).

2. — La Regione Veneto, con il primo dei due ricorsi, premette che l'art. 3 del d.l. n. 223 del 2006 ha stabilito che le attività economiche di distribuzione commerciale indicate dalla norma sono svolte senza una serie di limiti e di vincoli, puntualmente indicati, facendo salve le prescrizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione, disponendo altresì l'abrogazione dalla data di entrata in vigore del decreto delle norme legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con dette disposizioni, nonché che le Regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 di detto art. 3, entro il 1° gennaio 2007.

Secondo la ricorrente, la norma ha ad oggetto la disciplina del «commercio», materia attribuita alla propria competenza legislativa residuale, alla quale sarebbero riconducibili anche le materie concernenti lo sviluppo dell'economia, quindi, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.

A suo avviso, la «tutela della concorrenza», richiamata dalla norma quale titolo della competenza dello Stato, costituirebbe una materia «trasversale», che interessa molteplici ambiti di competenza. Tuttavia, al fine di evitare una illegittima compressione delle competenze regionali, dovrebbe ritenersi che, in virtù dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., allo Stato spettano gli «strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese», quindi l'intervento statale deve essere giustificato dalla «sua rilevanza macroeconomica», restando attribuiti alla competenza legislativa delle Regioni, concorrente o residuale, gli interventi «sintonizzati sulla realtà produttiva regionale», che non introducono ostacoli alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e non limitano l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Una differente interpretazione della norma costituzionale limiterebbe eccessivamente la potestà legislativa esclusiva delle Regioni, privandole della facoltà di regolamentare le autorizzazioni e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.

La ricorrente deduce, infine, che sarebbe improprio il richiamo, contenuto nel citato art. 3, alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, comma secondo, lettera m, Cost.), materia comunque anche questa trasversale, che neppure giustifica una illegittima compressione delle competenze regionali.

2.1. — L'art. 5, comma 2, del d. l. n. 223 del 2006, stabilisce che la vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione negli esercizi commerciali della cosiddetta grande distribuzione è consentita durante l'orario di apertura degli stessi e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine, restando vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

Secondo la Regione Veneto, scopo della norma sarebbe quello di garantire vantaggi ai consumatori, in termini di prezzi e di orari di apertura degli esercizi commerciali, sicché la disposizione interverrebbe nella materia «commercio», attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni e, perciò, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, quarto comma, Cost.

Inoltre, qualora si riconducesse la disciplina in esame alla materia «tutela della salute», la norma sarebbe comunque illegittima, in quanto, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., non si limita a stabilire principi fondamentali, ma disciplina l'orario e le modalità della vendita dei farmaci da banco o di automedicazione, pone divieti specifici per concorsi, operazioni a premio e vendite sotto costo e, in tal modo, contiene statuizioni al più basso grado di astrattezza che, per il loro carattere di dettaglio, sono insuscettibili di sviluppi normativi ulteriori.

2.2. — La Regione Veneto, con il secondo dei citati ricorsi, deduce che la legge n. 248 del 2006, di conversione del d.l. n. 223 del 2006, avrebbe introdotto ulteriori norme pure lesive delle competenze regionali.

In riferimento agli artt. 3 e 5 (in particolare, ai commi 1 e 2 di quest'ultima norma) di detto decreto-legge, nel testo risultante dalla legge di conversione, la ricorrente riproduce le argomentazioni svolte nel primo ricorso per sostenerne l'illegittimità.

2.3. — In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con atti di contenuto sostanzialmente coincidente, che le questioni siano dichiarate infondate.

A suo avviso, il citato art. 3 non disciplina in dettaglio lo svolgimento di attività commerciali, ma rimuove alcuni vincoli, allo scopo di incentivare la libera concorrenza, disponendo esclusivamente l'abrogazione delle norme statali che li contenevano e precisando che le relative disposizioni costituiscono principi per la legislazione regionale.

La disciplina stabilita dall'art. 5 del d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, è riconducibile alla materia «tutela della concorrenza» e la norma, in parte, ha derogato al principio della esclusività della vendita dei farmaci presso le farmacie, perseguendo anche obiettivi di tutela della salute, mediante la liberalizzazione della vendita di alcuni di essi. Alla tutela della salute sarebbero riconducibili le prescrizioni che impongono la presenza nel reparto di un farmacista abilitato all'esercizio della professione e vietano determinate modalità di vendita, ispirate allo scopo di bilanciare la liberalizzazione della vendita e lesigenza di evitarne lattuazione con modalità pregiudizievoli della tutela della salute.

3. — La Regione Siciliana deduce che l'art. 5 del d. l. n. 223 del 2006, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 248 del 2006, disciplina la materia dell'organizzazione del servizio farmaceutico, riconducibile alla «tutela della salute», nella quale lo Stato può soltanto stabilire i principi fondamentali. Pertanto, la norma violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto conterrebbe una disciplina di dettaglio, completa ed autoapplicativa, che, incidendo sulle modalità di vendita dei farmaci, difetterebbe dell'indeterminatezza, propria delle norme di principio.

La disposizione si porrebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 17, lettere *b*) e *c*), dello statuto regionale, che attribuisce alla competenza legislativa concorrente di essa istante le materie dell'igiene e sanità pubblica e dell'assistenza sanitaria, riconducibili alla più ampia materia della «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Sotto un ulteriore profilo, qualora si riconducesse la disciplina in esame al «commercio», la norma violerebbe l'art. 14, lettera *d*), dello statuto regionale, che attribuisce detta materia alla competenza legislativa esclusiva della Regione.

Infine, avendo riguardo alla circostanza che la norma concerne l'aspetto professionale dell'attività dei farmacisti, la stessa violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce alla competenza legislativa regionale concorrente la materia delle «professioni», dato che la ricognizione dei relativi principi fondamentali è contenuta nel d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), mentre la norma impugnata recherebbe disposizioni di dettaglio.

3.1. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

La difesa erariale premette che la norma impugnata mira a garantire la libera concorrenza e, quindi, è riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza legislativa dello Stato. Inoltre, il citato art. 5, in parte, ha derogato al principio della esclusività della vendita dei farmaci presso le farmacie, perseguendo anche obiettivi di tutela della salute, alla quale sarebbero riconducibili le prescrizioni che impongono la presenza nel reparto di un farmacista abilitato all'esercizio della professione e vietano determinate modalità di vendita, evidentemente ispirate allo scopo di bilanciare la liberalizzazione della vendita e lesigenza di evitarne lattuazione con modalità pregiudizievoli della tutela della salute.

4. — La Regione Veneto, in prossimità dell'udienza pubblica, ha depositato memorie, di contenuto coincidente, in riferimento ad entrambi i ricorsi, ribadendo le argomentazioni sopra sintetizzate e deducendo che, non avendo la difesa erariale neppure invocato il titolo di competenza dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), ciò conforterebbe l'improprietà del richiamo contenuto nel citato art. 3.

5. — Anche la Regione Siciliana, in prossimità dell'udienza pubblica, ha depositato memoria, ribadendo le argomentazioni svolte nell'atto introduttivo. Inoltre, a suo avviso, qualora si ritenga riconducibile la disciplina oggetto della norma alla materia «commercio», attribuita alla propria competenza legislativa residuale (artt. 117, quarto comma, Cost., e 14, lettera *d*, dello statuto regionale), il collegamento tra detta materia e le norme costituzionali in tema di autonomia finanziaria (art. 119 Cost.), renderebbe prefigurabile un'ulteriore ragione di illegittimità della norma.

6. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, in prossimità dell'udienza pubblica, ha depositato memoria in relazione ai tre giudizi, ribadendo le conclusioni formulate negli atti di costituzione.

In riferimento al citato art. 3, la difesa erariale sostiene che l'interferenza della norma con una materia attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni non esclude la competenza dello Stato ad emanare disposizioni dirette a garantire la tutela della concorrenza.

L'art. 5 del d.l. n. 223 del 2006, nel testo convertito dalla legge n. 248 del 2006, concerne poi la materia «tutela della salute» e mira a garantire una maggiore facilità nel reperimento dei medicinali, evitando tuttavia che ciò possa avvenire con modalità pregiudizievoli per la salute dei consumatori. Inoltre, scopo della norma è anche quello di favorire la libera concorrenza, realizzando un intervento legittimato anche dall'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., in armonia con le norme comunitarie.

7. — All'udienza pubblica i difensori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1. — La Regione Veneto e la Regione Siciliana, con tre distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose norme del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) e della legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

1.1. — Le impugnazioni aventi ad oggetto gli artt. 3 e 5 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 248 del 2006, sono qui trattate separatamente rispetto alle altre questioni promosse nei suddetti ricorsi e, in quanto formulate in riferimento a profili e sulla scorta di argomentazioni in parte coincidenti, possono essere decise con la medesima sentenza.

2. — La Regione Veneto ha proposto due distinti ricorsi aventi ad oggetto il decreto-legge e la legge di conversione; la Regione Siciliana ha impugnato soltanto la legge di conversione.

I ricorsi sono ammissibili, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la Regione che ritenga lese le proprie competenze da norme contenute in un decreto-legge può sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale anche in relazione a questo atto, con effetto estensivo alla legge di conversione, ovvero può riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore di quest'ultima (tra le molte, sentenze n. 383 del 2005; n. 287 del 2004 e n. 272 del 2004).

Le norme impugnate sono state, in parte, modificate dalla legge di conversione, la quale ha introdotto innovazioni che, tuttavia, non incidono sul contenuto precettivo delle disposizioni, nei punti qui di interesse. Pertanto, non sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere e lo scrutinio va condotto avendo riguardo al testo di dette norme risultante dalla legge di conversione, tenendo conto, quanto alla Regione Veneto, delle argomentazioni svolte in entrambi i ricorsi (sentenze n. 214 del 2006 e n. 378 del 2005), peraltro sostanzialmente identiche.

3. — L'art. 3 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, impugnato soltanto dalla Regione Veneto, mira allo scopo, espressamente enunciato dalla norma, «di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale».

La disposizione, a detto fine, stabilisce che «le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: *a*) iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; *b*) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; *c*) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare; *d*) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale; *e*) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; *f*) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti; *f-bis*) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie» (comma 1).

Infine, la norma fa «salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione» (comma 2), disponendo l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni del comma 1 (comma 3).

3.1. — Secondo la Regione Veneto, la norma violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., poiché disciplina il «commercio», materia attribuita alla propria competenza legislativa residuale, alla quale sarebbero inoltre riconducibili tutte le materie concernenti lo sviluppo dell'economia.

A suo avviso, la «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera *e*, Cost.), espressamente richiamata quale base giuridica della disposizione, sebbene costituisca una materia «trasversale», non giustificerebbe una sostanziale vanificazione del riparto di competenze stabilito dall'art. 117 Cost. La norma costituzionale avrebbe, infatti, attribuito allo Stato gli «strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese», legittimando in tal modo norme strumentali rispetto ad interventi di «rilevanza macroeconomica». Tuttavia, resterebbe ferma la com-

potenza delle Regioni a realizzare interventi riconducibili a materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle medesime, «sintonizzati sulla realtà produttiva regionale», che non introducono ostacoli alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e non limitano l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Inoltre, la ricorrente deduce che lo Stato, in virtù della citata norma costituzionale, potrebbe stabilire le «regole generali» della concorrenza e quelle strettamente funzionali a garantirla, ma non adottare tutte le misure regolamentari ed amministrative che influiscono sull'esercizio delle attività economiche. Siffatta interpretazione sarebbe giustificata dall'esigenza di evitare una eccessiva compressione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni nella materia del commercio e di permettere che esse possano disciplinare i profili concernenti il rilascio delle autorizzazioni e la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.

Infine, secondo la Regione Veneto, sarebbe improprio il richiamo, da parte della norma impugnata, al titolo di competenza previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost. («determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni»), materia comunque anche questa trasversale, da interpretare restrittivamente ed in analogia a quella sopra esaminata, al fine di scongiurare una illegittima compressione delle competenze regionali.

3.2. — La questione non è fondata.

3.2.1. — L'art. 3 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, indica espressamente quale finalità della norma, tra l'altro, quella di «garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato», riconducendo in tal modo la disciplina dalla stessa stabilita anche alla materia «tutela della concorrenza», attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Siffatta autoqualificazione è corretta. L'identificazione della materia nella quale si colloca la norma impugnata richiede di fare riferimento all'oggetto ed alla disciplina stabilita dalla medesima, tenendo conto della sua *ratio*, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato (*ex plurimis*, sentenze n. 165 del 2007; n. 450 del 2006; n. 319 del 2005; n. 285 del 2005).

In linea preliminare, occorre inoltre osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'espressione «tutela della concorrenza», utilizzata dal legislatore costituzionale all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), coerentemente con quella operante nel sistema giuridico comunitario, comprende, tra l'altro, interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali: le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione; le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, in generale i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche. In tale maniera, vengono perseguite finalità di ampliamento dell'area di libera scelta sia dei cittadini, sia delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (sentenza n. 401 del 2007). Si tratta, in altri termini, dell'aspetto più precisamente di promozione della concorrenza, che è una delle leve della politica economica del Paese (sentenze n. 80 del 2006; n. 242 del 2005; n. 175 del 2005; n. 272 del 2004).

Per siffatti caratteri, la «tutela della concorrenza», proprio in quanto ha ad oggetto la disciplina dei mercati di riferimento di attività economiche molteplici e diverse, non è una «materia di estensione certa», ma presenta i tratti «di una funzione esercitabile sui più diversi oggetti» ed è configurabile come «trasversale» (da ultimo, e per tutte, sentenza n. 401 del 2007), caratterizzata da una portata ampia (sentenza n. 80 del 2006). Queste peculiarità, da un canto, comportano che la «tutela della concorrenza», appunto perché ha ad oggetto la disciplina del mercato di riferimento delle attività economiche, influisce necessariamente anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni, dall'altro, impongono di garantire che la riserva allo Stato della predetta competenza trasversale non vada oltre la «tutela della concorrenza» e sia in sintonia con l'ampliamento delle attribuzioni regionali disposto dalla revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione (sentenze n. 175 del 2005; n. 272 del 2004; n. 14 del 2004). Ne consegue che non possono ricondursi alla «tutela della concorrenza» quelle misure statali che non intendono incidere sull'assetto concorrenziale dei mercati o che addirittura lo riducono o lo eliminano.

Pertanto, ciò che occorre verificare è se le norme adottate dallo Stato siano essenzialmente finalizzate a garantire la concorrenza fra i diversi soggetti del mercato (sentenza n. 285 del 2005), allo scopo di accertarne la coerenza rispetto all'obiettivo di assicurare un mercato aperto e in libera concorrenza. Una volta che tale scrutinio abbia esito positivo, l'attribuzione delle

misure alla competenza legislativa esclusiva dello Stato comporta sia l'inderogabilità delle disposizioni nelle quali si esprime, sia che queste legittimamente incidono, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono proprie, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano (sentenza n. 80 del 2006).

Ricondotta una norma alla «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera *e*, Cost.), non si tratta quindi di valutare se essa sia o meno di estremo dettaglio, utilizzando principi e regole riferibili alla disciplina della competenza legislativa concorrente delle Regioni (sentenza n. 401 del 2007), ma occorre invece accertare se, alla stregua del succitato scrutinio, la disposizione sia strumentale ad eliminare limiti e barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale.

D'altra parte, proprio perché la promozione della concorrenza ha una portata generale, o «trasversale», può accadere che una misura che faccia parte di una regolamentazione stabilita dalle Regioni nelle materie attribuite alla loro competenza legislativa, concorrente o residuale, a sua volta abbia marginalmente una valenza pro-competitiva. Ciò deve ritenersi ammissibile, al fine di non vanificare le competenze regionali, sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza.

3.2.2. — Posta siffatta premessa, è anzitutto infondata la deduzione della ricorrente, secondo la quale la disciplina stabilita dalla norma impugnata sarebbe riconducibile ad una materia, lo «sviluppo economico», attribuita alla competenza residuale delle Regioni, in quanto questa Corte ha già chiarito che questa locuzione costituisce una espressione di sintesi, meramente descrittiva, che comprende e rinvia ad una pluralità di materie (sentenza n. 165 del 2007).

La disposizione in esame, concernendo la modalità di esercizio dell'attività della distribuzione commerciale, incide invece sul «commercio», materia attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni (sentenze n. 165 e n. 64 del 2007; n. 199 del 2006).

Tuttavia, alla luce dei principi sopra esposti, tale constatazione non è da sola sufficiente ad escluderne la riconducibilità alla «tutela della concorrenza». Al riguardo, è sufficiente ricordare, in sintesi, che l'ordinamento del commercio definito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), e dalle successive norme di maggiore rilevanza (in particolare, tra le altre, dalle disposizioni del d. m. 4 agosto 1988, n. 375), era caratterizzato dalla programmazione dell'apertura degli esercizi commerciali, dalla previsione di limiti di diverso contenuto e dalla necessità di autorizzazioni per lo svolgimento delle relative attività, che prefiguravano molteplici vincoli e barriere, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, all'accesso al mercato ed al suo libero funzionamento. Tale disciplina, anche per il coinvolgimento nella pianificazione degli operatori commerciali, era caratterizzata da profili protezionistici, benché finalità della legge n. 426 del 1971 fosse anche quella di «assicurare la migliore funzionalità del servizio» ed «il rispetto della libera concorrenza» (artt. 11 e 12), scopi peraltro condizionati dalla circostanza che le norme erano dirette anche a proteggere e garantire gli interessi degli imprenditori già presenti sul mercato.

La regolamentazione della distribuzione commerciale è stata significativamente innovata dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), emanato quando la competenza legislativa delle Regioni in tema di «fiere e mercati» non era estesa anche alla materia «commercio» (per tutte, sentenze n. 206 e n. 205 del 2001), nella quale è stato detto decreto ad attribuire loro nuovi e più ampi compiti.

Il d.lgs. n. 114 del 1998 ha espressamente posto quali finalità della disciplina in materia di commercio, tra le altre, quelle di realizzare «la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci», «l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta» (art. 1, comma 3, lettere *a* e *c*). Ciò era coerente con gli orientamenti che, sin dall'inizio degli anni 90, avevano segnalato l'esigenza di una riforma della disciplina della distribuzione commerciale, al fine di rimuovere vincoli e privilegi, realizzando una maggiore eguaglianza di opportunità per tutti gli operatori economici.

L'intento avuto di mira con detto decreto legislativo è stato dunque di «favorire l'apertura del mercato alla concorrenza» (sentenza n. 64 del 2007), garantendo i mercati ed i soggetti che in essi operano.

La disposizione censurata si inserisce nel quadro di questo processo di modernizzazione, all'evidente scopo di rimuovere i residui profili di contrasto della disciplina di settore con il principio della libera concorrenza. E il presupposto logico su cui la stessa normativa si fonda è che il conseguimento degli equilibri del mercato non può essere pre-determinato normativamente o amministrativamente, mediante la programmazione della struttura dell'offerta, occorrendo invece, al fine di promuovere la concorrenza, eliminare i limiti ed i vincoli sui quali ha appunto inciso la norma, che ha quindi fissato le condizioni ritenute essenziali ed imprescindibili per garantire l'assetto concorrenziale nel mercato della distribuzione commerciale.

Infatti, sono allevidenza strumentali rispetto a questo scopo tutte le prescrizioni recate dal citato comma 1 dell'art. 3, analiticamente sopra riportate (§ 3), in quanto dirette a rimuovere limiti allaccesso al mercato, sia soggettivi — fatti salvi quelli imposti dalla tutela di interessi generali (comma 1, lettera *a*) —, sia riferiti alla astratta predeterminazione del numero degli esercizi (comma 1, lettera *b*), sia concernenti le modalità di esercizio dell'attività, nella parte influente sulla competitività delle imprese (comma 1, lettere *c*, *d*, *e*, ed *f* e comma 2), anche allo scopo di ampliare la tipologia di esercizi in concorrenza (comma 1, lettera *f-bis*), mentre il comma 3 neppure concerne le Regioni ed il comma 4 reca una prescrizione che costituisce il naturale effetto dellinderogabilità della norma, una volta ricondotta la materia all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.

Si tratta dunque di prescrizioni coerenti con lobiettivo di promuovere la concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire che le attività di distribuzione dalle stesse considerate possano essere svolte con eguali condizioni. Questa finalità ha, infatti, reso necessario fissare i presupposti in grado di assicurare l'organizzazione concorrenziale del mercato, con quella specificità ineludibile a garantirne il conseguimento.

Ritenuto che il titolo di competenza in esame rende non fondata la questione, non è necessario esaminare i profili concernenti leventuale riconducibilità della materia ad altri titoli di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

4. — L'art. 5 del d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, è stato impugnato da entrambe le ricorrenti.

La Regione Veneto, con il primo ricorso, ha censurato esclusivamente il comma 2; con il secondo ricorso, avente ad oggetto la norma nel testo risultante dalla legge di conversione, ha invece dedotto lilegittimità anche del comma 1, senza però svolgere, in riferimento a detta norma, censure sorrette da specifiche argomentazioni. La questione avente ad oggetto il comma 1 è, quindi, inammissibile, dato che nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale lesigenza di una adeguata motivazione a sostegno dellimpugnativa si pone in termini anche più pregnanti che in quelli in via incidentale (per tutte, sentenze n. 165 del 2007, n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005).

La Regione Siciliana, sebbene abbia fatto generico riferimento all'art. 5, ha argomentato in ordine all'illegittimità del solo comma 2, che è dunque l'unica norma che deve ritenersi impugnata dalla ricorrente.

Le censure svolte nella memoria depositata in prossimità delludienza pubblica, anche con riferimento a parametri non indicati nel ricorso (art. 119 Cost.), non possono essere prese in considerazione, in quanto siffatta memoria è destinata esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni svolte nell'atto introduttivo, non essendo possibile con essa dedurne di nuove (sentenze n. 246 del 2006, n. 286 del 2004 e n. 337 del 2001).

In relazione al ricorso proposto da detta ricorrente, non può, infine, ritenersi rilevante la cosiddetta «clausola di salvaguardia» contenuta nel comma 1-bis dell'art. 1 del d.l. n. 223 del 2006, introdotto dalla legge di conversione n. 248 del 2006. Va infatti ribadita linidoneità di una tale clausola ad escludere, in linea generale, la possibile lesività della norma, qualora, come nel caso in esame, sia caratterizzata da genericità e sia contenuta nel contesto di una legge recante numerose disposizioni, concernenti materie ed oggetti diversi, senza alcuna puntuale indicazione in ordine a quelle che dovrebbero ritenersi non applicabili alla ricorrente, per incompatibilità con lo statuto speciale (sentenze n. 165 del 2007; n. 134 e n. 118 del 2006).

4.1 — Il citato art. 5 ha stabilito che gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d*), *e*) ed *f*), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, disponendo, nel comma ritualmente impugnato, che la vendita «è consentita durante lorario di apertura dellservizio commerciale e deve essere effettuata nellambito di un apposito reparto, alla presenza e con lassistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci».

La Regione Veneto deduce che siffatta disciplina mira a garantire vantaggi per i consumatori, in termini di prezzi e di orari di apertura degli esercizi, essendo marginale la finalità di «controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali» e di regolamentare l'attività professionale dei farmacisti. La norma riguarderebbe dunque la materia «commercio», attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni, e, conseguentemente, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, comma quarto, Cost., violando anche, ad avviso della Regione Siciliana, l'art. 14, lettera *d*), dello statuto regionale, che attribuisce detta materia alla propria competenza legislativa esclusiva.

Secondo entrambe le ricorrenti, qualora la disciplina in esame sia invece ricondotta alla organizzazione del servizio farmaceutico, e cioè alla materia «tutela della salute», la disposizione sarebbe comunque illegittima, in quanto conterrebbe disposizioni di dettaglio, insuscettibili di ulteriori sviluppi normativi, in violazione dellart. 117, terzo comma,

Cost. Tale parametro è ritenuto applicabile dalla Regione Siciliana la quale, implicitamente evocando l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), deduce che la norma si porrebbe in contrasto altresì con l'art. 17, lettere *b*) e *c*), dello statuto regionale, che attribuiscono alla propria competenza legislativa concorrente le materie igiene e sanità pubblica ed assistenza sanitaria.

Infine, ad avviso di quest'ultima ricorrente, la norma recherebbe *vulnus* all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto disciplina con disposizioni di dettaglio l'attività svolta dai farmacisti, avendo il d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, già stabilito i principi fondamentali nella materia delle «professioni».

4.2. — La questione non è fondata.

4.2.1. — La disposizione, interpretata in applicazione del criterio sopra indicato concernente l'identificazione della materia, è riconducibile al servizio farmaceutico, in quanto disciplina la vendita dei farmaci e la modalità con la quale questa deve avvenire. Detto servizio, come risulta dal complesso delle leggi che lo regolano (tra le altre, la legge 2 aprile 1968, n. 475, ed il d. P. R. 21 agosto 1971, n. 1275), è infatti preordinato al fine di assicurare una adeguata distribuzione dei farmaci, costituendo parte della più vasta organizzazione predisposta a tutela della salute. Nell'ambito di detto servizio, una risalente disciplina ha costantemente regolamentato in dettaglio la produzione e la messa in commercio dei farmaci, riservandone la vendita ai farmacisti (art. 122 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), da ultimo anche in riferimento ai medicinali di automedicazione, allorché ne è stato ammesso il libero e diretto accesso da parte dei cittadini (art. 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405).

La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento consolidato, ha più volte affermato che, ai fini del riparto delle competenze legislative previsto dall'articolo 117 Cost., la «materia» della organizzazione del servizio farmaceutico, va ricondotta al titolo di competenza concorrente della «tutela della salute», come peraltro già avveniva sotto il regime anteriore alla modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione. La complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci mira, infatti, ad assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale, sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista (sentenze n. 448 del 2006 e n. 87 del 2006; nonché sentenze n. 275 e n. 27 del 2003), dei quali pure si occupa la norma. Analogamente il divieto di concorsi, delle operazioni a premio e delle vendite sotto costo aventi ad oggetto i farmaci, peraltro stabilito nel quadro di una legge diretta ad eliminare vincoli e restrizioni nell'esercizio delle attività di distribuzione commerciale, è palesemente ispirato dall'intento di assicurare modalità della vendita coerenti con la funzione dei prodotti e con la tutela della salute, e cioè di evitare che l'acquisto dei medicinali possa essere influenzato da ragioni diverse da quelle della loro indispensabilità ai fini terapeutici.

L'interferenza va, quindi, composta facendo ricorso al criterio della prevalenza, applicabile appunto quando risulti evidente, come nella specie, l'appartenenza del nucleo essenziale della disciplina alla materia «tutela della salute» (sentenze n. 422 e n. 181 del 2006; n. 135 e n. 50 del 2005).

Relativamente al ricorso della Regione Siciliana, va ribadito che, a norma dell'art. 17, lettera *b*) dello statuto di autonomia, la potestà legislativa regionale in materia di «sanità pubblica» si esercita «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato», coincidendo lampiezza di tale competenza con quella delle Regioni a statuto ordinario in materia di «tutela della salute», con la conseguenza che i «principi generali» della materia ai quali deve attenersi la legislazione siciliana corrispondono ai «principi fondamentali» che, nella stessa materia, vincolano le Regioni a statuto ordinario (sentenza n. 448 del 2006).

Orbene, la disposizione in esame, nello stabilire la disciplina sopra indicata, configura una norma di principio, con conseguente infondatezza delle censure svolte dalle ricorrenti. Il rapporto tra norma «di principio» e norma «di dettaglio» va certo inteso nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi (sentenza n. 181 del 2006). Tuttavia, la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure vale ad escludere il carattere «di principio» della norma, qualora esse risultino legate al principio stesso «da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione» (sentenza n. 355 del 1994), come appunto si riscontra nel caso in esame. La specificità delle disposizioni è necessaria per esprimere la regola generale che deve presiedere alla vendita dei medicinali, al fine di garantire che avvenga con modalità che non siano pregiudizievoli della fondamentale esigenza della tutela della salute.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe;

Riuniti i giudizi,

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118, terzo e quarto comma della Costituzione, nonché agli artt. 117, terzo comma, della Costituzione, 14, lettera d), e 17, lettere b) e c), dello statuto della Regione Siciliana, dalla Regione Veneto e dalla Regione Siciliana, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1405

N. 431

Sentenza 10 - 14 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Disciplina dell'attività contrattuale del Consiglio regionale comprendente anche il profilo della scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi comunitari in materia di libera concorrenza, libera circolazione e libertà di stabilimento - Censure generiche carenti di specifiche argomentazioni - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12, artt. 27, comma 3, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del Titolo III.
- Trattato CEE, artt. 2, 3, 4, 39 e segg., 81 e segg.

Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Disciplina dell'attività contrattuale del Consiglio regionale - Disposizioni concernenti la fase dell'affidamento dell'appalto - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza» - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12, artt. 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del Titolo III.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Disciplina dell'attività contrattuale del Consiglio regionale - Disposizioni concernenti la disciplina dei contratti pubblici in esito alle procedure di scelta del contraente - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell' «ordinamento civile» - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12, artt. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del Titolo III.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera l).

Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Disciplina dell'attività contrattuale del Consiglio regionale - Rinvio alla disciplina prevista dalla legge statale n. 109 del 2004 e dal relativo regolamento di attuazione - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'«ordinamento civile» e della «tutela della concorrenza» - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12, art. 27, comma 3 del Titolo III.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettere e) e l).

Appalti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Disposizioni concernenti l'attività di collaudo di lavori pubblici - Rinvio alla disciplina prevista dalla legge statale n. 109 del 2004 e dal relativo regolamento di attuazione - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'«ordinamento civile» e della «tutela della concorrenza» - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Abruzzo 20 dicembre 2000, n. 115, art. 12, sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 8 novembre 2006, n. 33; legge della Regione Abruzzo 8 novembre 2006, n. 33, art. 7, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 27 (*recte*: 27, comma 3), 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del titolo III della legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12 (Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità regionale del Consiglio regionale della Campania), e dell'art. 12 della legge della Regione Abruzzo 20 dicembre 2000, n. 115 (Nuove norme per l'edilizia scolastica), come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 8 novembre 2006, n. 33 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica) e dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 33 del 2006, promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 30 agosto 2006 e 22 gennaio 2007, depositati in cancelleria l'11 settembre 2006 e 30 gennaio 2007, rispettivamente iscritti al n. 97 del registro ricorsi 2006 ed al n. 4 del registro ricorsi 2007.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Uditi gli avvocati dello Stato Marco Corsini e Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Sandro Pasquali per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato in data 30 agosto 2006 e depositato il successivo 11 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 27 (*recte*: 27, comma 3), 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del titolo III della legge della Regione Campania del 20 giugno 2006, n. 12 (Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità regionale del Consiglio regionale della Campania), in riferimento all'art. 117, «primo comma» (*recte*: secondo comma), della Costituzione nonché, «ove occorra», ai «principi comunitari in materia di libera concorrenza, libera circolazione e libertà di stabilimento (artt. 2, 3, 4, 39 e segg., 81 e segg. del Trattato CEE)».

1.1. — Il ricorrente premette che la legge regionale n. 12 del 2006, che ha ad oggetto la disciplina generale dell'ordinamento contabile dell'amministrazione regionale e della gestione delle risorse finanziarie necessarie, al titolo III (nel quale sono contenute le disposizioni impugnate), detta norme in materia di attività contrattuale del Consiglio regionale inerenti anche al profilo della scelta del contraente ed all'esecuzione dei contratti. I contratti assoggettati alla disciplina legislativa regionale sono essenzialmente gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, quelli di importo superiore qualora diversi da quelli menzionati dalle direttive comunitarie, nonché gli appalti di lavori pubblici di qualunque importo e i contratti d'opera professionale.

La difesa erariale sostiene che le richiamate disposizioni regionali determinerebbero un'invasione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza nonché in materia di ordinamento civile. Infatti, da un lato, le disposizioni volte a disciplinare le procedure di scelta del contraente (art. 35), lo svolgimento delle gare e di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 36), la pubblicità dei bandi di gara (art. 37), le cause di esclusione dalle gare (art. 38), la qualificazione delle gare per l'affidamento di servizi e forniture, il modo di invitare i concorrenti, i requisiti formali e giuridici dell'offerta nonché di talune operazioni di gara (art. 39), l'asta pubblica, la licitazione privata, l'appalto-concorso, l'anomalia dell'offerta, nonché la trattativa privata (artt. 43-48), in quanto riferibili alla fase di affidamento dell'appalto, sarebbero riconducibili alla regolamentazione della concorrenza e del mercato, di competenza statale, in linea peraltro con il riconoscimento, già operato dalla giurisprudenza costituzionale, del rilievo fondamentale assunto dalle procedure ad evidenza pubblica ai fini della tutela della concorrenza tra i vari operatori economici interessati alle commesse pubbliche.

Dall'altro lato, le disposizioni inerenti ai contratti pubblici affidati dalla Regione Campania in esito alle proprie procedure (artt. 51-58 del capo III del titolo III della legge regionale in esame) sarebbero riconducibili alla disciplina civilistica dell'esecuzione del contratto in tutte le sue articolazioni (garanzie, forme di stipula, termini, prezzo, varianti, spese, verifiche e collaudi) e rientrerebbero, quindi, nella materia dell'ordinamento civile.

2. — Con ricorso, notificato il 22 gennaio 2007 e depositato il successivo 30 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 2, comma 2, e 7, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 8 novembre 2006, n. 33 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica), in riferimento all'art. 117, secondo comma, della Costituzione.

2.1. — Il ricorrente premette che, con la predetta legge regionale n. 33 del 2006, sono state apportate modifiche ed integrazioni ad una serie di leggi concernenti le materie dei lavori pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica.

In particolare, le norme contenute negli artt. 2, comma 2, e 7, comma 1, le quali intervengono in materia di collaudo e mantengono in vigore, per detto ambito, le vigenti norme regionali di settore, si porrebbero in contrasto con la normativa nazionale contenuta nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

La difesa erariale ritiene, infatti, che l'art. 4 del d.lgs. n. 163 del 2006 abbia delineato l'assetto delle competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome, in conformità all'art. 117 della Costituzione, riconducendo, tra l'altro, la disciplina del collaudo fra le materie di competenza esclusiva statale, il che escluderebbe che le Regioni possano stabilire una disciplina diversa da quella del Codice dei contratti pubblici.

2.2. — Si è costituita nel giudizio la Regione Abruzzo, chiedendo che la Corte costituzionale dichiari inammissibili e/o infondate le questioni di legittimità costituzionale.

In primo luogo, la Regione sostiene l'inammissibilità del ricorso in quanto basato su un'indicazione generica della norma assunta a parametro di costituzionalità.

In secondo luogo, la resistente osserva che l'elencazione delle materie contenuta nell'art. 117, secondo comma, della Costituzione è tassativa e non è suscettibile di interpretazione estensiva, analogica o integrativa: non possono, pertanto, essere aggiunte altre materie rispetto a quelle specificamente indicate in tale norma. Pertanto, posto che l'art. 117,

secondo comma, della Costituzione, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, non contiene tra le materie rimesse alla esclusiva competenza statale quella inerente ai lavori pubblici, sarebbe l'art. 4, comma 3, del codice dei contratti pubblici, indicato come parametro della dedotta illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate, nella parte in cui estende ingiustificatamente l'ambito della competenza esclusiva statale, ad essere in contrasto con l'art. 117, secondo comma, della Costituzione, per violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni.

3. — All'udienza pubblica le parti hanno insistito nelle conclusioni formulate nelle memorie scritte.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in via principale, nei confronti degli artt. 27 (recte: 27, comma 3), 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del titolo III della legge della Regione Campania del 20 giugno 2006, n. 12 (Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità regionale del Consiglio regionale della Campania), in riferimento all'art. 117, primo comma (recte: secondo comma), della Costituzione nonché, «ove occorra», ai «principi comunitari, in materia di libera concorrenza, libera circolazione e libertà di stabilimento (artt. 2, 3, 4, 39 e segg., 81 e segg. del Trattato CEE)».

1.1. — Il ricorrente impugna le disposizioni di cui al titolo III della richiamata legge regionale — aventi ad oggetto l'attività contrattuale del Consiglio regionale relativa agli appalti di forniture e di servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, quelli di importo superiore qualora diversi da quelli menzionati dalle direttive comunitarie, nonché gli appalti di lavori pubblici di qualunque importo e i contratti d'opera professionale — in quanto ritenute lesive della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.

In particolare, le disposizioni che disciplinano la fase di affidamento dell'appalto — relative alle procedure di scelta del contraente (art. 35), allo svolgimento delle gare (artt. 36, 37 e 39) ed alle modalità di svolgimento dell'asta pubblica, della licitazione privata, dell'appalto-concorso, nonché della trattativa privata (artt. 43-48) — sarebbero costituzionalmente illegittime, in quanto riferibili alla materia della tutela della concorrenza di competenza esclusiva dello Stato.

Le restanti norme regionali denunciate, inerenti ai contratti pubblici affidati dalla Regione Campania in esito alle proprie procedure (artt. 51-58 del capo III del titolo III della legge regionale in esame), determinerebbero invece un'invasione della sfera di competenza esclusiva statale in tema di ordinamento civile, in quanto riconducibili alla disciplina civilistica dell'esecuzione del contratto in tutte le sue articolazioni (garanzie, forme di stipula, termini, prezzo, varianti, spese, verifiche e collaudi).

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha altresì proposto questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 2, comma 2, e 7, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 8 novembre 2006, n. 33 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica), in riferimento all'art. 117, secondo comma, della Costituzione.

2.1. — Secondo il ricorrente, le norme contenute negli artt. 2, comma 2, e 7, comma 1, della legge regionale n. 33 del 2006, nella parte in cui — introducendo modifiche ed integrazioni ad una serie di leggi aventi ad oggetto le materie dei lavori pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica — intervengono in materia di collaudo e mantengono in vigore, per detto ambito, le vigenti norme regionali di settore, si pongono in contrasto con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Quest'ultimo avrebbe espressamente stabilito l'assetto delle competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome, in conformità all'art. 117 della Costituzione, facendo rientrare, tra l'altro, la disciplina del collaudo fra le materie di competenza esclusiva statale: la sua violazione si risolverebbe, pertanto, nella violazione dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.

3. — Ponendo i predetti ricorsi questioni analoghe, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi ai fini di una trattazione unitaria e di un'unica decisione.

4. — Le questioni aventi ad oggetto gli artt. 27 (recte: 27, comma 3), 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del titolo III della legge della Regione Campania n. 12 del 2006, in riferimento ai «principi comunitari in materia di libera concorrenza, libera circolazione e libertà di stabilimento» è inammissibile. Le relative censure sono, infatti, formulate genericamente e non sono sorrette da specifiche argomentazioni (sentenze n. 256 del 2007, n. 64 del 2007, n. 176 del 2004), essendosi il ricorrente limitato ad affermare in maniera apodittica la violazione dei predetti principi comunitari.

5. — Le questioni aventi ad oggetto gli artt. 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 della legge della Regione Campania n. 12 del 2006, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sono fondate.

Questa Corte, di recente, ha affermato che, nel settore degli appalti pubblici, la disciplina delle procedure di gara e in particolare la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento (sentenza n. 401 del 2007). Esse, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono dunque riconducibili all'ambito della tutela della concorrenza *ex art. 117, secondo comma, lettera e)*, della Costituzione, di esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007, n. 345 del 2004).

L'esclusività di siffatta competenza si esprime nella ammissibilità della formulazione, da parte del legislatore statale, di una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure e nell'inderogabilità delle relative disposizioni, le quali legittimamente incidono, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono propri, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano (sentenza n. 430 del 2007), senza che ciò determini una compressione irragionevole e sproporzionata di alcuna sfera di competenza regionale. Il carattere trasversale della tutela della concorrenza (sentenze n. 401 del 2007, n. 272 del 2004), infatti, implica che essa, avendo ad oggetto la disciplina del mercato di riferimento delle attività economiche, può influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni (sentenza n. 430 del 2007).

Pertanto, detto carattere, al fine di evitare che siano vanificate le competenze delle Regioni, comporta anche che norme regionali riconducibili a queste competenze abbiano effetti proconcorrenziali. Ciò deve ritenersi ammissibile purché tali effetti, connessi alla specificità dei settori disciplinati, siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza (sentenza n. 430 del 2007).

Le disposizioni regionali in esame — nell'ambito della legge regionale n. 12 del 2006, che ha ad oggetto la disciplina generale dell'ordinamento contabile dell'amministrazione regionale e della gestione delle risorse finanziarie necessarie — regolamentano l'attività del Consiglio regionale inerente all'affidamento di appalti di forniture e di servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di appalti di importo superiore qualora diversi da quelli menzionati dalle direttive comunitarie, di appalti di lavori pubblici di qualunque importo e la relativa attività contrattuale, nonché la stipulazione di contratti d'opera professionale.

In particolare, disciplinano, in termini generali, la fase dell'affidamento degli appalti, dettando le regole relative alle procedure di scelta del contraente (art. 35), ai criteri di aggiudicazione ed in specie all'identificazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 36), alla pubblicità dei bandi di gara (art. 37), alle cause di esclusione dalle gare (art. 38), all'asta pubblica (art. 43), alla licitazione privata (art. 44), all'appalto-concorso (art. 45), all'anomalia dell'offerta (art. 46), alla trattativa privata (artt. 47 e 48). In base ai criteri già individuati da questa Corte e sopra richiamati, è evidente che le norme sono tutte riconducibili alla materia «tutela della concorrenza», avendo ad oggetto direttamente e principalmente le procedure di gara, il cui scopo, come già affermato (sentenza n. 401 del 2007), è quello di consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti: pertanto esse invadono la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale, tra l'altro esercitata con il d. lgs. n. 163 del 2006 (sentenza n. 401 del 2007), le cui disposizioni sono inderogabili.

6. — Le censure sollevate nei confronti degli artt. 51-58 del capo III del titolo III della legge regionale campana n. 12 del 2006, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, sono fondate.

Le disposizioni pongono la disciplina dei contratti pubblici affidati dalla Regione Campania in esito alle proprie procedure di scelta del contraente ed in particolare intervengono a dettare norme in tema di garanzie del contratto (art. 51), di modalità di stipulazione (art. 52) e di durata dello stesso (art. 53), di anticipazione e revisione dei prezzi (art. 54), di subappalto e cessione del contratto (art. 55), di aumento o diminuzione della prestazione (art. 56), di spese contrattuali (art. 57) e di verifica e collaudo (art. 58). Esse attengono a quella fase inerente all'attività contrattuale della pubblica amministrazione che ha inizio con la stipulazione del contratto, nella quale l'amministrazione agisce nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Tale fase — come questa Corte ha già affermato (sentenza n. 401 del 2007) — comprende l'intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale e si connota per l'assenza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico: pertanto, la disciplina della predetta fase, inerendo a rapporti di natura privatistica, in relazione ai quali sussistono imprescindibili esigenze di garanzia di uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, riferite alla conclusione ed esecuzione dei contratti di appalto, deve essere ricondotta all'ambito dell'ordinamento civile, di spettanza esclusiva del legislatore statale.

Le disposizioni impugnate sono, quindi, costituzionalmente illegittime.

7. — Alla luce dei suesposti principi, sono fondate anche le censure aventi ad oggetto l'art. 27, comma 3, della citata legge regionale campana n. 12 del 2006, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Questa norma, nella parte in cui stabilisce che «l'attività contrattuale relativa ai lavori e alle opere di competenza del Consiglio regionale è disciplinata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 — Legge quadro in materia di lavori pubblici — e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni», regola ambiti assegnati alla competenza esclusiva del legislatore statale. Questa Corte ha infatti affermato (sentenza n. 401 del 2007) che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione inerente agli appalti pubblici consta di due fasi, la prima delle quali, relativa alla scelta del contraente, si articola nella disciplina delle procedure di gara, riconducibile alla tutela della concorrenza; la seconda, che ha inizio con la stipulazione del contratto, corrisponde alla disciplina della esecuzione del contratto e deve essere ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento civile.

8. — Fondate sono, infine, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, che sostituisce l'art. 12 della legge della Regione Abruzzo 20 dicembre 2000, n. 115, e dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 33 del 2006, sollevate in riferimento all'art. 117, secondo comma, della Costituzione.

Le disposizioni disciplinano il collaudo di lavori pubblici, che inerisce alla ricordata seconda fase in cui si articola l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, la quale ha inizio con la stipulazione del contratto e comprende l'intera esecuzione del rapporto contrattuale, da questa Corte ricondotta alla materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza del legislatore statale (sentenza n. 401 del 2007). In particolare, il collaudo costituisce un istituto tipico del contratto di appalto, come tale disciplinato dal codice civile (art. 1665 e segg.), il quale, pur caratterizzato da elementi di matrice pubblicistica, conserva prevalente natura privatistica e rientra, quindi, nell'ambito materiale dell'ordinamento civile.

D'altra parte, questa Corte ha già rilevato che, anche in riferimento al collaudo è ravvisabile una ulteriore funzione di garanzia della concorrenzialità nel mercato, funzione in corrispondenza della quale si delinea l'ulteriore competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (sentenza n. 401 del 2007).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27, comma 3, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del titolo III della legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12 (Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità regionale del Consiglio regionale della Campania), promosse, in riferimento ai «principi comunitari in materia di libera concorrenza, libera circolazione e libertà di stabilimento (artt. 2, 3, 4, 39 e segg., 81 e segg. del Trattato CEE)» dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 27, comma 3, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del titolo III della legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Regione Abruzzo 20 dicembre 2000, n. 115 (Nuove norme per l'edilizia scolastica), come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 8 novembre 2006, n. 33 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica) e dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 33 del 2006.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 432

Sentenza 10 - 14 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Espulsione deliberata dal Ministro dell'interno, o dal Prefetto per sua delega, per motivi di terrorismo - Ricorso giurisdizionale - Impossibilità per il giudice di sospendere cautelamente l'esecuzione del provvedimento - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione - Incompleta descrizione della fattispecie processuale nel giudizio *a quo* su un punto decisivo per la rilevanza - Inammissibilità della questione.

- D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 3, comma 4-*bis*, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

Straniero e apolide - Espulsione deliberata dal Ministro dell'interno, o dal Prefetto per sua delega, per motivi di terrorismo - Ricorso giurisdizionale - Sospensione obbligatoria del giudizio in caso di opposizione del segreto di Stato su atti necessari per la decisione - Asserita sovrapposizione con il divieto di concedere la sospensione cautelare del provvedimento espulsivo - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione - Omessa esplorazione delle soluzioni interpretative che avrebbero escluso, nella specie, il cumulo normativo censurato - Inammissibilità della questione.

- D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 3, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

Straniero e apolide - Espulsione deliberata dal Ministro dell'interno, o dal Prefetto per sua delega, per motivi di terrorismo - Ricorso giurisdizionale - Effetto sospensivo dell'esecuzione del provvedimento - Esclusione - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 3, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4, 4-*bis* e 5, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 2005, n. 155, promosso con ordinanza del 17 maggio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da B.B. contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visti l'atto di costituzione di B.B. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;
uditi l'avvocato Arturo Salerni per B.B. e l'avvocato dello Stato Sergio Sabelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 17 maggio 2006, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione — questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4, 4-*bis* e 5, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 2005, n. 155.

Il giudizio *a quo* è stato promosso al fine di ottenere, previa sospensione, l'annullamento del provvedimento di espulsione adottato nei confronti del ricorrente dal Ministro dell'interno, il 1° settembre 2005, a norma dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

In sede di descrizione del fatto, il Tribunale rimettente specifica che il decreto — emesso in applicazione del citato «articolo 13, 1° comma, del d.lgs. n. 286/1998, come integrato dalle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto-legge n. 144/2005» — risulta motivato con riferimento alle relazioni intrattenute dal ricorrente nell'ambiente dell'integralismo islamico ed a condotte che, «nell'attuale contesto del terrorismo di matrice islamica, sono motivo di grave turbamento per l'ordine pubblico e di pericolo per la sicurezza nazionale».

Il rimettente riferisce inoltre che, nell'adunanza camerale tenuta il 12 gennaio 2006 per provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato, ha richiesto chiarimenti istruttori al Ministero dell'interno e che tale Ministero, con provvedimento del 22 febbraio 2006, ha opposto il segreto di Stato relativamente all'ostensione nel giudizio degli atti amministrativi culminati con il decreto impugnato.

Il Tribunale amministrativo riferisce, infine, di aver trattenuto in decisione il ricorso alla pubblica udienza del 23 marzo 2006.

Tanto premesso in fatto, il giudice *a quo* rileva anzitutto che nella fattispecie al suo esame dovrebbero applicarsi «le disposizioni in materia di espulsione degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo», «per effetto del richiamo contenuto nel 1° comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 144/2005 (nel testo modificato dalla legge di conversione n. 155/2005)». Sarebbe quindi preclusa, a prescindere dall'eventuale fondamento della relativa domanda, la sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento. Per altro verso, a parere del rimettente, l'avvenuta opposizione del segreto di Stato comporterebbe la sospensione del procedimento, per una durata massima di due anni, in attesa che gli atti richiesti possano essere esibiti (commi 4-*bis* e 5 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 144 del 2005).

Il Tribunale amministrativo lamenta, a tale ultimo proposito, che per effetto della disciplina censurata risulta sostanzialmente inibita la celebrazione del giudizio, il quale non può essere definito nel merito, attesa per un verso la carenza di informazioni sugli elementi di fatto valutati per l'espulsione e considerata, per altro verso, l'impossibilità di integrare la base cognitiva, in quanto «l'esecuzione dell'istruttoria (ed in particolare l'ordine di acquisizione degli atti nel procedimento conclusosi con il provvedimento di espulsione) potrebbe comportare la divulgazione di informazioni coperte da segreto, laddove l'opponibilità del segreto non è, peraltro, derogabile dal giudice amministrativo e nei confronti del giudice amministrativo».

La previsione dell'esecuzione immediata del provvedimento di espulsione, senza che la stessa possa essere sospesa dal giudice amministrativo, si pone in contrasto, a parere del rimettente, con gli artt. 3, 24 e 113 Cost., perché comprime in misura non ragionevole il diritto alla tutela giurisdizionale «nei confronti di un provvedimento già sottratto alla preventiva convalida da parte del giudice ordinario».

D'altronde — osserva il giudice *a quo* — la «probabile impossibilità» di accertamenti istruttori, a causa dell'opposizione del segreto di Stato e della conseguente sospensione del procedimento per un periodo presumibile di due anni, «rende nella sostanza non sindacabile, in sede giurisdizionale, il provvedimento di espulsione, almeno per quanto riguarda la deduzione di vizi di legittimità per eccesso di potere consistente nell'errore dei presupposti o nel travisamento dei fatti».

A parere del Tribunale rimettente, il sistema così delineato, per quanto soggetto ad una scadenza predefinita (31 dicembre 2007) relativamente alla sospensione del giudizio, comporta «un notevole squilibrio tra le parti del processo, ostacolando la tutela delle posizioni giuridiche lese dall'amministrazione [...] e comprimendo sostanzialmente i diritti garantiti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione per un periodo di tempo non ragionevole». Inoltre sarebbero violate le prescrizioni di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 113 Cost., secondo le quali la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa e non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

2. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato in data 7 agosto 2006.

Secondo la difesa erariale, la questione è infondata. Le norme censurate sarebbero infatti riconducibili «all'ambito applicativo dell'art. 10 Cost. e quindi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute alle quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma», in quanto attuative del «principio di diritto internazionale» per il quale ogni Stato può disporre l'espulsione degli stranieri non legittimati a soggiornare nel suo territorio.

3. — Con atto depositato il 4 agosto 2006 si è costituita nel giudizio la parte ricorrente nel procedimento *a quo*.

Nel richiamare i rilievi formulati per iscritto avanti al Tribunale amministrativo, la parte privata rammenta come la Corte costituzionale abbia considerato il potere giudiziale di sospensione dell'atto amministrativo quale «elemento connaturale di un sistema giurisdizionale incentrato sull'annullamento degli atti della P.A.», specificando che l'eventuale preclusione violerebbe il principio di eguaglianza se non fosse sorretta da una ragionevole giustificazione (è citata la sentenza n. 284 del 1974).

Nella specie farebbe difetto ogni ragione giustificatrice del trattamento peggiore riservato ai soggetti colpiti dal provvedimento di espulsione, tale da comprimere per lungo tempo e con conseguenze irreparabili il diritto alla difesa ed alla tutela giurisdizionale contro gli atti dell'amministrazione. La disciplina concernente la sospensiva, dunque, sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost.

Analogo contrasto segnerebbe il comma 4-bis (*recte*: comma 5) dell'art. 3 del decreto-legge n. 144 del 2005, che collega una sospensione necessaria ed assai prolungata del processo ad una scelta discrezionale dell'Amministrazione. Sarebbe ingiustificata, in particolare, la disparità di trattamento istituita tanto con riguardo all'ordinario processo di giustizia amministrativa quanto rispetto al procedimento di convalida cui è chiamato, in materia di espulsione, il giudice di pace, posto che in tali contesti «non solo non sono previsti istituti quali quello siffatto, ma anzi sono previsti istituti e procedure entro termini acceleratori ragionevoli».

Nell'esprimere la propria adesione ai rilievi esposti dal Tribunale amministrativo nell'ordinanza di rimessione, la parte intervenuta fa osservare, da ultimo, come il sesto comma del citato art. 3 limiti nel tempo l'efficacia delle disposizioni contenute nei commi 2 e 5 dello stesso art. 3, ma nulla disponga in merito ai commi 4 e 4-bis, e ribadisce che la disciplina censurata ostacola la tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive potenzialmente lese dal provvedimento impugnato per un periodo di tempo non ragionevole.

4. — Con memoria depositata il 7 novembre 2007, la difesa erariale ha ribadito le conclusioni già assunte con l'atto di intervento.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, la Corte costituzionale avrebbe già stabilito che, nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto di espulsione, l'omessa previsione di strumenti cautelari di sospensione dell'efficacia del provvedimento non contrasterebbe con la Costituzione. Il riferimento concerne la sentenza n. 161 del 2000, deliberata con riguardo all'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 (Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40). La norma allora scrutinata prevedeva la possibilità di un ricorso avanti al pretore, prescrivendo che la decisione di merito fosse adottata entro dieci giorni dal deposito del ricorso medesimo. Poiché anche nell'assetto vigente, a parere della difesa erariale, la disciplina censurata stabilirebbe «tempi rapidissimi per la decisione», la decisione già assunta dalla Corte varrebbe a confermarne la legittimità costituzionale.

Nella memoria sono richiamate ulteriori decisioni della Corte costituzionale, che avrebbero ammesso la legittimità di norme che comprimano temporaneamente diritti garantiti dalla Costituzione in vista di esigenze eccezionali (sono citate le sentenze nn. 349 e 410 del 1993), e comunque avrebbero riconosciuto al legislatore ampia discrezionalità nella disciplina concernente l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4, 4-*bis* e 5, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 2005, n. 155, nella parte in cui dispone, nel caso di espulsione dello straniero deliberata dal Ministro dell'interno, o dal Prefetto per sua delega, a norma dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e dell'art. 3, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 144 del 2005, che il ricorso al tribunale amministrativo non sospende l'esecuzione del provvedimento (comma 4), che tale esecuzione non può essere sospesa in via cautelare dal giudice adito (comma 4-*bis*), e che — qualora venga opposto il segreto di Stato relativamente ad atti la cui cognizione sia necessaria per la decisione sul ricorso — il procedimento è sospeso per un tempo pari nel massimo a due anni (comma 5).

Ad avviso del Tribunale rimettente, una disciplina siffatta contrasta con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, che consacra il principio di uguaglianza e quello di ragionevolezza. Vi sarebbe violazione, ancora, del primo e del secondo comma dell'art. 24 Cost., che garantiscono il diritto di difesa in sede giurisdizionale per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi. Sarebbero infine eluse le prescrizioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 113 Cost., che assicurano una effettiva tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione e stabiliscono che tale tutela non venga esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

2. — Le questioni relative ai commi 4-*bis* e 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 144 del 2005 sono inammissibili.

3. — Per quanto riguarda il comma 4-*bis*, il rimettente lamenta che tale norma, nel precludere la sospensione dell'esecuzione del decreto di espulsione in sede giurisdizionale, introduce una irragionevole menomazione del diritto di difesa e dei rimedi giurisdizionali assicurati a tutti i cittadini nei confronti degli atti della pubblica amministrazione. Sarebbe riscontrabile quindi la violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost.

Il giudice *a quo* non chiarisce tuttavia se e in che modo si sia conclusa, nel procedimento principale, la fase cautelare. Nell'ordinanza di remissione si legge che il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, «previa sospensione». Si apprende inoltre che l'amministrazione intimata si è costituita, eccependo l'inammissibilità della sospensione cautelare del provvedimento e l'infondatezza nel merito del ricorso. Il rimettente continua poi la sua narrazione, precisando che nell'adunanza camerale del 12 gennaio 2006, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, sono stati chiesti chiarimenti istruttori al Ministero dell'interno, «finalizzati anche ad una sollecita definizione del giudizio con una pronuncia di merito»; che il predetto Ministero ha opposto il segreto di Stato alla ostensione in giudizio degli atti del procedimento conclusosi con l'adozione del provvedimento impugnato; che, nella pubblica udienza del 23 marzo 2006, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il 17 maggio 2006 è stata depositata l'ordinanza introduttiva del presente giudizio, nella quale nulla si dice sulla conclusione o meno della fase cautelare. Nell'epigrafe del provvedimento si fa riferimento ad una ordinanza n. 169 del 2006, della quale però non si rivela il contenuto.

Resta pertanto non precisato se il Tribunale rimettente, all'udienza camerale del 12 gennaio 2006, si sia limitato a richiedere all'amministrazione i chiarimenti istruttori di cui sopra, senza adottare alcun provvedimento, di accoglimento o di rigetto, dell'istanza cautelare presentata dal ricorrente, oppure si sia in qualche modo pronunciato su tale istanza. Il fatto che la causa sia stata trattenuta per la decisione nell'udienza pubblica del 23 marzo 2006 lascerebbe intendere che la citata ordinanza n. 169 del 2006 abbia chiuso la fase cautelare, avviando il procedimento verso la sua conclusione nel merito; tale circostanza, però, non viene esplicitata in alcun modo nell'ordinanza di remissione.

La precisazione mancante è decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità della questione riguardante il divieto, posto dalla norma censurata, di concedere la misura cautelare della sospensione dell'efficacia dell'atto. Se infatti il Tribunale rimettente avesse già adottato una decisione, di accoglimento o di rigetto, dell'istanza cautelare, la questione sarebbe all'evidenza tardiva e quindi inammissibile.

L'incompleta descrizione della fattispecie processuale, su un punto decisivo riguardante l'attuale rilevanza della questione, rende la stessa inammissibile.

4. — Anche la questione relativa al comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 144 del 2005 è inammissibile.

Il giudice rimettente lamenta che: *a)* non può sospendere il provvedimento impugnato, anche nella ricorrenza dei requisiti del *periculum in mora e del fumus boni iuris*, per espressa previsione contenuta nel comma 4-*bis* dell'art. 3 del decreto-legge n. 144 del 2005; *b)* non può decidere nel merito il ricorso, poiché l'atto afferma la sussistenza di esigenze di ordine e di sicurezza pubblica sottese al provvedimento di espulsione, ma non definisce, nemmeno sommariamente, gli elementi di fatto che hanno condotto al giudizio di pericolosità per la sicurezza nazionale nei confronti del ricorrente; *c)* non può esercitare il potere istruttorio a causa dell'opposizione del segreto di Stato, che determina la sospensione biennale del procedimento.

Conclude il TAR del Lazio: «Il sistema così delineato, sebbene avente efficacia temporale limitata nel tempo fino al 31 dicembre 2007, allo stato comporta un notevole squilibrio tra le parti del processo, ostacolando la tutela delle situazioni giuridiche lese dall'amministrazione, in base a presupposti di fatto non dimostrati e non dimostrabili (almeno per il periodo di sospensione biennale ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 144/2005) e comprimendo sostanzialmente i diritti garantiti dagli articoli 3 e 24 della Costituzione per un periodo di tempo non ritenuto ragionevole».

Il giudice *a quo* ritiene dunque che l'illegittimità costituzionale della norma censurata emerga dal "sistema", composto, in sequenza, dal divieto di concedere la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento e dall'automatica sospensione del procedimento nell'ipotesi (come la presente) di opposizione del segreto di Stato da parte dell'amministrazione.

Il rimettente ha ommesso tuttavia di esplorare la possibilità di una diversa ricostruzione del "sistema", tale da non condurre necessariamente alla saldatura, nel caso di specie, tra divieto di concessione del provvedimento cautelare e sospensione automatica del procedimento per effetto dell'opposizione del segreto di Stato.

Nel passo del provvedimento impugnato riportato dall'ordinanza di rimessione si legge che il soggetto espulso «ha un consolidato circuito relazionale con elementi di primo piano dell'integralismo islamico presente in Italia ed ha svolto intensa attività di proselitismo su posizioni radicali» e «ha tenuto condotte che nell'attuale contesto del terrorismo di matrice islamica sono motivo di grave turbamento per l'ordine pubblico e di pericolo per la sicurezza nazionale».

Il decreto di espulsione riproduce dunque in modo pressoché testuale la formula presente nell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 («motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato») e non invece quella, più circoscritta, di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 144 del 2005 (straniero «nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni terroristiche, anche internazionali»).

Il giudice rimettente mostra di condividere l'interpretazione dell'amministrazione, nel senso che l'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 sarebbe stato "integrato" dalle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto-legge n. 144 del 2005, con l'effetto di estendere a tutti i casi di espulsione il regime processuale di nuova introduzione. Lo stesso rimettente, però, non si pone il quesito se il citato art. 3 abbia creato invece una fattispecie a se stante, per la quale soltanto siano applicabili le norme più restrittive, previste espressamente per coloro che pongono in essere condotte agevolatrici delle organizzazioni terroristiche.

Il Tribunale rimettente dichiara in modo esplicito che al provvedimento di espulsione impugnato, adottato «ai sensi dell'art. 13 del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione», «per effetto del richiamo contenuto nel 1° comma dell'art. 3 del d.l. 144/2005 [...] si applicano le disposizioni in materia di espulsione di stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo». Non vi sono tuttavia elementi, nell'ordinanza di rimessione, per comprendere in base a quale *iter* interpretativo si ritenga ormai equivalente, a fini di disciplina dell'espulsione, il comportamento di chi, pur muovendosi in un ambiente nel quale sono presenti persone e organizzazioni dedite al terrorismo, non pone in essere condotte agevolatrici, e chi invece adotta tali condotte.

Il comma 1 del citato art. 3 reca infatti la dizione «oltre a quanto previsto dagli art. 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998», dalla quale si potrebbe inferire che le norme racchiuse nell'intero articolo costituiscano previsioni riferibili solo alla particolare fattispecie nello stesso delineata e non a tutte le ipotesi di espulsione per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.

Conferma di quanto detto sopra si può trarre dalla circostanza che il legislatore ha esplicitamente precisato quali dei successivi commi devono ritenersi applicabili anche alle espulsioni di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 (come accade nella parte finale del secondo comma e nel quinto comma dell'art. 3, senza che uguale previsione sia contenuta nel comma 4-*bis*).

In definitiva, l'ordinanza di rimessione non chiarisce se il provvedimento impugnato ricade sotto la previsione dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 o sotto quella dell'art. 3 del decreto-legge n. 144 del 2005, né fornisce alcun argomento interpretativo, in base al quale le due norme debbano essere applicate congiuntamente, né precisa quale valore, generale o particolare, abbia il "richiamo" che compare in apertura del comma 1 del suddetto art. 3.

Le diverse opzioni interpretative portano a divergenti conseguenze pratiche, rilevanti ai fini del presente giudizio. Difatti i provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 possono essere impugnati con ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per esplicita disposizione del comma 11 dello stesso articolo, nel quale non è prevista alcuna restrizione in ordine all'esercizio dei poteri cautelari da parte del giudice adito. Solo sovrapponendo l'art. 13 citato e l'art. 3 del decreto-legge n. 144 del 2005 si giunge alla configurazione del "sistema" delineato dal giudice *a quo*, caratterizzato dall'effetto cumulativo del divieto di concedere la sospensione del provvedimento e del rinvio di due anni del procedimento, e per tale ragione censurato dallo stesso giudice. Diversa potrebbe essere la valutazione se le due norme non si ritenessero sovrapponibili, con la conseguenza della concedibilità della misura cautelare della sospensione dell'efficacia del provvedimento di espulsione, secondo il regime generale non derogato dalla normativa vigente per i provvedimenti adottati in base all'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Poiché la sovrapposizione normativa, di cui sopra, non è scontata, l'ordinanza di rimessione si palesa carente di motivazione in ordine ad una scelta interpretativa che, da una parte, allarga in modo notevole lo spettro applicativo dell'art. 3 del decreto-legge n. 144 del 2005 e, dall'altra, in conseguenza di tale allargamento, giunge alla conclusione non argomentata dell'applicazione al caso trattato di un combinato disposto tra art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 e art. 3 del suddetto decreto-legge, dal quale nascono i dubbi di legittimità costituzionale. L'omessa esplorazione delle soluzioni interpretative che avrebbero escluso, nel caso di specie, l'effetto di cumulo cui si riferiscono le censure del rimettente è causa di inammissibilità della questione sollevata.

5. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 144 del 2005 non è fondata.

Ciò che il rimettente segnala come un'anomalia degna di attenzione sotto il profilo della legittimità costituzionale è, in realtà, la caratteristica di tutti i provvedimenti amministrativi, la cui efficacia non è sospesa — salva esplicita previsione legislativa — per il semplice fatto della proposizione di un ricorso in sede giurisdizionale. Nel sistema dei controlli giurisdizionali sugli atti amministrativi è previsto, in via generale, il potere cautelare del giudice amministrativo di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, proprio sul presupposto della sua esecutività. Nessuna lesione dei parametri costituzionali evocati è dato pertanto constatare nella norma censurata, la quale si limita a ribadire che il ricorso giurisdizionale in nessun caso può sospendere l'esecuzione del provvedimento. Il problema sorgerebbe semmai per il successivo comma 4-bis, che costituisce invece un'eccezione alla regola generale, sancita dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), in base alla quale è sempre esercitabile, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, il potere cautelare di sospensione da parte del giudice amministrativo adito per l'annullamento di un atto amministrativo. Tale questione, nei soli termini in cui risulta rilevante nel caso di specie, è già stata sopra considerata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4-bis e 5, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza citata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 155 del 2005, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 433

Ordinanza 10 - 14 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Patente a punti - Previsto obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e asserita indebita compressione del diritto di difesa - Intervenuta modificazione di una delle norme censurate - Necessità di nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*) del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214); art. 180, comma 8, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell'art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, promosso con ordinanza del 10 luglio 2006 dal Giudice di pace di Pisa nel procedimento civile vertente tra Edizioni E.T.S. s.r.l. e il Comune di San Giuliano Terme iscritta al n. 110 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Pisa, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato — in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;

che il rimettente deduce, in via preliminare, di dovere giudicare del ricorso presentato dalla società "Edizioni E.T.S." s.r.l. avverso il verbale di violazione amministrativa redatto dalla polizia municipale del Comune di San Giu-

liano Terme, con il quale risulta contestata alla predetta società la violazione dell'art. 180, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, giacché il suo legale rappresentante «ometteva di fornire i dati personali della patente di guida del conducente», come invece prescritto dall'art. 126-bis, comma 2, del medesimo codice della strada, essendo stata in precedenza riscontrata, a carico di vettura aziendale, l'infrazione stradale consistente nella violazione del limite di velocità;

che, secondo il Giudice *a quo*, il comma 2 del predetto art. 126-bis pone in capo al proprietario del veicolo — «anche e soprattutto» nel caso «del mancato intervento degli agenti accertatori contestualmente alla commissione dell'infrazione» — un obbligo di comunicazione che tale soggetto non può adempiere allorché «il fatto non si è svolto in sua presenza»;

che, difatti, ricorrendo l'evenienza da ultimo indicata, il proprietario del veicolo sarebbe *ex lege* «messo nella concreta condizione di violare l'art. 483 del vigente codice penale che prevede come reato le false attestazioni rese al pubblico ufficiale in atto pubblico, quale è il verbale di accertamento e/o quello di assunzione delle informazioni», ovvero, nell'ipotesi in cui proprio egli fosse stato alla guida del veicolo in occasione dell'accertata infrazione, di «rendere dichiarazioni contro sé»;

che ricorrerebbe, per tale motivo, «un palese ed evidente contrasto» con gli artt. 3 e 24 Cost., giacché in forza del combinato disposto degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del codice della strada, «vengono stravolti i principi di ragionevolezza e di eguaglianza»;

che è intervenuto, nel giudizio originato da tale ordinanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile prima che infondata;

che la stessa, difatti, sarebbe «totalmente priva di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza», specie quanto al «riferimento all'art. 3 della Costituzione»;

che quanto, invece, alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., il riferimento all'art. 483 del codice penale, secondo la difesa erariale, sarebbe del tutto inconferente, atteso che l'applicazione di tale norma incriminatrice, che punisce colui che attesti falsamente al pubblico ufficiale in atto pubblico fatti dei quali questo è destinato a provare la verità, «presuppone che il privato abbia il dovere giuridico, stabilito in modo indiscutibile dalla legge, di attestazione veridica dei fatti stessi»;

che, inoltre, la questione sarebbe inammissibile anche sotto un duplice ulteriore profilo;

che, difatti, l'ordinanza di rimessione — secondo la difesa erariale — «non contiene una precisa ricostruzione del fatto», non essendo stato indicato, in particolare, «se la società ricorrente abbia ignorato del tutto l'invito a fornire i dati del conducente dell'autoveicolo, ovvero abbia addotto l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa trasmissione dei dati»;

che il giudice *a quo*, infine, avrebbe omissso di considerare «la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione conforme alla Costituzione» (la difesa erariale cita, a riguardo, l'ordinanza della Corte costituzionale n. 244 del 2006).

Considerato che il Giudice di pace di Pisa ha sollevato — in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, il testo dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada è stato modificato dal comma 164 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inserito dalla relativa legge di conversione, 24 novembre 2006, n. 286;

che, in forza di tale *ius superveniens*, le conseguenze della mancata comunicazione «dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione» risultano oggetto di una nuova disciplina, atteso che in base al novellato testo dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada il «proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000»;

che, pertanto, alla luce di tale sopravvenienza normativa si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione dallo stesso sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Pisa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

Il Presidente: BILÈ*Il redattore:* QUARANTA*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1408

N. 434

Ordinanza 10 - 14 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza e segnalazione di polizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a carico del proprietario del veicolo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza nonché indebita incidenza sul diritto di difesa, con lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative - Possibile interpretazione delle norme censurate conforme a Costituzione - Manifesta infondatezza delle questioni.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*) del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214); art. 180, comma 8, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,

n. 214, nonché dell'art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, promossi con ordinanze del 27 novembre 2006 dal Giudice di pace di Montevarchi nel procedimento civile vertente tra Cristoforo Enzo Mobilia in qualità di legale rappresentante della De Nisco Istituto Investigazioni s.r.l. e il Comune di Montevarchi e del 16 gennaio 2007 dal Giudice di pace di Arezzo, nel procedimento civile vertente tra la Fenice di Citi & Ragoni s.n.c. e la Prefettura di Arezzo, iscritte ai numeri 435 e 511 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 24 e 27, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che i Giudici di pace di Montevarchi e di Arezzo, con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato — in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione — questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;

che il rimettente di Montevarchi premette di dover giudicare dell'opposizione proposta, dal legale rappresentante della società "De Nisco Istituto Investigazioni" s.r.l., avverso il verbale con il quale la locale polizia municipale ha contestato alla società l'infrazione consistente nell'omessa comunicazione dei dati della persona e della patente del conducente responsabile di un'infrazione stradale comportante l'applicazione della misura della decurtazione del punteggio dalla patente di guida;

che il predetto giudice *a quo* evidenzia, inoltre, come il ricorrente abbia dedotto di trovarsi nell'impossibilità di ottemperare all'obbligo di comunicazione, atteso che la vettura di proprietà della società — di cui è il legale rappresentante — risultava, al momento dell'accertata infrazione stradale, in uso ad una società collegata, nonché, materialmente, nella disponibilità di due dipendenti della stessa, destinati ad alternarsi alla guida del veicolo durante l'orario di servizio;

che tali circostanze, unitamente al lasso di tempo di oltre un anno intercorso tra la data di rilevamento dell'infrazione e la richiesta di comunicazione dei dati del conducente, avrebbero reso impossibile l'identificazione del responsabile dell'accertata infrazione;

che ciò premesso in punto di fatto, il giudice *a quo* reputa i summenzionati artt. 126-*bis*, comma 2, e 180, comma 8, del codice della strada in contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost.;

che, sebbene la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 abbia stabilito che la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente di guida (prevista dal comma 2 del censurato art. 126-*bis*) possa applicarsi soltanto al conducente che risulti l'effettivo responsabile dell'accertata infrazione stradale, e non pure al proprietario del veicolo che abbia ommesso di fornire i dati necessari all'identificazione di quel soggetto (sanzionandosi l'omissione di tale comunicazione solo sul piano pecuniario, ai sensi di quanto previsto all'art. 180, comma 8, del medesimo codice della strada), tuttavia il combinato disposto delle due norme continuerebbe a presentare persistenti profili di illegittimità costituzionale;

che esso «equipara», secondo il rimettente, ai fini dell'applicazione della suddetta sanzione pecuniaria, «condotte tra loro diverse», e cioè tanto quelle «tenute da coloro che "scientemente" (e quindi con dolo) o colposamente omettono di fornire la dovuta comunicazione dei dati del conducente del veicolo contravvenzionato», quanto quelle di quanti o «comunicano anche semplicemente di "non ricordare" chi si trovasse alla guida del veicolo», ovvero «proponendo ricorso, motivino le ragioni per le quali si trovano nell'impossibilità di comunicare alcunché, esercitando quindi un loro legittimo diritto di difesa»;

che oltre alla violazione dell'art. 3 Cost., il rimettente ipotizza il contrasto con gli artt. 24 e 27 della Carta fondamentale;

che quanto, in particolare, al primo di tali parametri, il Giudice di pace di Montevarchi evidenzia come, per effetto del sistema configurato dalle censurate disposizioni, il proprietario del veicolo si venga «a trovare nella scomoda posizione di o dovere rendere una dichiarazione *contra se* per ottemperare all'obbligo di comunicazione impostogli,

con palese violazione del principio *nemo tenetur se detegere*», ovvero — allorché «esprima le ragioni per le quali non è nella condizione di comunicare alcunché» — di vanificare «l'esimente dell'esercizio del diritto ex art. 51 c.p.»;

che, infine, in relazione all'asserito contrasto con l'art. 27 Cost., il rimettente sottolinea come le norme censurate configurino un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al proprietario, violando così «il principio della personalità della responsabilità penale» (che «costituisce un pilastro-limite strutturale dell'illecito anche depenalizzato»), nonché la stessa previsione dell'art. 42, terzo comma, del codice penale, «che tassativamente prevede i casi in cui l'evento viene posto “altrimenti” a carico dell'agente», e cioè in difetto di dolo o di colpa;

che anche il Giudice di pace di Arezzo censura le stesse disposizioni del codice della strada, in riferimento ai medesimi parametri di cui agli artt. 3, 24 e 27 Cost.;

che anche il predetto rimettente risulta investito dell'opposizione proposta da una società commerciale, “La Fenice di Citi e Ragoni” s.n.c., la quale — sul presupposto di avere comunicato all'autorità procedente di versare nella «oggettiva impossibilità di fornire il nominativo della persona fisica che il giorno dell'accertamento dell'infrazione era alla guida del veicolo della società» — contesta la legittimità della irrogazione, a proprio carico, della sanzione pecuniaria prevista per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente responsabile dell'infrazione stradale di cui all'art. 142, comma 8, del codice della strada;

che tanto evidenziato in punto di fatto, il rimettente aretino sottolinea come le motivazioni addotte dalla ricorrente a sostegno della propria opposizione — e cioè che «il tempo decorso dal momento dell'accertamento e quello della notifica del relativo verbale, ovvero la possibilità che la vettura, al momento dell'accertamento, fosse nella disponibilità materiale di più persone» costituirebbero altrettante circostanze che «renderebbero impossibile l'individuazione del conducente» — non siano idonee, in realtà, ad evitare l'applicazione della sanzione pecuniaria;

che ciò nondimeno, il giudice *a quo* reputa di dover censurare il combinato disposto degli artt. 126-*bis*, comma 2, e 180, comma 8, del codice della strada, in quanto esso si presenta, innanzitutto, viziato da «irragionevolezza», giacché il proprietario «può legittimamente dichiarare e comunicare il nominativo di colui al quale la vettura venne consegnata, ma non i dati di chi fosse effettivamente alla guida al momento dell'accertamento»;

che tale combinato disposto, inoltre, «di fatto esclude qualsivoglia possibilità concreta di esercizio del diritto di difesa», atteso che fa dipendere l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, «tanto dalla mancata comunicazione dei dati», quanto «dalla comunicazione delle ragioni della impossibilità della comunicazione richiesta, derivante dalla mancata individuazione del conducente»;

che, infine, le norme censurate configurano «una ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al proprietario», in contrasto «con lo stesso spirito» della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), «ed in particolare con l'art. 3 che vuole irrogata la sanzione amministrativa solo nei casi in cui si rinvenga, in capo al trasgressore, l'elemento psicologico del dolo o della colpa»;

che è intervenuto, nel solo giudizio originato dall'ordinanza del Giudice di pace di Arezzo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo la manifesta infondatezza della questione ma riservandosi di illustrarne le ragioni «nel prosieguo del giudizio».

Considerato che i Giudici di pace di Montevarchi e di Arezzo, con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato — in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione — questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;

che, in via preliminare, deve essere disposta la riunione dei due giudizi, atteso che la loro comunanza di oggetto ne giustifica l'unitaria trattazione;

che l'iniziativa assunta da entrambi i rimettenti — al di là dell'evocazione di tre parametri costituzionali (ed a prescindere dal non pertinente richiamo dell'art. 27 Cost., applicabile, per vero, alla sola responsabilità penale e non pure a quella amministrativa) — tende, in definitiva, a censurare l'equiparazione, operata dalle norme censurate, tra le condotte «tenute da coloro che “scientemente” (e quindi con dolo) o colposamente omettono di fornire la dovuta comu-

nificazione dei dati del conducente del veicolo contravvenzionato» e quelle di quanti o «comunichino anche semplicemente di “non ricordare” chi si trovasse alla guida del veicolo», ovvero «proponendo ricorso, motivino le ragioni per le quali si trovano nell’impossibilità di comunicare alcunché» (così, in particolare, il Giudice di pace di Montevarchi);

che, tuttavia, ciascuno dei giudici *a quibus* mostra di ignorare il contenuto delle modificazioni apportate — tra l’altro anteriormente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione — al testo dell’art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada (vale a dire una delle due norme censurate) dal comma 164 dell’art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inserito dalla relativa legge di conversione, 24 novembre 2006, n. 286;

che, difatti, nella sua novellata formulazione, il predetto art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada stabilisce — in ordine alla conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione «dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione» — che il «proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000»;

che, inoltre, i rimettenti, non solo hanno mancato di valutare le conseguenze che la descritta modificazione legislativa — la quale, oltretutto, si indirizza proprio nella direzione da essi auspicata, giacché nega che l’irrogazione della sanzione pecuniaria derivante dalla mancata comunicazione «dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione» possa applicarsi indistintamente ad ogni comportamento omissivo, escludendone, in particolare, l’operatività nel caso in cui la mancata comunicazione sia dipesa da un «giustificato e documentato motivo» — potrebbe produrre in relazione alla fattispecie oggetto dei giudizi principali, ma mostrano anche di ignorare quanto affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 244 del 2006;

che questa Corte — già nello scrutinare il testo originario dell’art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada (e con esso quello dell’art. 180, comma 8, dello stesso codice, al quale il primo rinviava) — ha sottolineato come un «duplice argomento ermeneutico (letterale e sistematico)» porti necessariamente a riconoscere «la possibilità di discernere il caso di chi, inopinatamente, ignori del tutto l’invito “a fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”, da quello di colui che, “presentandosi o scrivendo”, adduca invece l’esistenza di motivi idonei a giustificare l’omessa trasmissione di tali dati» (ordinanza n. 244 del 2006);

che a fronte, pertanto, di persistenti dubbi nell’interpretazione del testo originario dell’art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada (e del successivo art. 180, comma 8), questa Corte deve ulteriormente precisare che un’opzione ermeneutica, che pervenisse alla conclusione di equiparare ogni ipotesi di omessa comunicazione dei «dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», presenterebbe una dubbia compatibilità con l’art. 24 Cost.;

che una simile interpretazione, difatti, non consentendo in alcun modo all’interessato di sottrarsi all’applicazione della sanzione pecuniaria, si risolverebbe nella previsione di una presunzione *iuris et de iure* di responsabilità, contravvenendo a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui «tale presunzione assoluta determina la lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione, dal momento che preclude all’interessato ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta» (*ex multis*, sentenza n. 144 del 2005);

che, dunque, così correttamente interpretate le due disposizioni censurate si sottraggono ai dubbi di costituzionalità prospettati dai giudici rimettenti, risultando così le questioni sollevate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, sollevate — in riferimento agli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione — dai Giudici di pace di Montevarchi e di Arezzo, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1409

N. 435

Ordinanza 10 - 14 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciato contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché con quelli del giusto processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale e del buon andamento della pubblica amministrazione - Lamentata violazione del diritto di difesa e del principio dell'irretroattività della legge penale - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 593, sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 e 10.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, comma secondo, 97, 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e degli artt. 1 e 10 della stessa legge, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 20 marzo e del 6 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Torino, del 30 marzo 2006 dalla Corte di assise d'appello di Caltanissetta, del 7 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Torino, del 28 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Palermo, del 21 marzo 2006 dalla Corte di assise d'appello di Roma, del 6 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Palermo, del 4 aprile e del 3 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Brescia, del 10 maggio dalla Corte d'appello di Torino, del 13 aprile e del 7 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Brescia, del 3 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Palermo, del 25 maggio e del 1° giugno 2006 dalla Corte d'appello di Torino, del 24 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Trento, del 19 e del 27 ottobre 2006 dalla Corte d'appello di Palermo, rispettivamente iscritte ai numeri 247, 248, 281, 343, 364, 389, 470, 495, 496, 568 e 672 del registro ordinanze 2006 e ai numeri 15, 21, 75, 76, 121, 385 e 386 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, numeri 34, 36, 39, 40, 41, 45, 46 e 50, prima serie speciale, dell'anno 2006 e numeri 6, 7, 8, 10, 12 e 21, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 21 novembre 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con numerose ordinanze, le Corti d'appello di Torino (r.o. nn. 248, 343 e 568 del 2006; nn. 75 e 76 del 2007), di Palermo (r.o. nn. 364 e 470 del 2006; nn. 21, 385 e 386 del 2007), di Brescia (r.o. nn. 495, 496, 672 del 2006; n. 15 del 2007), di Trento (r.o. n. 121 del 2007) e la Corte d'assise d'appello di Caltanissetta (r.o. n. 281 del 2006) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 97, 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., quando cioè sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado, e sempre che tali prove risultino decisive;

che la Corte d'appello di Torino (r.o. n. 247 del 2006) e la Corte d'assise d'appello di Roma (r.o. n. 389 del 2006) hanno sollevato identica questione di legittimità costituzionale, sebbene proposta in riferimento soltanto agli artt. 3, 111 e 112 Cost. e in relazione all'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006, sostitutivo dell'art. 593 cod. proc. pen.;

che i rimettenti (con la sola eccezione della Corte d'appello di Brescia, r.o. nn. 495, 496 del 2006 e n. 15 del 2007) censurano anche l'art. 10 della medesima legge, recante la relativa disciplina transitoria;

che, sotto il profilo della rilevanza, i rimettenti premettono che in forza dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 — il cui art. 1, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento — i giudizi dovrebbero essere definiti con ordinanze non impugnabili di inammissibilità;

che tutti i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale della disciplina censurata — in riferimento al principio di parità fra le parti (art. 111, secondo comma, Cost.), a quello di ragionevolezza e a quello di eguaglianza (art. 3 Cost.) — avuto riguardo al potere di impugnazione che continua ad essere riconosciuto alla parte civile;

che la Corte d'appello di Torino (r.o. n. 247 del 2006) — che ritiene violati gli artt. 3, 111 e 112 Cost. — nel censurare gli artt. 1 e 10 della legge n. 46 del 2006, evidenzia che il giudizio *a quo* si è instaurato in esito all'appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Pinerolo;

che, analogamente, la Corte d'appello di Torino, con due ordinanze identiche (r.o. nn. 75 e 76 del 2007), riferisce che i rispettivi giudizi *a quibus* traggono origine da appelli del pubblico ministero avverso altrettante sentenze di assoluzione pronunziate dai Giudici dell'udienza preliminare presso i Tribunali di Torino e di Ivrea;

che, in altra ordinanza (r.o. n. 343 del 2006), la medesima autorità rimettente — a fronte della qualificazione da parte del pubblico ministero della propria impugnazione, avverso l'assoluzione di uno degli imputati pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare, come appello incidentale — preliminarmente ritiene di dover qualificare l'atto di impugnazione in questione come appello principale, ritenendolo conseguentemente ammissibile e procedendo alla denuncia di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen. nel nuovo testo e dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della citata legge del 2006, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost.; in particolare, quanto a questo ultimo parametro, la Corte rimettente adduce anche la violazione del principio della ragionevole durata del processo;

che sempre la Corte d'appello di Torino — con ordinanza di rimessione (r.o. n. 568 del 2006) pronunciata nell'ambito di un giudizio originato dall'impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione emessa all'esito di un giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino — propone l'identica questione di costituzionalità;

che, infine, la stessa Corte d'appello di Torino (r.o. n. 248 del 2006), nel sollevare identica questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 Cost., precisa in fatto che l'imputato è stato assolto a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Torino — Sezione Moncalieri, e che avverso tale sentenza ha proposto appello il pubblico ministero;

che, con tre ordinanze identiche (r.o. n. 364 del 2006; nn. 21 e 385 del 2007), la Corte d'appello di Palermo — su appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze di assoluzione emesse dai Giudici dell'udienza preliminare dei Tribunali di Palermo e di Agrigento — ha censurato l'art. 593 cod. proc. pen. come sostituito, in riferimento, anche, all'art. 111, secondo, sesto e settimo comma, Cost., sotto il profilo sia della lesione del principio di parità delle parti nel processo e della ragionevole durata di esso, sia della irragionevole estensione dell'area del giudizio "di merito" della Corte di cassazione, e all'art. 112 Cost. per violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale; e ha censurato l'art. 10 della legge n. 46 del 2006, in riferimento anche agli artt. 3 e 97 Cost., poiché l'immediata applicazione, ai procedimenti in corso, della novella processuale in tema di impugnazioni comporterebbe il «collasso dell'intero sistema processuale»;

che, ad avviso della rimettente Corte d'appello di Palermo, sarebbe violato altresì l'art. 111, settimo comma, Cost., in quanto la disciplina transitoria — nel prevedere che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della legge è dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile — viola il principio secondo cui contro le sentenze è sempre ammesso ricorso per cassazione; e ciò in considerazione del rilievo che l'ordinanza in questione, per il «suo contenuto definitorio», ha natura di sentenza;

che altra ordinanza di rimessione della medesima autorità giudiziaria (r.o. n. 386 del 2007), identica alle precedenti, è emessa nell'ambito di un giudizio d'appello conseguente ad un duplice annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, di una sentenza di assoluzione emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo del 20 dicembre 2000;

che anche l'ordinanza di rimessione r.o. n. 470 del 2006 della Corte d'appello di Palermo è resa nell'ambito di un giudizio originato dall'impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo: ed anche in questo caso l'ordinanza censura, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., l'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, nonché l'art. 10 della medesima legge;

che la Corte d'assise d'appello di Roma (r.o. 389 del 2006) — investita dell'appello del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione di alcuni imputati dal reato di cui all'art. 270 del codice penale, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma — si duole che la normativa censurata (artt. 1 e 10 della legge n. 46 del 2006) violi anche il principio della ragionevole durata del processo;

che la Corte d'appello di Brescia — con quattro ordinanze identiche (r.o. nn. 495, 496, 672 del 2006 e 15 del 2007), tutte emesse nel corso di giudizi di appello, instaurati in esito all'impugnazione del pubblico ministero avverso sentenze di assoluzione pronunciate a seguito di giudizio abbreviato, una delle quali (r.o. 672 del 2006) in sede dibattimentale — impugna l'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dalla novella del 2006, anche in relazione all'art. 24 Cost., sotto il profilo della lesione del diritto di difesa garantito da tale norma costituzionale anche alle parti offese, e all'art. 112 Cost.;

che la Corte d'appello di Trento (r.o. n. 121 del 2007) solleva l'incidente di costituzionalità dell'art. 593 cod. proc. pen. nel nuovo testo e dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006, per violazione del solo parametro di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., nell'ambito di un giudizio di appello avverso una sentenza di assoluzione emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale;

che, infine, la Corte d'assise d'appello di Caltanissetta (r.o. n. 281 del 2006) — delibando un appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione, emessa all'esito di giudizio abbreviato — ritiene l'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, e l'art. 10 della medesima legge, in contrasto anche con l'art. 111, primo, sesto e settimo comma, Cost., per violazione del principio della ragionevole durata del processo e del principio «di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali»; con l'art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della discriminazione dell'interesse pubblico, «di cui è portatore il pubblico ministero, all'affermazione della

legalità violata, rispetto al diritto dell'imputato a far prevalere la presunzione di non colpevolezza»; con l'art. 24 Cost., per l'irragionevole discriminazione del diritto di difesa della persona offesa; nonché con l'art. 112 Cost.

Considerato che, con le ordinanze in epigrafe, i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) — quest'ultimo direttamente censurato dalla Corte d'appello di Torino (r.o. n. 247 del 2006) e della Corte d'assise d'appello di Roma (r.o. n. 389 del 2006) — e dell'art. 10 della medesima legge;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che l'art. 593 cod. proc. pen. disciplina al comma 2 l'appello del pubblico ministero e dell'imputato avverso le sentenze dibattimentali di proscioglimento, stabilendo — per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006 ed immediatamente applicabili in forza dell'art. 10 della medesima legge — che l'appello è consentito solo nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva;

che dalle stesse ordinanze di rimessione risulta che le Corti rimettenti sono in realtà investite degli appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, o, comunque, rese in dibattimento con il rito abbreviato;

che, dunque, le Corti rimettenti sottopongono a scrutinio di costituzionalità una norma (l'art. 593 cod. proc. pen.) — unitamente alla relativa disciplina transitoria — di cui non devono fare applicazione nei rispettivi giudizi *a quibus*;

che l'inesatta indicazione della norma oggetto di censura (*aberratio ictus*) implica, per costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione (*ex plurimis*, ordinanze n. 384, n. 294, n. 187 e n. 42 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e degli artt. 1 e 10 della medesima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 97, 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, e 112 della Costituzione, dalle Corti d'appello di Torino, di Palermo, di Brescia, di Trento e dalle Corti d'assise d'appello di Roma e di Caltanissetta, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 436

Ordinanza 10 - 14 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza e lesione del diritto di difesa, nonché violazione dei principi della parità delle parti, di ragionevole durata del processo, di buon andamento della pubblica amministrazione e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Cod. proc. pen., art. 593, sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 e 10.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e degli artt. 1 e 10 della stessa legge, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 17 marzo e del 5 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Roma, del 10 marzo 2006 dalla Corte d'appello di Trento, del 14 marzo 2006 dalla Corte d'appello di Milano, del 24 marzo 2006 dalla Corte d'appello di Trento, del 5 aprile 2006 e del 20 marzo 2006 (nn. 3 ordd.) dalla Corte militare d'appello di Verona, del 10 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Torino, del 27 marzo 2006 dalla Corte militare d'appello di Verona, del 29 marzo 2006 (nn. 3 ordd.) dalla Corte d'appello di Roma, del 5 aprile e del 26 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Brescia, del 10 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Milano, del 20 e del 26 settembre 2006 dalla Corte d'appello di Torino, del 10 novembre e del 29 dicembre 2006 dalla Corte d'appello di Palermo, rispettivamente iscritte ai numeri 263, 264, 267, 269, 271, 274, da 339 a 341, 588, 592, da 606 a 608 del registro ordinanze 2006 e ai numeri 13, 14, 34, 179, 199, 395 e 574 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, numeri, 35, 36 e 39, prima serie speciale, dell'anno 2006 e numeri 1, 2, 7, 8, 14, 15, 22 e 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 21 novembre 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con numerose ordinanze, le Corti d'appello di Torino (r.o. n. 588 del 2006 e nn. 179 e 199 del 2007), di Trento (r.o. n. 271 del 2006), di Milano (r.o. n. 34 del 2007), di Brescia (r.o. n. 13 e 14 del 2007), di Palermo (r.o. nn. 395 e 574 del 2007) e la Corte militare d'appello di Verona (r.o. nn. 274, 339, 340, 341 e 592 del 2006) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111, secondo, sesto e settimo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento),

nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen.: quando cioè sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado, e sempre che tali prove risultino decisive;

che le Corti d'appello di Roma (r.o. nn. 263, 264, 606, 607 e 608 del 2006), di Trento (r.o. n. 267 del 2006) e di Milano (r.o. n. 269 del 2006) hanno sollevato identica questione di costituzionalità, sebbene proposta in riferimento soltanto agli artt. 3 e 111 Cost. e in relazione all'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006, sostitutivo dell'art. 593 cod. proc. pen.;

che i rimettenti (con la sola eccezione della Corte d'appello di Brescia, r.o. n. 14 del 2007) censurano anche l'art. 10 della medesima legge, recante la relativa disciplina transitoria;

che, sotto il profilo della rilevanza, i rimettenti premettono che in forza dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 — il cui art. 1, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento — i giudizi dovrebbero essere definiti con ordinanze non impugnabili di inammissibilità;

che tutti i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale della disciplina censurata in riferimento al precepto dell'art. 111, secondo comma, Cost., in forza del quale ogni processo deve svolgersi «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale»: e ciò in quanto l'art. 593 cod. proc. pen. nella sua nuova formulazione — privando il pubblico ministero del potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento — riserverebbe all'organo della pubblica accusa un trattamento palesemente peggiore rispetto all'imputato, ammesso a proporre appello avverso le sentenze di condanna; trattamento che non trova una ragionevole giustificazione nell'esigenza di tutelare altri principi costituzionali;

che, inoltre, tutti i rimettenti, ad eccezione della Corte d'appello di Trento (r.o. nn. 267 e 271 del 2006), ritengono violato l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto la scelta legislativa di sopprimere il potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento si paleserebbe intrinsecamente contraddittoria rispetto al mantenimento del suo potere di appello contro le sentenze di condanna;

che la Corte d'appello di Roma (r.o. nn. 263, 264, 606, 607 e 608 del 2006) denuncia altresì l'irragionevolezza della disciplina in relazione al potere, che sarebbe stato conservato alla parte civile, di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento; con conseguente inammissibile subordinazione della possibilità per il pubblico ministero di «ottenere un nuovo giudizio in fatto» alla iniziativa della parte privata;

che anche la Corte d'appello di Milano (r.o. n. 34 del 2007) — nell'aderire all'indirizzo interpretativo che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 46 del 2006 all'art. 576 cod. proc. pen., riconosce alla parte civile il potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento — prospetta la violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento nei confronti del pubblico ministero;

che le Corti d'appello di Brescia (r.o. nn. 13 e 14 del 2007), di Palermo (r.o. n. 395 del 2007), di Torino (r.o. n. 588 del 2006 e n. 179 del 2007) e la Corte militare d'appello di Verona (r.o. nn. 274, 339, 340, 341 e 592 del 2006) ritengono inoltre violato il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, poiché la mancata previsione dell'appello avverso le sentenze di proscioglimento inciderebbe sui poteri della pubblica accusa, rendendoli inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.;

che la Corte d'appello di Roma (r.o. nn. 263, 264, 606, 607 e 608 del 2006) e la Corte militare d'appello di Verona denunciano (r.o. nn. 274, 339, 340, 341 e 592 del 2006) altresì il contrasto della disciplina censurata con l'art. 111, secondo comma, ultima parte, Cost. sotto il profilo della ragionevole durata del processo;

che solo la Corte d'appello di Brescia (r.o. n. 13 e n. 14 del 2007) evoca a parametro l'art. 24 Cost., per la lesione del diritto di difesa garantito da tale norma costituzionale anche alle persone offese;

che la Corte d'appello di Palermo (r.o. n. 395 del 2007) e la Corte militare d'appello di Verona (r.o. nn. 274, 339, 340, 341 e 592 del 2006) sollevano questione di legittimità costituzionale anche per violazione dei commi secondo, sesto e settimo dell'art. 111 Cost., rilevando in sostanza come la novella del 2006 abbia modificato profondamente la natura del ricorso per cassazione e alterato la fisionomia della Corte di cassazione come giudice di sola legittimità;

che, infine, la Corte d'appello di Palermo (r.o. n. 395 del 2007) censura anche la disciplina transitoria contenuta nell'art. 10 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui stabilisce l'immediata applicabilità del nuovo regime ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, prevedendo, in particolare, al comma 2, che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento prima della data di entrata in vigore della legge sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile;

che — ad avviso della predetta Corte d'appello — sarebbero violati l'art. 3 Cost., per l'«effetto retroattivo» che la disciplina censurata determina sui processi in corso, derogando senza alcuna plausibile giustificazione alla «regola della tutela dell'affidamento»; l'art. 97 Cost., con riferimento al «principio di buon andamento dell'attività giudiziaria»; l'art. 111, settimo comma, Cost., secondo cui contro le sentenze è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge (tale dovendosi ritenere, per il «suo contenuto definitorio», l'ordinanza con cui è dichiarato inammissibile l'appello); l'art. 3 Cost. altresì sotto il profilo della ragionevolezza, atteso che la norma censurata «sconvolgerebbe l'intero sistema delle impugnazioni».

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione — conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) — dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero; nonché l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva»; sia dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti alle Corti d'appello di Torino, di Trento, di Milano, di Brescia, di Palermo, di Roma e alla Corte militare d'appello di Verona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 437

Ordinanza 10 - 14 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Piemonte - Previsione della irrogazione di sanzione amministrativa per il mancato raggiungimento, a livello comunale, degli obiettivi di raccolta differenziata - Dedotto contrasto con il principio di ragionevolezza - Questione sollevata sulla base di un erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza.

- Legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, art. 17, comma 2, in relazione agli artt. 4 e 11 della stessa legge.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), in relazione agli artt. 4 e 11 della stessa legge, promosso con ordinanza del 1° marzo 2007 dal Tribunale di Cuneo nel procedimento civile vertente tra il Comune di Saluzzo e la Provincia di Cuneo, iscritta al n. 484 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte;

Udito nella Camera di consiglio del 21 novembre 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Tribunale di Cuneo, con ordinanza del 1° marzo 2007, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), in relazione agli artt. 4 ed 11 della stessa legge, nella parte in cui stabilisce che, qualora non siano raggiunti, a livello di Comune, gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), si applica ai Comuni una sanzione amministrativa pecuniaria;

che il giudice *a quo* riferisce di essere investito dell'opposizione proposta dal Comune di Saluzzo avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1014 del 18 novembre 2005, emessa, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 24 del 2002, dal responsabile dell'Ufficio autonomo di staff del settore tutela ambientale della Provincia di Cuneo, di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 8.040,00 per il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

che l'eccezione di legittimità costituzionale proposta nel giudizio principale dall'opponente, il quale ha dedotto il contrasto del citato art. 17, comma 2, con l'art. 27 della Costituzione, poiché il principio della responsabilità personale postula che autore dell'illecito possa essere solo la persona fisica, viene respinta dal rimettente, sul rilievo

che il trasgressore «nella presente fattispecie viene correttamente individuato nel sindaco», nella qualità di legale rappresentante del Comune, «essendo prevista per il Comune [...] solo una responsabilità solidale»;

che il giudice *a quo*, dopo aver rilevato che, in base agli artt. 4 e 11 della legge della Regione Piemonte n. 24 del 2002, i Comuni appartenenti allo stesso bacino provvedono alla gestione dei rifiuti urbani in forma associata, attraverso consorzi obbligatori denominati consorzi di bacino, proprio in relazione a tali due disposizioni denuncia, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 17, comma 2, della stessa legge, in quanto ritiene che esso, ponendo in capo ai Comuni la sanzione amministrativa per il mancato raggiungimento, a livello di Comune, degli obiettivi di raccolta differenziata, non consenta — diversamente da quanto accade nella generalità dei casi, in cui operano i principi sanciti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) — «alcuna verifica dell'elemento soggettivo (art. 3 legge 689/81) della condotta del soggetto indicato come trasgressore, s'intende il Comune e di conseguenza il sindaco, delineando una irragionevole scissione con il soggetto che la legge individua invece come necessario responsabile della condotta, il consorzio obbligatorio, il quale, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale citata, assicura in ciascun Comune il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata»;

che, infatti, nel descritto quadro normativo, il sindaco non avrebbe alcun potere di intervento nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e ad esso non potrebbe imputarsi neppure un'attività di omesso controllo;

che, peraltro, a parere del rimettente, il legislatore regionale non avrebbe potuto individuare il destinatario della sanzione nel consorzio di bacino, poiché, così orientandosi, avrebbe fatto ingiustamente ricadere l'onere del mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in un singolo Comune «sugli altri incolpevoli Comuni consorziati»;

che è intervenuta la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo di dichiarare la questione inammissibile o, comunque, infondata;

che, secondo l'interveniente, il Tribunale di Cuneo, per un verso, non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione, per altro verso, è incorso in un'erronea interpretazione delle disposizioni censurate, poiché, avendo trascurato un più ampio esame della normativa dettata dalla Regione Piemonte per l'organizzazione della gestione dei rifiuti, non si è avveduto delle molteplici previsioni della legge n. 24 del 2002 e dei relativi provvedimenti attuativi che riconducono ai singoli Comuni un ruolo attivo nel governo della raccolta differenziata.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Cuneo ha ad oggetto l'art. 17, comma 2, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), in relazione agli artt. 4 e 11 della stessa legge, nella parte in cui pone in capo ai Comuni una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato raggiungimento, a livello di Comune, degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

che, ad avviso del rimettente, la norma censurata contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non consente — «a differenza della generalità dei casi», nei quali opera il principio di colpevolezza stabilito dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) — la verifica dell'elemento soggettivo in capo al sindaco, indicato come trasgressore in qualità di rappresentante del Comune, «delineando una irragionevole scissione» con il soggetto gravato dall'obbligo cui la sanzione accede, vale a dire il consorzio di bacino, che, ai sensi dell'art. 13 della stessa legge della Regione Piemonte, assicura in ciascun Comune il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dall'art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, applicabile *ratione temporis*, e dal piano regionale;

che la questione così prospettata è manifestamente infondata;

che, invero, il giudice *a quo* muove dal presupposto interpretativo che il sistema sanzionatorio configurato dalla legge regionale n. 24 del 2002 comporti una deroga al principio sancito dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, in base al quale l'irrogazione delle sanzioni amministrative postula che la violazione accertata sia riconducibile ad un comportamento doloso o colposo dell'intimato;

che tale presupposto interpretativo è tuttavia erroneo, poiché i principi dettati dal Capo primo della legge n. 689 del 1981, in virtù dell'art. 12 della medesima legge, operano, ove non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria e, pertanto, anche per la fattispecie d'illecito introdotta dal censurato art. 17, comma 2, tanto più che il comma 3 dello stesso art. 17 della legge regionale n. 24 del 2002, nell'attribuire alle Province la competenza all'irrogazione delle sanzioni, espressamente richiama «le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689»;

che, peraltro, il rimettente non ha considerato che, nel sistema di gestione dei rifiuti urbani delineato dalla legge impugnata, spetta ai singoli Comuni, non solo assicurare l'organizzazione in forma associata dei servizi, attraverso la costituzione del consorzio di bacino, ma altresì rispettare ed adeguarsi alle delibere adottate dagli organi consortili, nell'esercizio delle competenze elencate dall'art. 4 della legge regionale, siccome tenuti anche a garantire nell'ambito territoriale di pertinenza «una distinta raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani» e l'«inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata», usufruendo eventualmente delle agevolazioni loro direttamente riconosciute, in conformità all'art. 13, comma 2, della stessa legge, «in proporzione agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti».

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), in relazione agli artt. 4 ed 11 della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Cuneo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1412

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 47

*Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 novembre 2007
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Piani ASI (piani per le aree di sviluppo industriale) - Conferma e proroga della validità dei piani già prorogati ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge regionale n. 16 del 1998, e dell'art. 77 della legge regionale n. 10 del 2001, e vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 2004, fino alla esecutività dei PTCP (piani territoriali di coordinamento provinciale), aventi valore di piano regolatore delle aree dei consorzi industriali di cui alla legge regionale n. 16 del 1998 - Ricorso del Governo - Lamentata conferma di piani riguardati da norme dichiarate incostituzionali con la sent. n. 314 del 2007, indeterminatezza dei tempi della proroga, mancata applicazione delle norme disciplinanti l'emanazione dell'atto prorogato, surrettizia attribuzione ai nuovi strumenti di pianificazione generale urbanistica di specifiche valenze espropriative, senza previsione di indennizzo - Denunciata lesione dei principi di eguaglianza sostanziale e di ragionevolezza, lesione del diritto di proprietà, violazione del principio di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Campania 21 agosto 2007, n. 10, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 42, comma terzo, e 97.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia;

Contro la Regione Campania in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, per la declaratoria dell'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 10 del 21 agosto 2007, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 49 del 10 settembre 2007 e recante il titolo «Norme in materia di piani ASI».

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 30 ottobre 2007 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

Con la legge regionale n. 10 del 2007, che consta di un solo articolo, la Regione Campania estende ai Piani ASI (Piani per le aree di sviluppo industriale), prorogati per tre anni ai sensi del comma 9 dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 1 e dall'articolo 77, comma 2 della legge 11 agosto 2001, le disposizioni contenute nel comma 28 dell'articolo 31 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007).

Tale ultima disposizione testualmente dispone «Per la parte conforme ai piani territoriali sopraordinati adottati — piano territoriale regionale - PTR —, piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP, piani di settore — nonché per la parte che risulta conforme ai piani sovraordinati, successivamente alla loro adozione - PTCP, piani di settori — è confermata e prorogata la validità dei piani regolatori ASI vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, fino alla esecutività dei PTCP, che, ai sensi dell'articolo 18 della citata legge regionale, hanno valore e portata di piano regolatore delle aree dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16».

Poiché la legge 22 dicembre 2004, n. 16 è la legge fondamentale sulla pianificazione urbanistica della regione Campania, la disposizione da ultimo riportata sembra avere la funzione di «traghetare» nel nuovo quadro di pianificazione urbanistica regionale i vecchi piani regolatori ASI nella parte in cui sembrano rispondere alle esigenze tuttora considerate valide e fatte proprie dalla nuova pianificazione territoriale. Esigenza — quella del comma 28 dell'arti-

colo 31 della legge finanziaria campana del 2007 — di per sé non del tutto irragionevole, ancorché di dubbia costituzionalità nel momento in cui dispone una proroga generalizzata di strumenti (i piani regolatori ASI) che pongono vincoli preordinati all'espropriazione. Ma non è di questa disposizione che occorre discutere.

La nuova norma introdotta dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 agosto 2007 ha una duplice funzione: *a)* per un verso chiarisce che tra i «piani regolatori ASI vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004» vi sarebbero pure quelli che erano stati prorogati (*rectius* «rivitalizzanti») dall'articolo 10, comma 9 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16 e dall'art. 77 della legge 11 agosto 2001 n. 10, (norme quest'ultime dichiarate incostituzionali con la sentenza della Corte costituzionale n. 314 del 2007); *b)* per l'altro verso dispone una proroga, sia pure e *parte qua* di questi ed altri piani regolatori ASI (vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge urbanistica regionale) fino all'esecutività dei piani sovraordinati PIR e PTCP o piani di settore. In pratica a tempo indeterminato e con l'effetto, altresì, di fornire a questi strumenti di pianificazione generale urbanistica specifiche valenze espropriative.

Sia l'uno che l'altro effetto contrastano con gli articoli 3, 42, terzo comma e 97 della Costituzione.

Le disposizione della regione Campania infatti, nella misura in cui prorogano e reiterano vincoli espropriativi di piani territoriali già scaduti violano i principi di eguaglianza sostanziale e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto prorogano vincoli già scaduti da tempo senza una valutazione concreta della necessità di realizzare un intervento pubblico in riferimento al sacrificio imposto al privato. Né tale valutazione, può essere ragionevolmente fissata nel criterio della «mera conformità agli strumenti urbanistici sovraordinati» che, ai sensi del comma 28 dell'art. 31 della legge regionale n. 1/2007, giustificerebbe, secondo l'interpretazione *sub b)* un mantenimento e *parte qua* dell'efficacia dei piani territoriali scaduti.

In ogni caso l'articolo 1, comma 1 della legge n. 10 del 2007 contrasta con la tutela riconosciuta al diritto di proprietà dall'art. 42 della Costituzione, non essendo previsto alcun indennizzo per la reiterazione dei vincoli di inedificabilità imposti dai piani.

In terzo luogo la disposizione in esame viola il principio di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, dal momento che la proroga dei piani regolatori ASI è stata disposta senza l'applicazione delle norme disciplinanti l'emanazione dell'atto prorogato, senza alcuna partecipazione delle parti incise dal provvedimento e senza alcuna garanzia di contraddittorio.

P. Q. M.

Si chiede che, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 1 della legge regionale della Campania n. 10 del 21 agosto 2007, per violazione degli articoli 3, 42, comma 3 e 97 della Costituzione.

Roma, addì 30 ottobre 2007

L'Avvocato dello Stato: Giuseppe FIENGO

N. 796

*Ordinanza del 15 giugno 2007 emessa dal Tribunale di Ancona - Sezione distaccata di Jesi -
nel procedimento penale a carico di Gigli Giangiacomo*

Edilizia ed urbanistica - Reato edilizio sanzionato dall'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 - Rimessione in pristino prima della condanna - Mancata previsione dell'applicazione della causa di estinzione del reato di cui all'art. 181, comma 1-*quinq*ues, del d.lgs. n. 42/2004 - Irragionevolezza.

- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 44.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Omissis.

P. Q. M.

«...Il giudice, ritenuto che la questione così come proposta dai difensori e integralmente recepita appare rilevante e non manifestamente infondata.

Solleva la questione di legittimità costituzionale come proposta.

Manda la cancelleria per le comunicazioni ai Presidenti dei due Rami del Parlamento e per la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale previa sospensione del processo.

Verbale chiuso ore 12.31»

Il giudice: GIOMBETTI

È estratto conforme all'originale del verbale di udienza del 15 giugno 2007.

Jesi, addì 12 settembre 2007

TRIBUNALE PENALE MONOCRATICO DI JESI

Procedimento penale n. 7453/05 - 4 R.G.N.R. a carico di Gigli Giangiacomo nato a Jesi 30 agosto 1972.

Con riferimento al capo d'imputazione di cui al capo *a*), si vuole sollevare eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 44, d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'art. 3 della Costituzione e all'art. 181, decreto legislativo n. 42/2004.

L'art. 44, d.P.R. n. 380/2001 sanziona con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro gli interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

L'art. 181 del d.lgs. n. 42/2004 sanziona gli abusi edilizi quando la violazione viene effettuata a danno di un bene culturale o di un bene paesaggistico.

Si tratta, evidentemente, di condotte diverse che portano anche a sanzioni diverse: il principio di ragionevolezza induce e ritenere che l'abuso in una zona o su un bene tutelato sia un abuso più grave.

Pertanto, il trattamento sanzionatorio complessivo dovrebbe risultare più favorevole in relazione all'art. 44 piuttosto che in relazione all'art. 181.

Così non è, nella realtà.

In effetti, la norma più recente (l'art. 181) che sanziona il comportamento più grave, prevede al comma 1-*quies* una causa di estinzione del reato, consistente nella demolizione dell'opera, che la norma più datata (l'art. 44) al contrario non contempla: ci si trova, pertanto, nella situazione illogica in cui il contravventore all'art. 181 (reato più grave) gode di una causa di estinzione del reato non prevista, invece, per il contravventore all'art. 44 (fattispecie meno grave).

Questo in patente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Da tale considerazione deriva l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata con il presente atto.

Quanto alla rilevanza dell'eccezione nel caso di specie, occorre rilevare come dall'istruttoria dibattimentale sia emersa la demolizione del manufatto «baracca prefabbricata in ferro con copertura in lamiera, infissi in alluminio».

Pertanto, se fosse accolta la questione di legittimità costituzionale qui avanzata, dalla demolizione del manufatto dianzi descritto discenderebbe l'estinzione del reato.

Jesi, addì 15 giugno 2007

Con osservanza: AVV. Alessandro SORANA - AVV. Massimo MARIANI

07C1386

N. 797

*Ordinanza del 9 maggio 2007 emessa dal Giudice di pace di Montebelluna
nel procedimento penale a carico di Arman Andrea*

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avviso della possibilità di determinare l'estinzione del reato mediante condotte riparatorie - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'imputato citato davanti al tribunale.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma terzo.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento penale pendente nei confronti di Arman Andrea, nato a Valdobbiadene il 19 dicembre 1959 per il reato previsto e punito dall'art. 595 c.p. per aver, il 28 luglio 2003, diffamato Busolin Stefano.

In merito alla sollevata questione di costituzionalità dell'art. 20 del d.lgs. n. 274/2000 laddove non prevede (comma 2) che nel decreto di citazione a giudizio da parte della p.g. l'imputato venga informato che potrà chiedere l'estinzione del reato ove dimostri di aver provveduto alla riparazione del danno causato dal reato, prima dell'udienza di comparizione;

Rilevato che la disciplina processuale prevista dal decreto istitutivo della competenza penale del giudice di pace, deve ritenersi più sfavorevole di quella prevista dal codice di procedura penale, laddove nega:

- a) (art. 2) l'accesso ai riti alternativi con riduzioni della pena di 1/3 e fino ad 1/3 (rito abbreviato e patteggiamento);
- b) (art. 60) il beneficio della sospensione condizionale della «pena irrogata dal giudice di pace»;
- c) (art. 62) l'applicabilità delle sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981 «ai reati di competenza del giudice di pace»;
- d) (art. 2) la possibilità di incidente probatorio.

Ritiene non manifestamente infondata la sollevata eccezione laddove la norma citata non prevede, come per l'imputato chiamato davanti al Tribunale, ex art. 552, lettera f) c.p.p., a pena di nullità, sin dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, la possibilità di valutare l'opportunità offertagli dall'art. 35 d.lgs. n. 274/2000 di porre in essere condotte riparatorie e/o risarcitorie che possano condurre ad una dichiarazione di estinzione del reato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 11, legge cost. 9 gennaio 1948, n. 1; 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 20, d.lgs. n. 274/2000, comma 2, in relazione all'art. 552, lettera f) c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma e 111, terzo comma della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso nei confronti dell'imputato;

Ordina che vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale e, di conseguenza, manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati e per tutti gli ulteriori adempimenti di legge.

Montebelluna, addì 9 maggio 2007

Il giudice di pace: REDEGHIERI

07C1387

N. 798

*Ordinanza del 18 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Napoli
nel procedimento civile promosso da Biscuola Paolo contro Tizzano Antonella ed altra*

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal legislatore delegante - Mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione - Illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato.

- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 21; «per derivazione», decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di Consiglio nella causa iscritta al N.R.G. 18331/2006 letti gli atti osserva

I N F A T T O

Vertendosi in tema di responsabilità dell'intermediatore finanziario correttamente il giudizio è stato instaurato nelle forme previste dal d.lgs. n. 5 del 2003.

All'esito della richiesta di fissazione dell'udienza il giudice relatore designato ha fissato l'udienza collegiale indicando alle parti la questione rilevabile d'ufficio in ordine alla incostituzionalità del decreto legislativo n. 5/2003, questione già sollevata dal Tribunale di Brescia.

All'esito della successiva udienza collegiale, sentite le parti in ordine alla questione di costituzionalità il collegio si è riservato in merito alla predetta questione e sulle altre richieste istruttorie.

La questione di costituzionalità va affrontata in via preliminare rispetto alle altre questioni.

I N D I R I T T O

L'art. 12 della legge di delega n. 366/2001 prevede che:

«1) Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2) Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte di cassazione».

In relazione alla struttura che il legislatore delegato è stato chiamato a delineare per il processo ordinario — e con esclusione del riferimento ai principi dettati in tema di giudizio — cautelare che concernono profili non rilevanti in questo giudizio dal disposto dell'art. 12 della legge n. 366 del 2001 sono estrapolabili i seguenti principi: 1) divieto di modifica della competenza territoriale e per materia; 2) necessità di assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti; 3) possibilità di dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere: a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali; b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti; c) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite.

Nella legge n. 366/2001 il legislatore, dunque, si è limitato ad indicare le materie nelle quali il governo poteva intervenire, l'obiettivo di rendere più rapida ed efficace la definizione dei procedimenti, il divieto di modificare la competenza per territorio e materia, la tendenziale collegialità del procedimento, la possibilità di valutare l'atteggiamento delle parti in sede di tentativo di conciliazione e la possibilità di dettare regole che favorissero la riduzione dei termini e la concentrazione del procedimento.

L'assoluta genericità e parzialità dell'indicazione relativa alle modalità da seguire, per la realizzazione dell'obiettivo dichiarato di voler assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie individuate, ha

di fatto lasciato libero il legislatore delegato di creare un nuovo modello processuale che esula completamente dallo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile.

A fronte della situazione di fatto venutasi a creare che vede da un lato una legge delega che nulla o quasi dice in ordine ai principi direttivi che avrebbero dovuto ispirare il legislatore delegato e dall'altro un decreto legislativo che crea un nuovo modello processuale, sovvertendo, nelle materie indicate dalla legge di delega, i tradizionali canoni che governano il processo civile, a questo collegio si pongono due opzioni interpretative che in ogni caso conducono ad un dubbio di costituzionalità in relazione all'art. 76 della Costituzione.

La prima opzione interpretativa, sia in ordine logico sia di scelta che questo collegio reputa più consona allo spirito del complesso normativo costituito dalla legge delega e dal decreto legislativo, è quella di ritenere che il legislatore delegante non abbia indicato con sufficiente determinazione i principi e criteri normativi che avrebbero dovuto guidare l'operato del legislatore delegato e che quindi l'art. 12 della legge n. 366/2001 non soddisfi il precetto dell'art. 76 della Costituzione che consente la delega dell'esercizio della funzione legislativa al Governo solo previa determinazione di principi e criteri direttivi.

Non ignora questo Tribunale come, per giurisprudenza costante della Corte costituzionale, i principi direttivi che l'art. 76 Cost. richiede alla legge delega non escludono la possibilità di lasciare al legislatore delegato un ampio margine di discrezionalità nell'individuazione delle modalità attraverso le quali realizzare gli obiettivi prefissati dalla legge delega. Il potere attribuito al legislatore delegato, però, per quanto ampio, non può mai travalicare il limite della discrezionalità nel senso che, come la Corte costituzionale insegna, sin da risalenti pronunzie, «la legge delegante va considerata con riferimento all'art. 76 della Costituzione, per accertare se sia stato rispettato il precetto che ne legittima il processo formativo. L'art. 76 indica i limiti entro cui può essere conferito al Governo l'esercizio della funzione legislativa. Per quanto la legge delegante sia a carattere normativo generale, ma sempre vincolante per l'organo delegato, essa si pone in funzione di limite per lo sviluppo dell'ulteriore attività legislativa del Governo. I limiti dei principi e criteri direttivi, del tempo entro il quale può essere emanata la legge delegata, di oggetti definiti, servono da un lato a circoscrivere il campo della delegazione sì da evitare che la delega venga esercitata in modo divergente dalle finalità che la determinarono; devono dall'altro consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche della legislazione precedente, che nella legge delegata deve trovare una nuova regolamentazione. Se la legge delegante non contiene, anche in parte, i cennati requisiti, sorge il contrasto tra norma dell'art. 76 e norma delegante, denunciabile al sindacato della Corte costituzionale, s'intende dopo l'emanazione della legge delegata» (cfr. Corte cost. 26 gennaio 1957, n. 3).

In particolare, per quel che rileva in questa sede, nulla ha detto la legge delega in ordine allo schema processuale da adottare, lasciato non più alla scelta discrezionale, ma all'arbitrio del legislatore delegato, come emerge chiaramente dal contenuto del decreto legislativo che ha creato un nuovo modello di processo al di fuori delle regole dettate dal codice di procedura civile.

Il nuovo rito societario previsto per il processo di cognizione davanti al tribunale costituisce infatti, come indicato dalla stessa relazione della commissione ministeriale, un vero e proprio nuovo modello processuale, che si distacca volutamente sia dal modello processuale del 1942, sia da quello del processo del lavoro del 1973 ed infine anche da quello delineatosi con la riforma del 1990. Il nuovo rito di cognizione di primo grado davanti al tribunale in materia societaria prevede tutta la prima fase del processo senza l'intervento del giudice; nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 2 non è più indicata l'udienza avanti al giudice ed il termine che l'attore fissa al convenuto per la comunicazione della comparsa di risposta è stabilito solo nel minimo, così nella comparsa di risposta ai sensi dell'art. 4 il convenuto può a sua volta fissare all'attore per eventuale replica un termine stabilito ancora una volta solo nel minimo, e con lo stesso meccanismo l'art. 6 prevede la possibilità di una replica da parte dell'attore e l'art. 7 la possibilità di una controreplica da parte del convenuto e poi ancora ulteriori repliche e controrepliche. Solo a seguito dell'istanza di fissazione di udienza di cui all'art. 8 interviene il giudice, in un momento però in cui sia il *thema decidendum* che il *thema probandum* si sono già definitivamente formati, totalmente al di fuori, quindi, del controllo del giudice. D'altra parte la stessa istanza di fissazione di udienza, con gli effetti preclusivi relevantissimi stabiliti dall'art. 10, è uno strumento lasciato nella totale disponibilità delle parti o anche di una sola di esse, che può utilizzarlo a suo piacimento, nel momento ritenuto più opportuno. Ancora poi va segnalato l'art. 13 in tema di contumacia o costituzione tardiva del convenuto, che introduce l'innovativo principio (di cui nella delega non vi è traccia), per cui nel caso in cui il convenuto non notifichi

la comparsa di risposta nel termine stabilito o anche solo si costituisca tardivamente «i fatti affermati dall'attore... si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla conclusione di questa».

Da quanto precede emerge con chiarezza che il legislatore delegato, in forza di una delega assolutamente carente sotto il profilo dell'indicazione di criteri direttivi, ha potuto creare una disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione ordinaria, anticipando quel rito ordinario prefigurato dal testo redatto dalla commissione ministeriale per la riforma del processo civile.

Non reputa questo tribunale che possa andare esente da dubbi di costituzionalità una legge di delega che nel consentire la creazione di un nuovo processo, seppur circoscritto a determinate materie, si limiti ad indicare un obiettivo, quello di «assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti», tra l'altro nemmeno particolarmente qualificante in quanto comune a qualsivoglia progetto di riforma del processo civile, un divieto di «modifica della competenza territoriale e per materia», una preferenza per la collegialità, un rilevante ruolo del tentativo di conciliazione e un'indicazione di massima a favore della «concentrazione del procedimento e riduzione dei termini processuali».

Di conseguenza ad avviso del Collegio, in quanto non manifestamente infondata, va rimessa la questione di costituzionalità dell'art. 12 della legge n. 336/2001 nella parte relativa al procedimento ordinario di primo grado e, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003.

La questione è altresì rilevante in quanto vertendosi in tema di responsabilità dell'intermediatore finanziario il giudizio è stato instaurato nelle forme previste dal d.lgs. n. 5 del 2003 emanato in forza della predetta legge di delega, e dalla pronunzia della Corte costituzionale dipende l'applicabilità dell'intera nuova disciplina processuale alla concreta fattispecie sottoposta al vaglio di questo Tribunale.

Tanto premesso in fatto e diritto, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione pregiudiziale di legittimità costituzionale, siccome rilevante e non manifestamente infondata. Alla cancelleria vanno affidati gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366/2001 nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato e, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003.

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati e alle parti del presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 18 aprile 2007.

Il Presidente: BOBBIO

N. 799

Ordinanza del 19 giugno 2007 emessa dal Giudice di pace di Agrigento nel procedimento civile promosso da Butticè Domenico contro Ufficio territoriale del Governo di Agrigento

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada (in specie, inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Ritenuta inapplicabilità nel giudizio *a quo* del più favorevole *jus superveniens* - Asserita lesione dell'inviolabile diritto all'uguaglianza - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Incidenza sull'inviolabile diritto di difesa - Asserita lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative - Incidenza sulla proprietà del bene pur se appartenente a terzo non trasgressore - Denunciata violazione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 349/06 R. G. Aff. Generali promossa da Butticè Domenico, nato il 28 novembre 1967 in Raffadali (AG) ed ivi elettivamente domiciliato in via Costanza n. 6, presso lo studio dell'avv. Pietro Maragliano, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso, contro l'Ufficio territoriale del Governo di Agrigento, in persona del prefetto *pro tempore*, domiciliato per la carica in Agrigento, Piazzale Aldo Moro, avente per oggetto: Ricorso in opposizione avverso ordinanza di confisca.

FATTO

Con ricorso depositato in data 20 marzo 2006, il signor Butticè Domenico proponeva opposizione avverso l'ordinanza di confisca prot. n. 6710/S/2006/AREA IV, emessa dal Dirigente Area IV in data 15 febbraio 2006 e notificata il 23.02.2006, con la quale veniva disposta la confisca del ciclomotore di sua proprietà Malaguti Phantom, targato 5ZVYZ, per i motivi di seguito esposti.

In data 16 ottobre 2005, i Carabinieri della Stazione di Joppolo Giancaxio, elevavano il verbale di contestazione n. 422397418 al sig. Butticè Salvatore perché, alla guida del ciclomotore tipo Malaguti Phantom targato 5ZVYZ, circolava senza indossare il casco protettivo e, quindi, per violazione degli articoli 171, comma 1 e 213, comma 2-*sexies* del c.d.s., con conseguente verbale di sequestro finalizzato alla confisca del ciclomotore (affidato, in un secondo tempo, in custodia al sig. Butticè Domenico), in seguito al quale veniva emessa l'ordinanza di confisca. Eccepeva il ricorrente, in via preliminare, l'illegittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies* d.lgs. n. 285/1992 e chiedeva emettersi ordinanza di sospensione della esecutività della confisca.

Il giudice di pace con ordinanza del 28 marzo 2006, ritualmente notificata alle parti, le convocava per l'udienza del 17 luglio 2006, disponendo contestualmente la sospensione provvisoria del provvedimento impugnato. Il resistente Ufficio territoriale del Governo di Agrigento, con documenti depositati in data 23 giugno 2006 in cancelleria, chiedeva rigettarsi il ricorso perché infondato.

All'udienza del 17 luglio 2006, la trattazione del procedimento veniva rinviata per l'astensione degli avvocati dalle udienze, proclamata dall'Assemblea generale degli ordini forensi d'Italia. In data 6 novembre 2006, il giudice di pace disponeva un ulteriore rinvio in quanto era pendente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies* d.lgs. n. 285/1992. All'udienza successiva il giudicante, rilevato che l'udienza del 19 febbraio 2007 non era stata celebrata e del rinvio non era stata data regolare comunicazione all'ente convenuto, rinviava ulteriormente all'udienza

del 18 giugno 2007. All'udienza fissata, in via preliminare, alla presenza del solo difensore del ricorrente lo scrivente giudice sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art 213, comma 2-*sexies* del d.lgs. n. 285/1992, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata e disponeva il deposito a parte della presente ordinanza, sospendendo il procedimento, salvo l'esito del giudizio promosso alla Corte costituzionale.

Nel caso di specie, l'ordinanza di confisca è un provvedimento emesso successivamente al verbale di contestazione ed annesso verbale di sequestro finalizzato alla confisca del ciclomotore di proprietà del ricorrente.

Sulla legittimità della normativa in questione (artt. 171 e 213, comma 2-*sexies* d.lgs. n. 285/1992) veniva sollevata questione davanti alla Corte costituzionale da parte di un rilevante numero di giudici di pace.

In pendenza di tali questioni, il legislatore interveniva, regolando la materia e modificando la normativa vigente, non prevedendo però alcuna norma transitoria che regolasse i procedimenti pendenti e riguardanti verbali di contestazione elevati in vigenza della precedente normativa.

Infatti, con l'introduzione dei commi 168 e 169 dell'art. 2 del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, così come modificato con la legge di conversione del 26 novembre 2006 n. 286, sono stati sostituiti, rispettivamente, con il primo, il testo dell'art. 171, comma 3, del c.d.s. (introducendo in luogo della confisca il fermo del veicolo per sessanta giorni), e con l'altro, il testo dell'art. 213, comma 2-*sexies* (per il quale è sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un veicolo sia stato adoperato per commettere un reato).

La Corte costituzionale, investita della questione, quindi, con l'ordinanza n. 453 del 2006, restituiva gli atti ai giudici rimettenti perché essi valutassero la rilevanza delle questioni sollevate a seguito dello *jus superveniens*.

La modifica del dettato normativo e la citata ordinanza impongono, infatti, secondo la Corte, all'interprete di verificare, in base ai principi generali del diritto, se, alle violazioni commesse fino a tutto il 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 262/2006), deve applicarsi la normativa precedente (che prevedeva la confisca del caso di violazione dell'art. 171, comma 1, c.d.s.) oppure la nuova normativa (che prevede il fermo amministrativo del veicolo in luogo della confisca).

Sussistono, quindi, a parere di questo decidente, giustificati motivi per ritenere l'art. 213, comma 2-*sexies*, del codice della strada, introdotto con legge n. 168/05 che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 115/2005, viziato da illegittimità costituzionale sotto i profili che verranno appresso specificati.

Va, pertanto, sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma in esame, apparendo essa non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere.

Sulla rilevanza della questione

Il collegamento giuridico e non di mero fatto tra la *res giudicanda* e la norma ritenuta incostituzionale appare del tutto evidente.

Infatti, nel caso di specie, dovrebbe ritenersi applicabile l'art. 213, comma 2-*sexies* del D.lgs. n. 285/1992, modificato dalla legge n. 168/2005 (normativa previgente), in mancanza della previsione di una disciplina di transitorietà nella normativa sopravvenuta (legge del 26 novembre 2006 n. 286), dal momento che il provvedimento impugnato è stato emesso 15 febbraio 2006, sotto la vigenza della vecchia normativa.

La nuova normativa, in effetti, non sarebbe applicabile neppure in via analogica o per interpretazione estensiva, in quanto «In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione analogica, risultanti dall'art. 1 della legge n. 689/1981, determina l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi e la conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, senza che possano trovare applicazione analogica, stante la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui agli art. 2, secondo e terzo comma, del codice penale, in tema di retroattività della norma più favorevole» (Cass. civ., sez. I, 21 giugno 1999, n. 6232).

L'applicazione, quindi, della precedente normativa comporterebbe non solo una disparità di trattamento fra chi avrebbe commesso la violazione di cui all'art. 171 c.d.s. anteriormente al 29 novembre 2006 e coloro, la cui condotta, sarebbe invece disciplinata dalla normativa vigente, ma altresì una ingiusta sottrazione di un bene a fronte di un illecito amministrativo di scarso rilievo.

*Sulla non manifesta infondatezza**Violazione degli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione.*

La sanzione amministrativa disposta con l'art. 213, comma 2-*sexies* della legge n. 168/2005 è in palese contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, per aperta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione per la disparità di trattamento tra le violazioni al c.d.s. commesse dai ciclomotori e quelle (che in alcuni casi coincidono) commesse dagli autoveicoli e per il principio della personalità.

L'art. 3 della Costituzione, infatti, statuisce al comma 1 che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali» e, di conseguenza, sancisce al comma 2 che: «È Compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Premesso, infatti, che l'art. 20 della legge n. 689/1981 ai commi 3 e 4 ha introdotto il concetto della confisca amministrativa dichiarandola facoltativa od obbligatoria a seconda delle varie ipotesi, lo scrivente giudice ritiene che il contenuto affittivo della disposizione impugnata risieda più nella sanzione accessoria disposta che in quella principale della violazione commessa per cui, anche sotto questo diverso profilo, risulterebbe violato il citato art. 3 della Costituzione per l'incongruità tra la sanzione pecuniaria principale fissata in misura modesta, cui corrisponde, al contrario, una sanzione accessoria notevolmente penalizzante per la libertà del cittadino.

La violazione dell'art. 3 della Costituzione sussiste, altresì, per la evidente sproporzione tra violazione e sanzione amministrativa, dal momento che la violazione della norma (mancato uso del casco protettivo) non costituisce una infrazione di forte pericolosità sociale, non essendo assimilabile a contravvenzioni quali l'uso del mezzo per commettere un reato, sicuramente di maggiore rilevanza sotto il profilo della pericolosità sociale, per le quali è prevista la medesima sanzione della confisca del motoveicolo, con relative conseguenze, per di più, anche economiche, in quanto il valore del ciclomotore o del motoveicolo confiscato varia notevolmente, integrando la pena pecuniaria e la sottrazione della proprietà (confisca) in modo irrazionale e diverso rispetto alla medesima violazione.

A fronte di violazioni identiche e/o analoghe, inoltre, la norma in commento commina la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del solo mezzo laddove la violazione sia commessa utilizzando un ciclomotore o un motoveicolo e non anche nei confronti del conducente di altri veicoli, rispetto alla medesima *ratio* di salvaguardia dell'integrità fisica e del cittadino. Si pensi, ad esempio, al conducente di un'autovettura che non allaccia le cinture di sicurezza, ovvero utilizza apparecchi cellulari mentre guida o, ancora, circola in senso di marcia vietato, oppure attraversa un'intersezione regolata da semaforo con lanterna proiettante luce rossa e persino nel caso di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o psicotrope.

È del tutto evidente, alla luce di quanto sopra, come il disposto che questo giudice ritiene incostituzionale si presti a tale censura in quanto l'art. 3 della Costituzione prevede che compito della Repubblica è rimuovere, non già creare, ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana.

L'adita Corte costituzionale infatti, con le proprie ordinanze n. 58/1999 e n. 297/1998, con la sentenza n. 313/1995 e quella n. 144/2001, ha sempre confermato il principio per il quale «uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionate dal legislatore è possibile solo ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità».

Proprio per il contrasto palese con il principio di ragionevolezza l'adita Corte Costituzionale, con sentenza n. 110/1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 2 del c.d.s., che prevedeva la sanzione amministrativa della confisca di un veicolo solo perché era scaduta la carta di circolazione dello stesso (fattispecie analoga a quella per cui oggi è processo) e con la recentissima sentenza n. 27/2005 ha dichiarato incostituzionale l'art. 126-*bis*, comma 2 del c.d.s. sulla decurtazione dei punti al proprietario del veicolo.

Il Legislatore, invece, nel promulgare la legge n. 168/2005 non ha in alcun modo tenuto conto dell'auspicio espresso più volte all'adita Corte costituzionale dalla estrema necessità di «rimodellare il sistema della confisca stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria produca disparità di trattamento» (Corte costituzionale, sentenze 349/1997 e 435/1997).

Anche sotto tale profilo la norma è censurabile.

Nei rapporti, infatti, con la p.a., non è in alcun modo ammissibile una disparità di trattamento tra chi conduce una moto o ciclomotore e chi guida un autoveicolo; tra chi non indossa il casco protettivo alla guida della moto e chi non indossa la cintura di sicurezza alla guida dell'autovettura; e, soprattutto, in presenza di violazioni e trasgressioni relative agli stessi articoli del c.d.s., con il risultato finale evidente che, nel caso di uso del veicolo per commettere un reato, la privazione della disponibilità del veicolo avrà luogo solo se esso avrà due e non quattro ruote. Peraltro, anche sotto il profilo della «ragionevolezza», va rilevata un'ipotesi di incostituzionalità dell'art. 213, comma 2-*sexies* codice della strada in relazione all'art. 3 Cost. per quanto concerne la violazione del principio di uguaglianza.

La Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto la propria competenza a sindacare la «ragionevolezza» di disposizioni normative che ledono il principio di uguaglianza, anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovano in situazione uguale (Corte Cost. 29 dicembre 1972, n. 200), posto che un trattamento differenziato può trovare legittima applicazione solo ove vi siano ragionevoli motivi che giustificino tale trattamento differenziato.

Nel caso di specie, l'art. 213, comma 2-*sexies* del codice della strada (come modificato dalla legge n. 168/2005) non ha introdotto né alcuna giustificata innovazione né, tantomeno, legittimi trattamenti differenziati, tant'è che, successivamente, il legislatore è dovuto intervenire modificando la normativa e trasformando il sequestro finalizzato alla confisca in fermo amministrativo.

Infine, la norma di cui all'art. 213, comma 2-*sexies*, è in palese contrasto con l'art. 27 della Carta costituzionale, la quale sancisce che «la responsabilità penale è personale». È noto, infatti, che l'art. 3 della legge di depenalizzazione n. 689/1981 statuisce che «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa colposa o dolosa», ragione per cui, la sanzione della confisca del ciclomotore o della moto, nel caso in cui l'autore dell'infrazione sia persona diversa dal proprietario del mezzo, colpisce inevitabilmente ed esclusivamente quest'ultimo, con evidente violazione del principio della personalità, oltre quello già esposto dalla ragionevolezza, per la sproporzione della sanzione.

L'art. 3, comma 1 della legge n. 689/1981, infatti, è ricalcata sulla previsione contenuta nell'art. 42 c.p., relativa all'elemento psicologico nelle contravvenzioni; rispetto al testo di quest'ultima disposizione il legislatore del 1981 non ha mutato altro che il termine contravvenzione, sostituendo ad esso le parole «violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa».

Va da ultimo rilevato, a tal proposito, che la locuzione (comma 2-*sexies*, art. 213 c.d.s.), «... adoperato per commettere una delle violazioni amministrative ...» presuppone la volontarietà ai fini della commissione della violazione stessa e ciò, se da un lato postula la prova incombente sulla p.a. di dimostrare la volontarietà di tale comportamento, la cui mancata prova inficia il provvedimento di confisca, dall'altro contrasta con il principio secondo cui in materia di sanzioni amministrative è ininfluente l'elemento psicologico.

Violazione dell'art. 42 della Costituzione.

Nell'ipotesi disciplinata, si concreta, inoltre, la sottrazione del bene (ciclomotore o motoveicolo) al legittimo proprietario e/o possessore (che non coincide col trasgressore), gravandolo, evidentemente, anche delle spese di custodia senza limiti di tempo, ancorché ormai privo della legittimazione «passiva» e ciò in palese violazione dell'art. 42 della Costituzione.

Si consideri che anche la mancata previsione della norma dell'appartenenza del ciclomotore e del motoveicolo al terzo non trasgressore, costituisce sottrazione immotivata ed illegittima del bene a soggetto non responsabile, né può ritenersi superata la violazione dell'art. 42 Cost., con la previsione di cui al comma 6 dell'art. 213 c.d.s., il cui contenuto si prospetta in netto contrasto con la previsione di cui al comma 2-*sexies* dello stesso art. 213 c.d.s.

Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.

L'art. 24 Cost. prevede che: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», mentre la normativa soggetta a censura si sottrae a qualsivoglia giudice terzo ai fini della comminatoria della sanzione ancorché amministrativa, di una gravità economica tale da superare, in alcune ipotesi, l'entità delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi penali, ponendo su un piano di assoluta disparità le parti, rispetto al dettato di cui all'art. 111 Cost.

E' noto, infatti, che nel nostro ordinamento, la tutela giurisdizionale è il solo principio, costituzionalmente garantito, nel rispetto della separazione dei poteri.

P. Q. M.

Visti gli artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione;

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza;

Solleva, su istanza di parte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto con legge n. 168/2005 che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 115/2005, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede la confisca del motoveicolo per guida del mezzo senza far uso del casco protettivo, per le ragioni di cui in motivazione.

Dispone la sospensione del procedimento n. 349/2006 R.G. Aff. Generali; Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Agrigento, addì 18 giugno 2007

Il giudice di pace:: LAURICELLA

07C1389

N. 800

Ordinanza del 19 giugno 2007 emessa dal Giudice di pace di Agrigento nel procedimento civile promosso da Tabone Antonino contro Ufficio territoriale del Governo di Agrigento ed altro

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada (in specie, inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Ritenuta inapplicabilità nel giudizio *a quo* del più favorevole *jus superveniens* - Asserita lesione dell'inviolabile diritto all'uguaglianza - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Incidenza sull'inviolabile diritto di difesa - Asserita lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative - Denunciata violazione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 27 e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 793/06 R.G. aff. generali promossa da Tabone Antonino, nato il 17 agosto 1980 in Agrigento, residente in Misterbianco contro l'Ufficio territoriale del Governo di Agrigento, in persona di prefetto *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Agrigento, piazzale Aldo Moro e il Ministero dell'interno in persona del Ministro *pro-tempore* domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo via Alcide De Gasperi n. 81, avente per oggetto: ricorso in opposizione avverso ordinanza di confisca.

F A T T O

Con ricorso depositato in data 17 luglio 2006, il signor Tabone Antonino proponeva opposizione avverso l'ordinanza di confisca prot. n. 7038/S/2006/AREA III, emessa dal dirigente Area III in data 17 maggio 2006 e notificata il 28 giugno 2006, con la quale veniva disposta la confisca del ciclomotore di sua proprietà targato 34K8R, n. telaio 0042138, per i motivi di seguito esposti.

In data 7 settembre 2005, la Polizia Stradale di Agrigento elevava il verbale di contestazione n. 700000716144 al sig. Tabone Antonino perché, alla guida del ciclomotore di sua proprietà targato 34K8R, circolava senza indossare il casco protettivo e, quindi, per violazione degli articoli 171, comma 1 e 213, comma 2-*sexies* del c.d.s., con conseguente verbale di sequestro finalizzato alla confisca del ciclomotore (affidato, in un secondo tempo, in custodia allo stesso Tabone Antonino), in seguito al quale veniva emessa l'ordinanza di confisca. Eccepeva il ricorrente l'illegittimità sia del verbale di contestazione che del provvedimento di confisca e ne chiedeva l'annullamento.

Il giudice di pace con ordinanza del 17 luglio 2006, ritualmente notificata alle parti, le convocava per l'udienza del 15 gennaio 2007, disponendo contestualmente la sospensione provvisoria del provvedimento impugnato. Il resistente Ufficio territoriale del Governo di Agrigento si costituiva in giudizio il 12 gennaio 2007 e chiedeva rigettarsi il ricorso perché infondato.

All'udienza del 2 aprile 2007 era presente il sig. Tabone Angelo delegato dal ricorrente il quale insisteva in ricorso ed il giudice di pace rinviava all'udienza del 18 giugno 2007 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza fissata, alla presenza del ricorrente, lo scrivente giudice sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies* del d.lgs. n. 285/1992, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata e disponeva il deposito a parte della presente ordinanza, sospendendo il procedimento, salvo l'esito del giudizio promosso alla Corte costituzionale.

Nel caso di specie, l'ordinanza di confisca è un provvedimento emesso successivamente al verbale di contestazione ed annesso verbale di sequestro finalizzato alla confisca del ciclomotore di proprietà del ricorrente.

Sulla legittimità della normativa *de qua* (artt. 171 e 213, comma 2-*sexies*, d.lgs. n. 285/1992) veniva sollevata questione davanti alla Corte costituzionale da parte di un rilevante numero di giudici di pace.

In pendenza di tali questioni, il legislatore interveniva, regolando la materia e modificando la normativa vigente, non prevedendo però alcuna norma transitoria che regolasse i procedimenti pendenti e riguardanti verbali di contestazione elevati in vigenza della precedente normativa.

Infatti, con l'introduzione dei commi 168 e 169 dell'art. 2 del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, così come modificato con la legge di conversione del 26 novembre 2006 n. 286, sono stati sostituiti, rispettivamente, con il primo, il testo dell'art. 171, comma 3, del c.d.s. (introducendo in luogo della confisca il fermo del veicolo per sessanta giorni), e con l'altro, il testo dell'art. 213, comma 2-*sexies* (per il quale è sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un veicolo sia stato adoperato per commettere un reato).

La Corte costituzionale, investita della questione, quindi, con l'ordinanza n. 453 del 2006, restituiva gli atti ai giudici rimettenti perché essi valutassero la rilevanza delle questioni sollevate, a seguito dello *jus superveniens*.

La modifica del dettato normativo e la citata ordinanza impongono, infatti, secondo la Corte, all'interprete di verificare, in base ai principi generali del diritto, se, alle violazioni commesse fino a tutto il 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 262/2006), deve applicarsi la normativa precedente (che prevedeva la confisca nel caso di violazione dell'art. 171, comma 1, c.d.s.) oppure la nuova normativa (che prevede il fermo amministrativo del veicolo in luogo della confisca).

Sussistono, quindi, a parere di questo decidente, giustificati motivi per ritenere l'art. 213, comma 2-*sexies*, del codice della strada, introdotto con legge n. 168/2005 che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 115/2005, viziato da illegittimità costituzionale sotto i profili che verranno appresso specificati.

L'art. 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), prevede che la questione di legittimità costituzionale possa essere sollevata anche d'ufficio dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende il giudizio.

Va, pertanto, sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma in esame, apparendo essa non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere.

Sulla rilevanza della questione

Il collegamento giuridico e non di mero fatto tra la *res giudicanda* e la norma ritenuta incostituzionale appare del tutto evidente.

Infatti, nel caso di specie, dovrebbe ritenersi applicabile l'art. 213, comma 2-*sexies* del d.lgs. n. 285/1992, modificato dalla legge n. 168/2005 (normativa previgente), in mancanza della previsione di una disciplina di transitorietà nella normativa sopravvenuta (legge del 26 novembre 2006 n. 286), dal momento che il provvedimento impugnato è stato emesso 15 febbraio 2006, sotto la vigenza della vecchia normativa.

La nuova normativa, in effetti, non sarebbe applicabile neppure in via analogica o per interpretazione estensiva, in quanto «In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione analogica, risultanti dall'art. 1 della legge n. 689/1981, determina l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi e la conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, senza che possano trovare applicazione analogica, stante la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, del codice penale, in tema di retroattività della norma più favorevole» (Cass. civ., sez. I, 21 giugno 1999, n. 6232).

L'applicazione, quindi, della precedente normativa comporterebbe non solo una disparità di trattamento fra chi avrebbe commesso la violazione di cui all'art. 171 c.d.s. anteriormente al 29 novembre 2006 e coloro, la cui condotta, sarebbe invece disciplinata dalla normativa vigente, ma altresì una ingiusta sottrazione di un bene a fronte di un illecito amministrativo di scarso rilievo.

*Sulla non manifesta infondatezza**Violazione degli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione.*

La sanzione amministrativa disposta con l'articolo 213, comma 2-*sexies* della legge n. 168/2005 è in palese contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, per aperta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione per la disparità di trattamento tra le violazioni al c.d.s. commesse dai ciclomotori e quelle (che in alcuni casi coincidono) commesse dagli autoveicoli e per il principio della personalità.

L'articolo 3 della Costituzione, infatti, statuisce al comma 1 che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali» e, di conseguenza, sancisce al comma 2 che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Premesso, infatti, che l'articolo 20 della legge n. 689/1981 ai commi 3 e 4 ha introdotto il concetto della confisca amministrativa dichiarandola facoltativa od obbligatoria a seconda delle varie ipotesi, lo scrivente giudice ritiene che il contenuto afflittivo della disposizione impugnata risieda più nella sanzione accessoria disposta che in quella principale della violazione commessa per cui, anche sotto questo diverso profilo, risulterebbe violato il citato articolo 3 della Costituzione per l'incongruità tra la sanzione pecuniaria principale fissata in misura modesta, cui corrisponde, al contrario, una sanzione accessoria notevolmente penalizzante per il cittadino.

La violazione dell'art. 3 della Costituzione sussiste, altresì, per la evidente sproporzione tra violazione e sanzione amministrativa, dal momento che la violazione della norma (mancato uso del casco protettivo) non costituisce una infrazione di forte pericolosità sociale, non essendo assimilabile a contravvenzioni quali l'uso del mezzo per commettere un reato, sicuramente di maggiore rilevanza sotto il profilo della pericolosità sociale, per le quali è prevista la medesima sanzione della confisca del motoveicolo, con relative conseguenze, per di più, anche economiche, in quanto il valore del ciclomotore o del motoveicolo confiscato varia notevolmente, integrando la pena pecuniaria e la sottrazione della proprietà (confisca) in modo irrazionale e diverso rispetto alla medesima violazione.

A fronte di violazioni identiche e/o analoghe, inoltre, la norma in commento commina la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del solo mezzo laddove la violazione sia commessa utilizzando un ciclomotore o un motoveicolo

e non anche nei confronti del conducente di altri veicoli, rispetto alla medesima *ratio* di salvaguardia dell'integrità fisica e del cittadino. Si pensi ad esempio, al conducente di un'autovettura che non allaccia le cinture di sicurezza, ovvero utilizza apparecchi cellulari mentre guida o, ancora, circola in senso di marcia vietato, oppure attraversa un'intersezione regolata da semaforo con lanterna proiettante luce rossa e persino nel caso di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o psicotrope.

E del tutto evidente, alla luce di quanto sopra, come il disposto che questo giudice ritiene incostituzionale si presti a tale censura in quanto l'art. 3 della Costituzione prevede che compito della Repubblica è rimuovere, non già creare, ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana.

L'adita Corte costituzionale infatti, con le proprie ordinanze n. 58/1999 e n. 297/1998, con la sentenza n. 313/1995 e quella n. 144/2001, ha sempre confermato il principio per il quale «uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionate dal legislatore è possibile solo ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità».

Proprio per il contrasto palese con il principio di ragionevolezza l'adita Corte costituzionale, con sentenza n. 110/1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 134, comma 2 del c.d.s., che prevedeva la sanzione amministrativa della confisca di un veicolo solo perché era scaduta la carta di circolazione dello stesso (fattispecie analoga a quella per cui oggi è processo) e con la recentissima sentenza n. 27/2005 ha dichiarato incostituzionale l'articolo 126-*bis* comma 2 del c.d.s. sulla decurtazione dei punti al proprietario del veicolo.

Il legislatore, invece, nel promulgare la legge n. 168/2005 non ha in alcun modo tenuto conto dell'auspicio espresso più volte all'adita Corte costituzionale dalla estrema necessità di «rimodellare il sistema della confisca stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria produca disparità di trattamento» (Corte costituzionale, sentenze n. 349/1997 e n. 435/1997).

Anche sotto tale profilo la norma è censurabile.

Nei rapporti, infatti, con la p.a., non è in alcun modo ammissibile una disparità di trattamento tra chi conduce una moto o ciclomotore e chi guida un autoveicolo; tra chi non indossa il casco protettivo alla guida della moto e chi non indossa la cintura di sicurezza alla guida dell'autovettura, e, soprattutto, in presenza di violazioni e trasgressioni relative agli stessi articoli del c.d.s., con il risultato finale evidente che, nel caso di uso del veicolo per commettere un reato, la privazione della disponibilità del veicolo avrà luogo solo se esso avrà due e non quattro ruote. Peraltro, anche sotto il profilo della ragionevolezza, va rilevata un'ipotesi di incostituzionalità dell'art. 213, comma 2-*sexies* codice della strada in relazione all'art. 3 Cost. per quanto concerne la violazione del principio di uguaglianza.

La Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto la propria competenza a sindacare la «ragionevolezza» di disposizioni normative che ledono il principio di uguaglianza, anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovano in situazione uguale (Corte costituzionale 29 dicembre 1972, n. 200), posto che un trattamento differenziato può trovare legittima applicazione solo ove vi siano ragionevoli motivi che giustificino tale trattamento differenziato.

Nel caso di specie, l'art. 213, comma 2-*sexies* del codice della strada (come modificato dalla legge n. 168/2005) non ha introdotto né alcuna giustificata innovazione né, tantomeno, legittimi trattamenti differenziati, tant'è che, successivamente, il legislatore è dovuto intervenire modificando la normativa e trasformando il sequestro finalizzato alla confisca in fermo amministrativo.

Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.

L'art. 24 Cost. prevede che: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», mentre la normativa soggetta a censura si sottrae a qualsivoglia giudice terzo ai fini della comminatoria della sanzione ancorché amministrativa, di una gravità economica tale da superare, in alcune ipotesi, l'entità delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi penali, ponendo su un piano di assoluta disparità le parti, rispetto al dettato di cui all'art. 111 Cost.

È noto, infatti, che nel nostro ordinamento, la tutela giurisdizionale è il solo principio, costituzionalmente garantito, nel rispetto della separazione dei poteri.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 111 marzo 1953 n. 87;

Visti gli artt. 2, 3, 24, 27 e 111 della Costituzione;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza;

Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto con legge ti. 168/2005 che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 115/2005, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 27 e 111 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede la confisca del motoveicolo per guida del mezzo senza far uso del casco protettivo, per le ragioni di cui in motivazione.

Dispone la sospensione del procedimento n. 793/06 R.G. Affari generali;

Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Agrigento, addì 18 giugno 2007

Il giudice di pace: LAURICELLA

07C1390

N. 801

Ordinanza del 19 giugno 2007 emessa dal Giudice di pace di Agrigento nel procedimento civile promosso da Sanfilippo Giuseppe contro Ufficio territoriale del Governo di Agrigento

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada (in specie, inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Ritenuta inapplicabilità nel giudizio *a quo* del più favorevole *jus superveniens* - Asserita lesione dell'inviolabile diritto all'uguaglianza - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Incidenza sull'inviolabile diritto di difesa - Asserita lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative - Incidenza sulla proprietà del bene pur se appartenente a terzo non trasgressore - Denunciata violazione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 563/06 R.G. Aff. Generali promossa da Sanfilippo Giuseppe, nato il 5 dicembre 1951 a Bugio e residente in Agrigento, via Di Giovanni n. 3 contro l'Ufficio territoriale del Governo di Agrigento, in persona del prefetto *pro tempore*, domiciliato per la carica in Agrigento, piazzale Aldo Moro, avente per oggetto: Ricorso in opposizione avverso ordinanza di confisca.

FATTO

Con ricorso depositato in data 20 maggio 2006, il signor Sanfilippo Giuseppe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di confisca prot. n. 6962/S/2006/AREA III, emessa dal Dirigente Area III in data 5 maggio 2006 e notificata il 17 maggio 2006, con la quale veniva disposta la confisca del ciclomotore di sua proprietà Piaggio Vespa 125 targato CK60623, per i motivi di seguito esposti.

In data 7 settembre 2005, i Carabinieri della Stazione di Agrigento elevavano il verbale di contestazione n. 422293315 al sig. Sanfilippo Giuseppe perché, alla guida del ciclomotore tipo Piaggio Vespa 125 targato CK60623, circolava senza indossare il casco protettivo e, quindi, per violazione degli articoli 171, comma 1 e 213, comma 2-*sexies* del c.d.s., con conseguente verbale di sequestro finalizzato alla confisca del ciclomotore (affidato, in un secondo tempo, in custodia al sig. Sanfilippo Gitisepe), in seguito al quale veniva emessa l'ordinanza di confisca. Eccepeva il ricorrente, in via preliminare, l'illegittimità costituzionale dell'art. 213 comma 2-*sexies*, d.lgs. n. 285/1992 e chiedeva emettersi ordinanza di sospensione della esecutività della confisca.

Il giudice di pace con ordinanza del 23 maggio 2006, ritualmente notificata alle parti, le convocava per l'udienza del 6 novembre 2006, disponendo contestualmente la sospensione provvisoria del provvedimento impugnato. Il resistente Ufficio territoriale del Governo di Agrigento rimaneva contumace.

All'udienza del 6 novembre 2006, la trattazione del procedimento veniva rinviata in quanto era pendente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies*, d.lgs. n. 285/1992. All'udienza del 16 aprile 2007, il ricorrente presente insisteva nel ricorso proposto ed il giudicante rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 giugno 2007. All'udienza fissata, alla presenza del ricorrente, lo scrivente giudice sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies* del d.lgs. n. 285/1992, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, già eccepita dal ricorrente, e disponeva il deposito a parte della presente ordinanza, sospendendo il procedimento, salvo l'esito del giudizio promosso alla Corte costituzionale.

Nel caso di specie, l'ordinanza di confisca è un provvedimento emesso successivamente al verbale di contestazione ed annesso verbale di sequestro finalizzato alla confisca del ciclomotore di proprietà del ricorrente.

Sulla legittimità della normativa in questione (artt. 171 e 213, comma 2-*sexies*, d.lgs. n. 285/1992) veniva sollevata questione davanti alla Corte costituzionale da parte di un rilevante numero di giudici di pace.

In pendenza di tali questioni, il legislatore interveniva, regolando la materia e modificando la normativa vigente, non prevedendo però alcuna norma transitoria che regolasse i procedimenti pendenti e riguardanti verbali di contestazione elevati in vigenza della precedente normativa.

Infatti, con l'introduzione dei commi 168 e 169 dell'art. 2 del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, così come modificato con la legge di conversione del 26 novembre 2006, n. 286, sono stati sostituiti, rispettivamente, con il primo, il testo dell'art. 171, comma 3, del c.d.s. (introducendo in luogo della confisca il fermo del veicolo per sessanta giorni), e con l'altro, il testo dell'art. 213, comma 2-*sexies* (per il quale è sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un veicolo sia stato adoperato per commettere un reato).

La Corte costituzionale, investita della questione, quindi, con l'ordinanza n. 453 del 2006, restituiva gli atti ai giudici rimettenti perché essi valutassero la rilevanza delle questioni sollevate a seguito dello *jus superveniens*.

La modifica del dettato normativo e la citata ordinanza impongono, infatti, secondo la Corte, all'interprete di verificare, in base ai principi generali del diritto, se, alle violazioni connesse fino a tutto il 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 262/2006), deve applicarsi la normativa precedente (che prevedeva la confisca nel caso di violazione dell'art. 171, comma 1, c.d.s.) oppure la nuova normativa (che prevede il fermo amministrativo del veicolo in luogo della confisca).

Sussistono, quindi, a parere di questo decidente, giustificati motivi per ritenere l'art. 213, comma 2-*sexies*, del codice della strada, introdotto con legge n. 168/2005 che ha convertito con modificazioni d.l. n. 115/2005, viziato da illegittimità costituzionale sotto i profili che verranno appresso specificati.

Va, pertanto, sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma in esame, apparendo essa non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere.

Sulla rilevanza della questione

Il collegamento giuridico e non di mero fatto tra la *res giudicanda* e la norma ritenuta incostituzionale appare del tutto evidente.

Infatti, nel caso di specie dovrebbe ritenersi applicabile l'art. 213, comma 2-*sexies* del d.lgs. n. 285/1992, modificato dalla legge n. 168/2005 (normativa previgente), in mancanza della previsione di una disciplina di transitorietà nella normativa sopravvenuta (legge del 26 novembre 2006, n. 286).

La nuova normativa, in effetti, non sarebbe applicabile neppure in via analogica o per interpretazione estensiva, in quanto «In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione analogica, risultanti dall'art. 1 della legge n. 689/1981, determina l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi e la conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, senza che possano trovare applicazione analogica, stante la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui agli art. 2, secondo e terzo comma, del codice penale, in tema di retroattività della norma più favorevole» (Cass. civ., sez. I, 21 giugno 1999, n. 6232).

L'applicazione, quindi, della precedente normativa comporterebbe non solo una disparità di trattamento fra chi avrebbe commesso la violazione di cui all'art. 171 c.d.s. anteriormente al 29 novembre 2006 e coloro, la cui condotta, sarebbe invece disciplinata dalla normativa vigente; ma altresì una ingiusta sottrazione di base bene a fronte di un illecito amministrativo di scarso rilievo.

*Sulla non manifesta infondatezza**Violazione degli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione.*

La sanzione amministrativa disposta con l'articolo 213, comma 2-*sexies* della legge n. 168/2005 è in palese contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, per aperta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione per la disparità di trattamento tra le violazioni al c.d.s. commesse dai ciclomotori e quelle (che in alcuni casi coincidono) commesse dagli autoveicoli e per il principio della personalità.

L'articolo 3 della Costituzione, infatti, statuisce al comma 1 che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali» e, di conseguenza, sancisce al comma 2 che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Premesso, infatti, che l'articolo 20 della legge n. 689/1981 ai commi 3 e 4 ha introdotto il concetto della confisca amministrativa dichiarandola facoltativa od obbligatoria a seconda delle varie ipotesi, lo scrivente giudice ritiene che il contenuto affittivo della disposizione impugnata risieda più nella sanzione accessoria disposta che in quella principale della violazione commessa per cui, anche sotto questo diverso profilo, risulterebbe violato il citato articolo 3 della Costituzione per l'incongruità tra la sanzione pecuniaria principale fissata in misura modesta, cui corrisponde, al contrario, una sanzione accessoria notevolmente penalizzante per il cittadino.

La violazione dell'art. 3 della Costituzione sussiste, altresì, per la evidente sproporzione tra violazione e sanzione amministrativa, dal momento che la violazione della norma (mancato uso del casco protettivo) non costituisce una infrazione di forte pericolosità sociale, non essendo assimilabile a contravvenzioni quali l'uso del mezzo per commettere un reato, sicuramente di maggiore rilevanza sotto il profilo della pericolosità sociale, per le quali è prevista la medesima sanzione della confisca del motoveicolo, con relative conseguenze, per di più, anche economiche, in quanto il valore del ciclomotore o del motoveicolo confiscato varia notevolmente, integrando la pena pecuniaria e la sottrazione della proprietà (confisca) in modo irrazionale e diverso rispetto alla medesima violazione.

A fronte di violazioni identiche e/o analoghe, inoltre, la norma in commento commina la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del solo mezzo laddove la violazione sia commessa utilizzando un ciclomotore o un motoveicolo e non anche nei confronti del conducente di altri veicoli, rispetto alla medesima *ratio* di salvaguardia dell'integrità fisica e del cittadino. Si pensi, ad esempio, al conducente di un'autovettura che non allaccia le cinture di sicurezza, ovvero utilizza apparecchi cellulari mentre guida o, ancora, circola in senso di marcia vietato, oppure attraversa un'intersezione

regolata da semaforo con lanterna proiettante luce rossa e persino nel caso di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o psicotrope.

È del tutto evidente, alla luce di quanto sopra, come il disposto che questo giudice ritiene incostituzionale si presti a tale censura in quanto l'art. 3 della Costituzione prevede che compito della Repubblica è rimuovere, non già creare, ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana.

L'adita Corte costituzionale infatti, con le proprie ordinanze n. 58/1999 e n. 297/1998, con la sentenza n. 313/1995 e quella n. 144/2001, ha sempre confermato il principio per il quale «uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionate dal legislatore è possibile solo ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità».

Proprio per il contrasto palese con il principio di ragionevolezza l'adita Corte costituzionale, con sentenza n. 110/1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 134, comma 2 del c.d.s., che prevedeva la sanzione amministrativa della confisca di un veicolo solo perché era scaduta la carta di circolazione dello stesso (fattispecie analoga a quella per cui oggi è processo) e con la recentissima sentenza n. 27/2005 ha dichiarato incostituzionale l'articolo 126-bis comma 2 del c.d.s. sulla decurtazione dei punti al proprietario del veicolo.

Il Legislatore, invece, nel promulgare la legge n. 168/2005 non ha in alcun modo tenuto conto dell'auspicio espresso più volte all'adita Corte costituzionale dalla estrema necessità di «rimodellare il sistema della confisca stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria produca disparità di trattamento» (Corte costituzionale, sentenze n. 349/1997 e n. 435/1997).

Anche sotto tale profilo la norma è censurabile.

Nei rapporti con la p.a., non è in alcun modo ammissibile una disparità trattamento tra chi conduce una moto o ciclomotore e chi guida un autoveicolo; tra chi non indossa il casco protettivo alla guida della moto e chi non indossa la cintura di sicurezza alla guida dell'autovettura; e, soprattutto, in presenza di violazioni e trasgressioni relative agli stessi articoli del c.d.s., con il risultato finale evidente che, nel caso di uso del veicolo per commettere un reato, la privazione della disponibilità del veicolo avrà luogo solo se esso avrà due e non quattro ruote. Peraltro, anche sotto il profilo della ragionevolezza, va rilevata un'ipotesi di incostituzionalità dell'art. 213, comma 2-sexies codice della strada in relazione all'art. 3 Cost. per quanto concerne la violazione del principio di uguaglianza.

La Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto la propria competenza a sindacare la «ragionevolezza» di disposizioni normative che ledono il principio di uguaglianza, anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovano in situazione uguale (Corte cost. 29 dicembre 1972, n. 200), posto che un trattamento differenziato può trovare legittima applicazione solo ove vi siano ragionevoli motivi che giustificino tale trattamento differenziato.

Nel caso di specie, l'art. 213, comma 2-sexies del codice della strada (come modificato dalla legge n. 168/2005) non ha introdotto né alcuna giustificata innovazione né, tantomeno, legittimi trattamenti differenziati, tant'è che, successivamente, il legislatore è dovuto intervenire modificando la normativa e trasformando il sequestro finalizzato alla confisca in fermo amministrativo.

Infine, la norma di cui all'articolo 213, comma 2-sexies, è in palese contrasto con l'articolo 27 della Carta costituzionale, la quale sancisce che «la responsabilità penale è personale». È noto, infatti, che l'articolo 3 della legge di depenalizzazione n. 689/1981 statuisce che «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa colposa o dolosa», ragione per cui, la sanzione della confisca del ciclomotore o della moto, nel caso in cui l'autore dell'infrazione sia persona diversa dal proprietario del mezzo, colpisce inevitabilmente ed esclusivamente quest'ultimo, con evidente violazione del principio della personalità, oltre quello già esposto dalla ragionevolezza, per la sproporzione della sanzione.

L'art. 3 comma 1 della legge n. 689/1981, infatti, è ricalcato sulla previsione contenuta nell'art. 42 c.p., relativa all'elemento psicologico nelle contravvenzioni; rispetto al testo di quest'ultima disposizione il legislatore del 1981 non ha mutato altro che il termine contravvenzione, sostituendo ad esso le parole «violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa».

Va da ultimo rilevato, a tal proposito, che la locuzione (comma 2-sexies, art. 213 c.d.s.), «... adoperato per commettere una delle violazioni amministrative...» presuppone la volontarietà ai fini della commissione della violazione

stessa e ciò, se da un lato postula la prova incombente sulla p.a. di dimostrare la volontarietà di tale comportamento, la cui mancata prova inficia il provvedimento di confisca, dall'altro contrasta con il principio secondo cui in materia di sanzioni amministrative è ininfluente l'elemento psicologico.

Violazione dell'art. 42 della Costituzione.

Nell'ipotesi disciplinata, si concreta, inoltre, la sottrazione del bene (ciclomotore o motoveicolo) al legittimo proprietario e/o possessore (che non coincide col trasgressore), gravandolo, evidentemente, anche delle spese di custodia senza limiti di tempo, ancorché ormai privo della legittimazione passiva" e ciò in palese violazione dell'art. 42 della Costituzione.

Si consideri che anche la mancata previsione della norma dell'appartenenza del ciclomotore e del motoveicolo al terzo non trasgressore, costituisce sottrazione immotivata ed illegittima del bene a soggetto non responsabile, né può ritenersi superata la violazione dell'art. 42 Cost., con la previsione di cui al comma 6 dell'art. 213 c.d.s., il cui contenuto si prospetta in netto contrasto con la previsione di cui al comma 2-sexies dello stesso art. 213 c.d.s.

Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.

L'art. 24 Cost. prevede che: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», mentre la normativa soggetta a censura si sottrae a qualsivoglia giudice terzo ai fini della comminatoria della sanzione ancorché amministrativa, di una gravità economica tale da superare, in alcune ipotesi, l'entità delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi penali, ponendo su un piano di assoluta disparità le parti, rispetto al dettato di cui all'art. 111 Cost.

È noto, infatti, che nel nostro ordinamento, la tutela giurisdizionale è il solo principio, costituzionalmente garantito, nel rispetto della separazione dei poteri.

P. Q. M.

Visti gli artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione;

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza;

Solleva, istanza di parte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto con legge n. 168/2005 che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 115/2005, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede la confisca del motoveicolo per guida del mezzo senza far uso del casco protettivo, per le ragioni di cui in motivazione.

Dispone la sospensione del procedimento n. 563/06 R.G. Aff. Generali;

Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Agrigento, addì 18 giugno 2007

Il giudice di pace: LAURICELLA

N. 802

*Ordinanza del 20 aprile 2006 emessa dalla Corte d'appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Mauri Cinzia*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale in grado di appello n. 207/06 RG. App. nei confronti di Mauri Cinzia, giudicata con sentenza dd. 6 aprile 2001 (depositata il 28 dicembre 2001) del Tribunale di Gorizia con la quale l'imputata è stata assolta dal reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis e 609-ter, secondo comma c.p. (fatti accaduti in Gorizia nel corso dell'anno 1996 e fino al febbraio 1997), sentenza gravata da rituale appello da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste dd. 11 febbraio 2002 e del Procuratore della Repubblica di Gorizia dd. 22 gennaio 2002, con richiesta di dichiararsi Mauri Cinzia colpevole del reato ascrittto, in riforma della sentenza impugnata, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 20 aprile 2006 il p.g. ha formulato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione del principio della parità delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost. nonché per violazione del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. chiedendo che la Corte, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione dedotta, sollevasse questione di legittimità costituzionale delle norme summenzionate con conseguente sospensione del giudizio in corso e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ritiene la Corte che la dedotta questione di legittimità costituzionale è rilevante e non manifestamente infondata, nei termini appresso indicati.

Sotto il profilo della rilevanza è, infatti, evidente che la Corte, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10 cit., legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593 c.p.p., dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilità, di talché verrebbe ad essere precluso l'esame delle questioni di merito proposte con l'interposto gravame, siccome non deducibili nell'eventuale ricorso per Cassazione che il Procuratore Generale intendesse proporre, ai sensi del comma 3 del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006, contro la sentenza di primo grado.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost.

A tale riguardo conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stato più volte «ribadito che il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore» ed è stato, altresì, «sottolineato come una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare

una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate» (Corte cost. sent. n. 363 del 1991).

In base a tale orientamento, la Corte ha, in particolare, costantemente ritenuto che l'art. 443, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, non contrasta con l'art. 111, secondo comma, Cost., come inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha conferito veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali, trovando tale preclusione giustificazione «nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ord. n. 21 del 2001; nello stesso senso, ord. n. 363 del 1991, n. 373 del 1991, n. 305 del 1992 e n. 165 del 2003).

Orbene, l'esame della relazione di accompagnamento alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella (Camera dei deputati n. 4604) rende evidente che la limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, lungi dal venire giustificata in ragione della sua peculiare posizione istituzionale, o della funzione ad esso affidata ovvero delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, è stata ricondotta esclusivamente alla necessità di adeguamento dell'ordinamento interno al principio sancito dal Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che «all'art. 2 statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale», e ciò sul rilievo che tale principio «allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui, prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, in caso di sentenza di condanna in sede di gravame, non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto».

Le ragioni addotte a fondamento della disciplina normativa in esame appaiono alla Corte non solo estranee a quelle che legittimano una limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero ma anche del tutto prive di fondamento.

Ed, infatti, la Corte costituzionale, mentre ha ripetutamente affermato che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (sent. n. 117 del 1973; sent. n. 62 del 1981; sent. n. 301 del 1986; n. 543 del 1989, n. 438 del 1994; ord. n. 421 del 2001) ha ritenuto che «il tenore dell'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7, anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di impugnazioni dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana».

Né, secondo la Corte, varrebbe sostenere che, essendo la ricorribilità in cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1, della Convenzione avrebbe introdotto il diritto ad un secondo giudizio di merito, poiché in tal modo si incorrerebbe in un palese vizio logico «in quanto la norma convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno, come se la disposizione pattizia avesse il ruolo di riempire i vuoti dell'ordinamento nazionale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione» (sent. n. 288 del 1997).

Ciò posto, appare evidente che la nuova disciplina crea un'irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost., a sfavore del pubblico ministero, disparità che non può trovare giustificazione nel fatto che la proposizione dell'appello sia formalmente preclusa ad entrambe le parti, ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione avverso sentenza di proscioglimento, né appare legittimata da alcun'altra apprezzabile esigenza.

La questione di legittimità costituzionale del cit. ad. 10, legge n. 46 del 2006 in riferimento al novellato art. 593 cod. proc. pen. appare, inoltre, non manifestamente infondata anche sotto il diverso profilo della violazione del parametro della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, secondo comma, seconda ipotesi, Cost.

Va, invero, rilevato che, nell'ipotesi di ingiusta sentenza di proscioglimento e di conseguente impugnazione accolta, il percorso processuale ordinario imposto dalla nuova normativa si snoda attraverso non meno di cinque gradi di giudizio (assoluzione in primo grado, annullamento della cassazione, condanna in primo grado, conferma in appello, rigetto del ricorso in cassazione), laddove nel precedente sistema esso si completava in soli tre gradi (assoluzione in primo grado, riforma in appello, rigetto del ricorso in cassazione).

L'allungamento dei tempi processuali che ne deriva — e dunque la compressione del principio, a rilevanza costituzionale, di efficienza del processo — risulta ancora più sensibile e privo di giustificazione se si considera che con la recente legge n. 251/2005 sono stati ridotti i termini di prescrizione per numerosi reati, in ordine ai quali dunque l'iter processuale innescato da un'ingiusta sentenza di proscioglimento pare destinato a concludersi con una sentenza dichiarativa della prescrizione, piuttosto che con una sentenza definitiva che accerti nel merito la penale responsabilità.

La violazione del principio di ragionevole durata del processo appare ancora più evidente qualora, come appunto nella fattispecie, debba farsi applicazione della disciplina transitoria contenuta nel cit. art. 10, legge n. 46 del 2006.

Detta disposizione, la quale tratteggia la sorte dei processi pendenti in sede di gravame in forza di un appello legittimamente presentato dal pubblico ministero, destinandoli ad un'indiscriminata declaratoria d'inammissibilità e ad un successivo ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero avverso l'assoluzione di primo grado, aggiunge ulteriori motivi di violazione del principio, già intaccato dal nuovo disegno normativo, di ragionevole durata del processo.

Ed infatti, il nuovo sistema normativo, derogando al principio *tempus regit actum* che governa la materia processuale, non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all'eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro ed incerto, considerati i tempi di fissazione dei processi di appello normalmente scanditi in base ai termini prescrizionali misurati sui tre gradi del giudizio, sinora fisiologici.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, il 20 aprile 2006.

Il Presidente: GULOTTA

N. 803

Ordinanza del 5 giugno 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo, nel giudizio sul conto reso dalla Bipielle Società di Gestione del credito S.p.A. n.q. di cassiere dell'Azienda ospedaliera V. Cervello di Palermo.

Corte dei conti - Giudizio di conto - Relazione del Magistrato relatore - Notifica all'Amministrazione in uno al decreto di fissazione dell'udienza per la celebrazione del giudizio di conto - Mancata previsione - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi di parità processuale e contraddittorio.

- Regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.
- Costituzione, artt. 24 e 111, comma secondo.

LA CORTE DEI CONTI

Ha emesso la seguente ordinanza n. 167/2007 nel giudizio di conto iscritto al n. 45302 del registro di segreteria, promosso ad istanza del magistrato relatore nei confronti: della Banca Popolare Italiana S.p.A., già Banca Popolare di Lodi soc. coop. a.r.l., mandataria della quale è la «Bipielle Società di Gestione del credito S.p.A., in persona del suo legale rappresentante dott. Ernesto Conti e per esso del suo procuratore speciale dott. Paolo Cucci, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Bongiorno, nella qualità di Tesoriere dell'Azienda ospedaliera V. Cervello» di Palermo per l'esercizio 2002.

Uditi alla pubblica udienza del 13 aprile 2007 il relatore, cons. Vincenzo Lo Presti, il pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale, Maria Luigia Licastro e l'avvocato Diego Ziino delegato dall'avv. Bongiorno.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

F A T T O

Il magistrato relatore sui conti dei tesoriери delle Aziende USL ed ospedaliere della Provincia di Palermo, nell'esaminare i conti dei tesoriери di diverse Aziende U.S.L. siciliane, constatava alcune anomalie nel calcolo degli interessi passivi applicati per le anticipazioni di cassa, circostanza, questa, che lo induceva ad effettuare mirati approfondimenti a carico di tutti i conti presentati dai tesoriери di tutte le Aziende U.S.L. ed ospedaliere dai quali si evinceva l'avvenuta erogazione di anticipazioni di cassa. Nella relazione n. 4746/CEL depositata il 14 settembre 2006, relativa al conto indicato in epigrafe, il magistrato relatore ha affermato che il conto in questione, sotto il profilo sostanziale non appare conforme a legge per quanto concerne la liquidazione degli interessi passivi posti a carico dell'Azienda per anticipazioni di cassa, con la risultante di un debito finale, a carico dell'Azienda ospedaliera di € 646,79.

Ciò premesso, ha chiesto, ai sensi dell'art. 30 del r.d. n. 1038/1933 che il conto fosse iscritto a ruolo per, previe le opportune verifiche, l'accertamento e la declaratoria del superiore addebito a carico dell'Azienda ed in favore del contabile «Banca Popolare Italiana S.p.A.», con contestuale discarico di quest'ultima.

Il presidente della sezione ha fissato, con decreto apposto in calce alla citata relazione del magistrato relatore, l'odierna udienza di trattazione.

La relazione del magistrato relatore è stata quindi notificata al contabile in uno al decreto di fissazione della odierna udienza.

Con memoria di costituzione depositata il 21 marzo 2007, la «Bipielle Società di gestione del credito S.p.A., quale mandataria della Banca Popolare Italiana S.p.A., già Banca Popolare di Lodi soc. coop. a.r.l., ha aderito alle conclusioni formulate dal magistrato relatore.

La citata relazione del magistrato relatore in uno al decreto di fissazione della odierna udienza, in conformità alle disposizioni del vigente regolamento di procedura, non risulta essere stata notificata all'Azienda ospedaliera «V. Cervello» di Palermo che, pertanto, non si è costituita nell'odierno giudizio.

D I R I T T O

La sezione ritiene di doversi dare carico, in via preliminare, della verifica di conformità a Costituzione dell'attuale procedura, per la fase relativa alla costituzione del contraddittorio, afferente la tipologia di cui all'odierno giudizio.

Ciò anche tenuto conto delle conclusioni cui è giunta la Corte costituzionale, per analoga questione relativa alla regolare costituzione del contraddittorio, nella recente sentenza n. 1/2007.

In tale sentenza infatti la Corte costituzionale, in materia di giudizio per rimborso di quote inesigibili d'imposta, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui non prevedono che il ricorso dell'esattore sia notificato all'amministrazione finanziaria e che anche ad essa siano dati gli ulteriori avvisi.

Ciò premesso si osserva che la disciplina processuale del giudizio di conto rinviene il proprio fondamento negli artt. 30-42 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, che non prevedono la necessità della notifica della relazione del magistrato relatore, in uno al decreto di fissazione della conseguente udienza per la celebrazione del giudizio di conto stesso, all'amministrazione, configurando il contraddittorio esclusivamente nei confronti del contabile.

Ritiene, questa Corte che l'introduzione, ad opera della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 di un nuovo secondo comma all'art. 111, il quale prevede che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, abbia radicalmente modificato il parametro di riferimento costituzionale, non più, o meglio, non solo rinvenibile nell'art. 24 ma anche, in combinato disposto, nell'art. 111, secondo comma, Cost., sottraendo alla discrezionalità del legislatore la scelta delle norme da seguire per la corretta instaurazione del contenzioso, con riferimento alla necessaria effettiva evocazione in giudizio di tutte le parti sostanziali del rapporto sottoposto all'esame del giudice.

Non può, infatti, sottrarsi che l'effettività del diritto di difesa di una «parte» sostanziale del rapporto, nella sua complessa articolazione di diritti e di doveri, quella nei cui confronti, poi, deve avere esecuzione il provvedimento emesso dal giudice, debba essere oggi valutata innanzitutto con riferimento al rispetto del principio del contraddittorio e delle condizioni di parità processuale.

Orbene, la pur necessaria partecipazione del p.m., quale garante «dell'imparziale buona gestione contabile», non sembra, però, soddisfare di per sé la richiesta condizione di parità processuale e di contraddittorio tra le parti sostanziali del rapporto, l'una delle quali (l'amministrazione di cui il contabile gestisce le risorse finanziarie) viene ad essere del tutto estromessa dalla dialettica processuale, sino al punto che, pur non avendo partecipato al giudizio di conto né essendo stata posta nelle condizioni di potervi partecipare, deve subirne le conseguenze giuridiche conseguenti all'accertamento giudiziale dell'eventuale credito/debito riconosciuto ed accertato dalla Corte in capo al contabile.

Ne consegue che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30-42 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, che, nel regolare la procedura del giudizio di conto, non prevedono che la relazione del magistrato relatore in uno al decreto di fissazione della conseguente udienza per la celebrazione del giudizio di conto stesso, sia notificata anche all'amministrazione, non appare manifestamente infondata con riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.

La questione è rilevante al fine del decidere, poiché dall'accoglimento di essa nei termini qui prospettati deriverebbe la necessità di procedere ai surriferiti adempimenti processuali per la corretta instaurazione del contraddittorio con l'amministrazione e l'ulteriore regolare seguito del giudizio di conto.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

Copia della presente ordinanza dovrà essere notificata, tra gli altri, anche all'Azienda ospedaliera «V. Cervello» di Palermo che, se pur non potutasi costituire nel presente giudizio, in quanto non ritualmente evocata, risulta però portatrice di un interesse personale e diretto, strettamente legato al giudizio in corso, che può trovare tutela solo attraverso un'eventuale costituzione nel giudizio incidentale di costituzionalità (vedi decisioni nn. 429/1991 e 314/1992 della Corte costituzionale).

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30-42 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in relazione agli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alla «Bipielle Società di gestione del credito S.p.A., quale mandataria della Banca Popolare Italiana S.p.A., già Banca Popolare di Lodi soc. coop. a.r.l., all'Azienda ospedaliera V. Cervello» di Palermo, all'ufficio del p.m. in sede, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 13 aprile 2007.

Il Presidente: TOPI

07C1393

N. 804

*Ordinanza del 19 giugno 2007 emessa dal Giudice di pace di Firenze
nel procedimento penale a carico di Hassan Mahmoud Mohamed Ahmed*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione dell'applicazione del termine di prescrizione di tre anni - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a reati meno gravi per i quali sono previsti termini di prescrizione più lunghi.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

Premesso che con decreto di citazione a giudizio emesso dal p.m., Hassan Mahmoud Mohamed Ahmed è stato citato dinanzi al sottoscritto giudice di pace per rispondere del reato di lesioni (art. 582 c.p.) commesso in data 26 gennaio 2003;

che all'odierna udienza il difensore dell'imputato, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ha chiesto una sentenza di non doversi procedere per avvenuta prescrizione del reato contestato ai sensi del novellato art. 157 comma 5 c.p.

che il p.m. ha chiesto la condanna dell'imputato.

Il giudice di pace osserva quanto segue.

Molti commentatori e recentemente anche la Corte di cassazione (Cass. pen., sez. fer., 31 agosto 2006, n. 29786) ritengono che l'art. 157, comma 5 c.p., così come novellato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, quando fa riferimento ai reati per i quali la «legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria», si riferisca ai reati di competenza del giudice di pace.

Risulta pertanto evidente che, ai fini della odierna decisione, occorre fare applicazione della disposizione dettata dal suddetto articolo, dovendosi al tempo stesso escludere la possibilità di ricorrere ad interpretazione adeguatrici tali da dissolvere i dubbi di costituzionalità che di seguito si illustreranno, riportandosi a quanto scritto dalla suprema Corte di cassazione nella sentenza citata.

A proposito delle sanzioni applicabili dal giudice di pace, l'art. 52, d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce una sorta di *summa divisio* tra i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, per i quali continuando ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti, e tutti gli altri reati, per i quali il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che,

in luogo delle pene detentive, si applichi — con i meccanismi differenziati a seconda delle varie ipotesi ivi prese in considerazione — o la pena pecuniaria della specie corrispondente, o la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità (ove per il reato sia prevista la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria, le sanzioni paradetentive sono applicabili soltanto se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi).

In sostanza: per le ipotesi meno gravi, per le quali la sanzione applicabile è solo la pena pecuniaria, il termine di prescrizione è, a norma del novellato art. 157, comma 5 c.p., quello previsto dal primo comma (sei anni se si tratta di delitto e quattro anni se si tratta di contravvenzione); nei casi di maggior gravità, quali quelli per i quali sono applicabili le pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, il termine, inspiegabilmente, si riduce a tre anni. Va poi aggiunto che le indicate sanzioni, che «per ogni effetto giuridico si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella originaria» (art. 58, d.lgs. n. 274/2000), vengono configurate come in ogni caso facoltative e alternative rispetto alle sanzioni pecuniarie: cosicché, la commisurazione del termine di prescrizione viene fatto dipendere, non da una pena astrattamente prevista (e di certa applicazione), ma dalla teorica irrogabilità di una sanzione, la quale in concreto può anche non essere applicata. D'altra parte, non è senza significato la circostanza che la giurisprudenza della Corte di cassazione si fosse consolidata nell'affermare — con riferimento al «vecchio» testo dell'art. 157 c.p. — che, ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del giudice di pace, punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni cosiddette paradetentive, dovesse farsi riferimento all'art. 157 c.p., comma 1, n. 5), che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto determinava il termine prescrizione in tre anni; e ciò appunto, proprio in forza della disposizione contenuta nel richiamato art. 58, d.lgs. n. 274/2000, in base al quale — come si è detto — per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria (*ex plurimis* Cass., sez. IV, 16 gennaio 2004, Carlini).

La norma in esame appare dunque essere priva di razionalità intrinseca e tale da vulnerare, ad un tempo, il principio di ragionevolezza ed il canone della uguaglianza, presidiati dall'art. 3 Cost.

Come infatti ha avuto modo di puntualizzare la giurisprudenza costituzionale, ogni tessuto normativo deve presentare una motivazione obiettiva nel sistema, che si manifesta come entità tipizzante del tutto avulsa dai «mivi», storicamente contingenti, che possono aver indotto il legislatore a formulare una specifica opzione: se dall'analisi di tale motivazione scaturirà la verifica di una carenza di «causa» o «ragione» della disciplina introdotta, allora e soltanto allora potrà dirsi realizzato un vizio di legittimità costituzionale della norma, proprio perché fondato sulla «irragionevole» e perciò stesso arbitraria scelta di introdurre un regime che necessariamente finisce per omologare fra loro situazioni diverse o, al contrario, per differenziare il trattamento di situazioni analoghe (Corte Cost. sentenza n. 89 del 1996).

La disposizione oggetto di censura ad avviso del giudicante, appare priva di una causa giustificatrice, proprio nel senso lumeggiato dalla richiamata pronuncia costituzionale, giacché introduce un inaccettabile disparità di trattamento tra reati, per cui paradossalmente quelli più gravi si prescriverebbero in tre anni e quelli meno gravi in quattro se contravvenzioni o sei se delitti puniti con la sola pena pecuniaria.

In merito alla rilevanza della questione nel procedimento *de quo*, si osserva che il delitto di lesioni dolose, uno dei più gravi tra quelli attribuiti alla competenza del giudice di pace, è stato commesso in data 26 gennaio 2003, pertanto, considerando anche interruzione rappresentata dal decreto di citazione a giudizio emesso in data 25 dicembre 2005, applicando la norma che qui si censura, il reato si sarebbe già prescritto in data 26 ottobre 2006 (tre anni aumentati di un quarto a tre anni e nove mesi *ex* art. 160, comma 3 e 161 comma 2 c.p.).

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p. come sostituito dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 art. 6.

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 19 giugno 2007

Il giudice di pace: GRIGORETTO

N. 805

*Ordinanza del 14 giugno 2007 emessa dal Tribunale di Pinerolo
nei procedimenti penali riuniti a carico di Armando Cristian Maria ed altro*

Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, comma 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Irragionevole deroga al principio di retroattività della legge più favorevole al reo.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Alla pubblica udienza del 14 giugno 2007, nel procedimenti riuniti pendenti contro:

1) Armando Cristian Maria, nato a Torino il 21 marzo 1972, residente a Bruino (TO) - Via Avigliana n. 18/1, elettivamente domiciliato in Torino, via Goffredo Casalis n. 75, presso l'avv. Giovanni Ferrara, con l'assistenza e la difesa dell'avv. Giovanni Ferrara del Foro di Torino, di fiducia, imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110, 718 c.p. e 110, comma 9 t.u.l.p.s., perché, con una sola azione, in concorso con Armando Ivan, nella loro qualità di soci amministratori della Bar Personal Armando S.n.c., detenendo un apparecchio videopoker Champion Quiz matr. n. 01099 distribuito dalla S.a.s. Int. Games riproducente il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali, e n. 2 apparecchi «ruota della fortuna» Eurodreams matr. nn. B340 e 951 distribuiti dalla Engineering S.r.l. e consentendone il gioco al pubblico della sala giochi da loro gestita, installavano e tenevano giochi d'azzardo in luogo aperto al pubblico o comunque giochi non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 di cui all'art. 110 TULPS citato.

Fatto commesso fino al 15 luglio 2004, in Orbassano.

2) Armando Cristian Maria, nato a Torino il 21 marzo 1972, residente a Bruino (TO), via Avigliana n. 18/1, elettivamente domiciliato in Torino, via Goffredo Casalis n. 75, presso l'avv. Giovanni Ferrara, con l'assistenza e la difesa dell'avv. Giovanni Ferrara del Foro di Torino, di fiducia imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110, 718 c.p. e 110, comma 6 T.u.l.p.s., perché, con una sola azione, in concorso con Armando Ivan, nella loro qualità di soci amministratori della Bar Personal Armando S.n.c., detenendo un apparecchio videopoker Champion Quiz matr. n. 01099 distribuito dalla S.a.s. Int. Games e n. 2 apparecchi «ruota della fortuna» Eurodreams matr. nn. B340 e 951 distribuiti dalla Engineering S.r.l. e consentendone il gioco al pubblico della sala giochi da loro gestita, installavano e tenevano giochi d'azzardo in luogo pubblico.

Fatto commesso fino al 15 luglio 2004, in Orbassano.

Ha pronunciato la seguente ordinanza (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Gli imputati sono stati originariamente citati a giudizio in unico processo, la loro posizione è poi stata separata a seguito della declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio di Armando Cristian Maria e si è quindi proceduto alla necessaria istruttoria in relazione alla posizione di Armando Ivan, nei cui confronti il pubblico ministero, all'udienza del 20 aprile 2006, ha modificato l'originaria imputazione, ex art. 516 c.p.p. I due procedimenti sono poi stati nuovamente riuniti dopo la rinnovazione della citazione a giudizio nei confronti di Armando Cristian Maria per l'imputazione siccome originariamente formulata (per il momento non modificata dal pubblico ministero) e le parti hanno concordato sull'utilizzo anche nei suoi confronti di tutti gli atti istruttori acquisiti nei riguardi di Armando Ivan. All'odierna udienza il pubblico ministero e il difensore hanno discusso il processo, richiedendo il primo la condanna degli imputati per i reati loro ascritti, e il secondo la loro assoluzione con formula di giustizia o, in subordine, l'applicazione del minimo della pena.

Rileva innanzitutto il tribunale che la legge finanziaria per l'anno 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha profondamente innovato la disciplina concernente l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautoma-

tici ed elettronici per il gioco d'azzardo (d'ora in avanti, semplicemente giochi) quale contenuta nell'art. 110 t.u.l.p.s. e la fattispecie incriminatrice prevista da tale disciplina — contestata ad entrambi gli imputati in maniera sostanzialmente identica, nonostante la non perfetta coincidenza formale del due capi d'imputazione — è stata sostituita con la previsione di un mero illecito amministrativo.

Ed invero, nella formulazione vigente alla data di commissione del reato oggi *sub iudice* (15 luglio 2004) l'art. 110 t.u.l.p.s. — già ripetutamente modificato (v.: art. 1, legge 17 dicembre 1986, n. 904; art. 1, legge 6 ottobre 1995, n. 425; art. 37, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388) — era quella risultante dal testo sostituito dall'art. 22, comma 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289, successivamente modificato dall'art. 39, comma 7-*bis*, di 30 settembre 2003, n. 269, conv., con modif., dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (a sua volta modificato dall'art. 4, comma 195, legge 24 dicembre 2003, n. 350). La disposizione applicabile *ratione temporis* nel presente processo — successivamente modificata, priva ancora dell'emanazione della legge finanziaria 2006, dall'art. 1, comma 495, legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha abrogato la previsione contenuta nel comma 7, lett. *b*) - così recitava:

1) In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

2) Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3) L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera *b*), del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.

4) L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5) Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

6) Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelle che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

7) Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, in tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il

gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

7-bis) Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 10 maggio 2004.

8) L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

9) Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. E inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.

10) Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

11) Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.

Nel testo oggi vigente — ulteriormente modificato, dopo l'intervento di cui all'art. 1, commi 525 ss., legge n. 266/2005, dall'art. 38, comma 6, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., in legge 4 agosto 2006, n. 248 e poi dall'art. 1, commi 85 e 86, legge 27 dicembre 2006, n. 296 — l'art. 110 t.u.l.p.s. così dispone:

1) In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

2) Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3) L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

4) L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5) Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o

in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.

6) Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

7) Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro e scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) (...);

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

7-*bis*) Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 10 maggio 2004.

8) L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

8-*bis*) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.

9) In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 non rispondenti alle

caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi a congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori consententi la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

9-bis) Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 a 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter) Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

9-quarter) Al fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

10) Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti del titolare della licenza di cui all'articolo 88.

11) Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.

Come emerge dalla lettura sinottica delle due riportate versioni, le principali innovazioni introdotte dalla più recente legislazione — a parte le novità concernenti la possibilità di installare i giochi leciti in luoghi ulteriori rispetto a quelli prima consentiti e la nuova definizione dei giochi leciti ai sensi del vigente art. 110, comma 6, t.u.l.p.s., che deb-

bono oggi essere obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 — si riferiscono al trattamento sanzionatorio. in particolare, per ciò che rileva ai fini del presente processo:

il fatto di chi installi o consenta l'uso di apparecchi da gioco non rispondenti alle caratteristiche dei giochi ritenuti leciti ai sensi dell'art. 110, commi 6 e 7, t.u.l.p.s. non costituisce più reato (punibile con l'ammenda da 4.000 a 40.000 Euro, raddoppiata in caso di recidiva), ma mero illecito amministrativo (punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 a 6.000 Euro per ciascun apparecchio);

ferma restando la confisca degli apparecchi e la revoca della licenza per l'attività di pubblici esercizi in caso di reiterazione della violazione, la diversa sanzione amministrativa accessoria della sospensione di detta licenza applicabile nel caso di prima violazione è ridotta, potendo essere applicata in misura compresa tra 1 e 30 giorni, anziché tra uno e sei mesi.

In sostanza, il reato ascritto agli odierni imputati è stato depenalizzato e la misura della pena pecuniaria in concreto prevista (nonché della relativa sanzione accessoria della sospensione della licenza per pubblico esercizio) è stata di fatto ridotta. Se ne deve conseguentemente — e chiaramente — dedurre che, all'esito di un tormentato percorso caratterizzato da numerose e frequenti modifiche dell'originaria fattispecie incriminatrice quale quello più sopra schematizzato, il legislatore ha ritenuto che le condotte *de quibus*, pur restando illecite, abbiano tuttavia, già in astratto, un minor disvalore sociale rispetto a prima. In applicazione della fondamentale regola di civiltà giuridica contenuta nell'art. 2, comma 2, c.p., che attua il principio costituzionale di eguale trattamento dei cittadini nell'applicazione della legge penale, gli imputati dovrebbero pertanto essere assolti dalla contravvenzione di cui all'art. 110 t.u.l.p.s. loro ascritta perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Se non che, con norma che all'evidenza deroga al citato principio generale, l'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005, prevede che «per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse».

Tutto ciò premesso, reputa il tribunale che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma da ultimo citata, per sospetta violazione dell'art. 3 Cost., poiché, in deroga all'art. 2, comma 2 c.p., impedisce di fare applicazione retroattiva della nuova disciplina contenente l'*abolitio criminis* delle condotte prima punite con sanzione penale dall'art. 110, comma 9, t.u.l.p.s.

Quanto alla rilevanza, della questione, basti osservare che nel presente giudizio dovrebbe farsi applicazione dell'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005 per ritenere che la condotta degli imputati costituisca tuttora reato - non essendovi peraltro elementi per pronunciare una sentenza d'assoluzione degli imputati ai sensi dell'art. 129 c.p.p. - laddove una declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma imporrebbe, in forza dell'art. 2, comma 2, c.p., di assolvere senz'altro gli imputati dalla contravvenzione in parola, ex art. 129 c.p.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Si aggiunga — quanto ai rilievi contenuti nell'ord. Corte cost. 20 febbraio 2007, n. 48, effettuati con riguardo ad analoga questione di legittimità costituzionale sollevata da altro giudice prima delle modifiche apportate all'art. 110 t.u.l.p.s. dalla legge finanziaria per il 2007 — che la sostituzione del 9° comma della disposizione incriminatrice attuata con art. 1, comma 86, legge n. 296/2006 non ha in alcun modo inciso sul problema in parola. A parte la scarsa rilevanza delle modifiche in tale occasione apportate alla vigente disciplina in materia di illecito amministrativo e relative sanzioni, resta fermo che: le condotte sono state depenalizzate; in forza della previsione contenuta nell'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005, le norme abrogate dovrebbero continuare ad essere applicate ai fatti pregressi.

Quanto alla non manifesta infondatezza, deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte costituzionale — come una recente pronuncia ricorda — ha «costantemente escluso che il principio di retroattività in *mitius* trovi copertura nell'art. 25, 2° comma, Cost. (*ex plurimis*, sentenze n. 80 del 1995, n. 6 del 1978 e n. 164 del 1974; ordinanza n. 330 del 1995). Ciò non significa, tuttavia, che esso sia privo di un fondamento costituzionale: tale fondamento va individuato, invece, nel principio di eguaglianza, che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto l'*abolitio criminis* o la modifica mitigatrice (...) Il collegamento del principio di retroattività in *mitius* al principio di eguaglianza ne segna, peraltro, anche il limite: nel senso che, a differenza del principio di irretrattività della norma penale sfavorevole — assolutamente inderogabile — detto principio deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli (sentenze n. 74 del 1980 e n. 6 del 1978; ordinanza n. 330 del 1995)» (Corte cost., sent. 8-23 novembre 2006, n. 394).

Or bene, reputa il tribunale che nel caso di specie non siano ravvisabili giustificazioni oggettivamente ragionevoli tali da indurre a derogare al principio che vieta l'ultrattività della legge penale, principio — si rammenti — che la più recente legislazione ha rafforzato, estendendolo anche al settore, in cui tradizionalmente esso non operava, delle violazioni penali finanziarie (*cfr.* art. 24, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha abrogato l'art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4). Tenendo conto di tale chiara opzione normativa, non sembra dunque possibile individuare le ragioni della legittima deroga, nel caso di specie, nelle indirette conseguenze che la nuova disciplina dei giochi ha sul piano della finanza pubblica e che, peraltro, appaiono estranee alla disposizione denunciata (la quale riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio delle condotte illecite e non già il regime del prelievo fiscale sui giochi). Del resto, le fattispecie di reato contenute nell'art. 110 t.u.l.p.s. net testo risultante prima delle modifiche operate con legge n. 266/2005 non sembravano nemmeno riconducibili alla categoria delle leggi penali finanziarie.

P. Q. M.

Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione all'art. 3 Cost.;

Sospende il procedimento in corso;

Dispone che la presente ordinanza — letta alle parti nel pubblico dibattimento — sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale con la prova delle avvenute notifiche e comunicazioni di cui sopra.

Pinerolo, addì 14 giugno 2007

Il giudice: REYNAUD

07C1395

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GUR-049) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregoriotti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



€ 7,00